



BANDO DI CONCORSO A. A. 2020/21

**Per il conferimento di borse
di studio, servizio abitativo e
premio di laurea**



NOVITÀ

NORMATIVE

1. STUDENTI INTERNAZIONALI CON FAMIGLIA RESIDENTE ALL'ESTERO

Possono inviare nuova documentazione consolare o integrare quella già trasmessa (art 31 comma 3.2)

- **STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI**

Possono **essere inseriti nelle graduatorie del 15 marzo 2021 per gli studenti** che, esclusi nelle graduatorie definitive del 15 dicembre 2020 causa mancata iscrizione o iscrizione sotto condizione e mancata presentazione della documentazione consolare completa e del codice fiscale entro il 15 settembre (richiesta del servizio abitativo) o entro il 20 novembre 2020 (richiesta della sola borsa di studio), **si iscrivano regolarmente entro il 28 febbraio 2021 e, entro la stessa data, facciano pervenire ad Edisu la documentazione consolare in originale** afferente alle annualità stabilite dall'articolo 30 commi 3 e 7 (invio tramite posta, corriere o persona delegata), **in aggiunta al codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità.**

- **STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE ANNI SUCCESSIVI**

Possono **confermare** i dati economici presentati nell'a.a. 2019/20 in caso di difficoltà di reperimento nuovi Documenti Consolari a causa di chiusura o interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari italiani nel Paese d'origine per emergenza sanitaria.

- **STUDENTI INTERNAZIONALI UE PRIMI ANNI**

Possono **essere inseriti nelle graduatorie del 15 marzo 2021 per gli studenti** che, esclusi nelle graduatorie definitive del 15 dicembre 2020 causa mancata iscrizione o iscrizione sotto condizione e mancata presentazione della documentazione consolare completa e del codice fiscale entro il 15 settembre (richiesta del servizio abitativo) o entro il 20 novembre 2020 (richiesta della sola borsa di studio), **si iscrivano regolarmente entro il 28 febbraio 2021 e, entro la stessa data, facciano pervenire ad Edisu a mezzo ticketing (sezione Requisiti economici - ISEE) la documentazione consolare tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente** e afferente alle annualità stabilite dall'articolo 30 commi 3 e 7, **in aggiunta al codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità.**

- **STUDENTI INTERNAZIONALI UE ANNI SUCCESSIVI**

Possono **ripresentare** la documentazione consolare tradotta e legalizzata nell'anno 2019 in caso di difficoltà di reperimento nuovi Documenti Consolari a causa di chiusura o interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari italiani nel Paese d'origine per emergenza sanitaria

2. CONFERMA SERVIZIO ABITATIVO A STUDENTI IN GRADUATORIA DI SCORRIMENTO A.A. 2019/20 E IMPORTO BORSA DA PENDOLARE

Possono richiedere il servizio abitativo in qualità di conferma anche gli studenti presenti nelle graduatorie uniche di scorrimento a.a. 2019/20 al 30 giugno 2020 che hanno percepito la borsa di studio con importo da pendolare, non avendo dichiarato il domicilio a titolo oneroso.

3. CONFERMA OPZIONE EINAUDI PER STUDENTI IN GRADUATORIA EINAUDI A.A. 2019/20 NON ASSEGNATI A CAUSA DI LOCKDOWN

Anche Gli studenti idonei non assegnatari di posto letto presso il Collegio Renato Einaudi a causa di lockdown a seguito di emergenza covid-19, vincitori di un posto letto presso il Collegio Renato Einaudi per il 2020/21 devono accettare il posto letto (se vincitori) o dichiararsi interessati (se idonei) con l'Opzione Renato Einaudi.

4. CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Vista l'incertezza circa l'organizzazione di futuri programmi di mobilità internazionale per via di possibili nuove emergenze sanitarie, in via eccezionale e per ragioni che non dipendono dall'Edisu Piemonte, il Bando Unico 2020-21 non regolamenterà il contributo integrativo di mobilità internazionale per progetti svolti nell'a.a 2021/2022. Tale beneficio sarà disciplinato con apposito bando la cui pubblicazione è prevista a marzo 2021 Si prega di verificare sul sito www.edisu.piemonte.it gli aggiornamenti in merito

PROCEDURALI

1. DOMANDA CON CODICE UTENTE 2020-21 PER STUDENTI EXTRA- UE NON ANCORA SOGGIORNANTI

Per l'a.a. 2020-21 non viene attivata la procedura di "Reservation" per gli studenti extra-UE con visto d'ingresso per l'iscrizione all'a.a. 2020-21.

Dal momento che probabilmente dovranno frequentare in remoto dal loro Paese le lezioni del primo semestre questi studenti dovranno presentare la domanda di borsa di studio e servizio abitativo entro il 3 settembre 2020 o borsa di studio entro il 1° ottobre 2020 con la procedura online e attraverso la richiesta di codice utente 2020-21. Per tale richiesta dovranno inserire il codice fiscale rilasciato dalle autorità competenti o calcolato dallo studente ai soli fini della compilazione della domanda. (art. 31 comma 1.1).

2. VISUALIZZAZIONE SU SPORTELLO ONLINE ESITO VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

La documentazione consolare deve essere trasmessa per studenti internazionali extra Ue a mezzo posta o corriere, per gli studenti internazionali Ue eseguendo upload in fase di compilazione richiesta beneficio.

La correttezza della documentazione allegata alla domanda di richiesta benefici verrà valutata da EDISU Piemonte e, attraverso la propria pagina personale dello sportello online, lo studente potrà visionarne l'esito. Qualora la documentazione sia stata rilevata incompleta o errata da EDISU, lo studente, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potrà sanare o integrare quanto trasmesso presentando formale istanza di reclamo.

3. "OPZIONE ERASMUS" UNIFICATA

Per l'a.a 2020-21 a causa dell'incertezza sui programmi di mobilità internazionale da parte degli Atenei le opzioni "Erasmus Mese" (inferiore a 8 mesi) ed "Erasmus anno" (pari o superiori agli 8 mesi) vengono unificate in sede di accettazione/dichiarazione d'interesse in "Erasmus" Durante l'accettazione, lo studente dovrà indicare il periodo preciso di permanenza all'estero, a partire dal 1° ottobre 2020. In entrambi i casi è prevista l'assegnazione del posto letto a differenza degli scorsi anni accademici nei quali all'opzione "Erasmus Anno" non veniva assegnato un posto letto ma percepiva un importo di borsa comprensivo del valore del servizio abitativo se certificava l'onerosità del domicilio estero.

TABELLA PRINCIPALI DATE E SCADENZE

TIPOLOGIA BENEFICIO RICHIESTO	PERIODO PRESENTAZIONE E DOMANDA	GRADUATORIE PROVVISORIE	RECLAMI	GRADUATORIE DEFINITIVE	ACCETTAZIONE VINCITORI e DICHIARAZIONE D'INTERESSE IDONEI	DOMICILIO A TITOLO ONEROSO
LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, LAUREA MAGISTRALE PRIMI ANNI, ANNI SUCCESSIVI (COMPRESI ULTERIORI SEMESTRI)						
SERVIZIO ABITATIVO	Dal 21/07 al 03/09/2020	09/09/2020	Dal 09/09 al 15/09/2020	21/09/2020	Dal 21/09 al 24/09/2020	
BORSA DI STUDIO	Dal 21/07 al 01/10/2020	30/10/2020	Dal 30/10 al 20/11/2020	15/12/2020		Dal 30/10 al 03/12/2020
SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE (conseguimento titolo entro il 31/12/2020)* per il beneficio in qualità di settimo semestre fare riferimento a date e scadenze primi anni e anni successivi.						
SERVIZIO ABITATIVO: Primo anno Laurea magistrale		22/01/2021	Dal 22/01 al 29/01/2021	17/02/2021	E-mail	
BORSA DI STUDIO: Primo anno Laurea magistrale		22/01/2021	Dal 22/01 al 29/01/2021	25/02/2021		Dal 22/01 al 19/02/2021 solo per casi previsti da art. 8 comma 2
SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE (conseguimento titolo entro il 31/03/2021) per il beneficio in qualità di settimo semestre fare riferimento a date e scadenze primi anni e anni successivi.						
SERVIZIO ABITATIVO: Primo anno Laurea magistrale		22/04/2021	Dal 22/04 al 04/05/2021	14/05/2021	E-mail	
BORSA DI STUDIO: Primo anno Laurea magistrale		22/04/2021	Dal 22/04 al 04/05/2021	21/05/2021		Dal 22/04 al 14/05/2021 solo per casi previsti da art. 8 comma 2
DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE						
SERVIZIO ABITATIVO	Dal 19/10 al 27/11/2020	22/01/21	Dal 22/01 al 29/01/2021	17/02/2021	Solo per Conferma servizio abitativo	
BORSA DI STUDIO	Dal 19/10 al 27/11/2020	22/04/21	Dal 22/04 al 04/05/2021	21/05/2021		Dal 22/04 al 14/05/2021
ALTRI BENEFICI						
PREMIO DI LAUREA	Dal 15/01 al 18/02/2021	22/03/2021	Dal 22/03 al 29/03/2021	14/05/2021		

*Al fine di essere inseriti nelle graduatorie relative al primo anno di laurea magistrale gli studenti che hanno presentato domanda per il settimo semestre di laurea e il primo anno di laurea magistrale devono comunicare la data di laurea con le modalità e tempistiche indicate all'art. 21 comma 2. Tali studenti dovranno inoltre immatricolarsi al corso di laurea magistrale entro le scadenze previste.

Indice

SEZIONE I. DESTINATARI

ART.1 CORSI E ATENEI PER I QUALI SONO CONCESSI I BENEFICI; 13

Comma 1. CORSI; 13

Comma 2. ATENEI; 13

Comma 3. SEDI DI CORSO; 13

Comma 4. RIPARTIZIONE BORSE E POSTI LETTO; 13

ART. 2 DURATA DEI BENEFICI; 14

ART. 3 CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE; 15

Comma 1. CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE; 15

Comma 2. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE; 16

ART. 4 TIPOLOGIE DI STUDENTE AI FINI BORSA; 17

ART. 5 IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO; 18

Comma 1. STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO; 18

1.1 STUDENTI IN SEDE E PENDOLARI; 18

1.2 STUDENTI FUORI SEDE; 19

a) Studenti fuori sede che richiedono il servizio abitativo presso le Residenze Edisu; 19

b) Studenti fuori sede che non richiedono il servizio abitativo presso le Residenze Edisu, oppure che rinunciano al posto letto in sede di accettazione online (se vincitori), dichiarazione di interesse (se idonei) o assegnazione presso una residenza Edisu; 21

Comma 2. STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE; 21

SEZIONE II. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6 REQUISITI GENERALI; 22

Comma 1. REQUISITI ECONOMICI GENERALI; 22

1.1 PRESENTAZIONE ISEE UNIVERSITARIO O ISEE PARIFICATO; 23

1.2 REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2018 PER CALCOLO ISEE; 24

1.3 IMPORTI BORSA DI STUDIO PERCEPITI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2018 PER CALCOLO ISEE; 24

1.4 NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE; 24

1.5 NUCLEO FAMILIARE STUDENTE INDIPENDENTE; 25

1.6 CASI CON NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL SOLO STUDENTE; 26

1.7 CONVIVENZA ANAGRAFICA ai sensi dell'art. 5 DPR 223/89; 26

Comma 2. REQUISITI ECONOMICI CON PRESENTAZIONE DI ISEE UNIVERSITARIO; 26

2.1 NON ACCETTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE DA PARTE DI EDISU PIEMONTE; 27

2.2 RICEVUTA DATI INPS; 27

Comma 3. ISEE CORRENTE; 28

Comma 4. ISEE PER CORSI DI DOTTORATO; 28

Comma 5. REQUISITI ECONOMICI CON PRESENTAZIONE DI ISEE PARIFICATO; 29

5.1 SPECIFICHE PER STUDENTI CON CITTADINANZA ITALIANA CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO; 30

Comma 6 REQUISITI DI MERITO; 30

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ad eccezione degli studenti internazionali Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE); 31

Comma 1. CREDENZIALI DI ACCESSO E PROCEDURA ONLINE; 31

1.1 CODICE UTENTE 2020/21; 31

1.2. PIN e SPID; 33

Comma 2. RICEVUTE; 33

Comma 3 IBAN; 34

Comma 4 TRASFERIMENTO DOMANDA PRESENTATA AD ALTRI ENTI; 34

Comma 5 MODIFICHE AI DATI INSERITI IN DOMANDA; 35

5.1 MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE DOPO LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA ED ENTRO LE SCADENZE; 35

5.2 MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE TRASMESSE VIA WEB DOPO LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 36

Comma 6 RECLAMI AVVERSO LE GRADUATORIE PROVVISORIE; 36

Comma 7 RINUNCIA AI BENEFICI 2020/21; 37

ART. 8 AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO; 38

Comma 1. STUDENTI FUORI SEDE CHE DEVONO PRESENTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO; 38

1.1 STUDENTI CON IMPORTO DI BORSA COMPRENSIVO DEL VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO (art. 5 comma 1.2 a); 38

1.2 STUDENTI CON IMPORTO DI BORSA NON COMPRENSIVO DEL VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO (art. 5 comma 1.2 b)

1.3 STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE; 38

Comma 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DOMICILIO A TITOLO ONEROSO; 39

SEZIONE III. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRIMI ANNI

ART 9: REQUISITI DI ACCESSO; 41

Comma 1. REQUISITI DI ACCESSO; 41

1.1. PASSAGGI DI CORSO E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI; 43

Comma 2. RICONOSCIMENTO CREDITI (ABBREVIAZIONE DI CARRIERA, CORSI SINGOLI, CARRIERE PRECEDENTI); 43

ART 10: MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 45

Comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 45

Comma 2. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 45

Comma 3. PRIMI ANNI DI LAUREA MAGISTRALE: CONSEGUIMENTO LAUREA; 46

Comma 4. TRASFORMAZIONE DOMANDA; 47

ART.11 GRADUATORIE E RECLAMI; 47

Comma 1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE; 47

Comma 2 GRADUATORIE PROVVISORIE; 48

Comma 3. RECLAMI; 48

Comma 4. GRADUATORIE DEFINITIVE; 48

Comma 5. DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI; 49

ART.12 REQUISITI DI MERITO PER SECONDA RATA, MANTENIMENTO PRIMA RATA E IDONEITA' BORSA DI STUDIO, PERIODO DI EROGAZIONE; 49

Comma 1. REQUISITI DI MERITO PER LA SECONDA RATA; 49

Comma 2. REQUISITI DI MERITO PER ACCONTO SECONDA RATA; 50

Comma 3. AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO; 50

Comma 4. REQUISITI DI MERITO PER IL MANTENIMENTO DELLA SOLA PRIMA RATA; 50

Comma 5. DISPOSIZIONI PER I VINCITORI ASSEGNATARI DI UN POSTO LETTO PRESSO UNA RESIDENZA EDISU; 51

Comma 6. PERIODO DI EROGAZIONE; 51

Comma 7. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO; 52

Comma 8. REQUISITI DI MERITO PER IL MANTENIMENTO DELL'IDONEITÀ; 52

8.1 DISPOSIZIONI PER GLI IDONEI ASSEGNATARI DI UN POSTO LETTO PRESSO UNA RESIDENZA EDISU; 53

Comma 9. VERIFICA DEL MERITO E REVOCA DEL BENEFICIO; 53

Comma 10. RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE; 53

ART. 13 ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO PRIMI ANNI; 54

SEZIONE IV. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI

ART. 14 REQUISITI DI ACCESSO E DI MERITO ; 55

Comma 1. REQUISITI DI ACCESSO; 55

1.1 DOMANDA STANDARD; 55

1.2 CONFERMA BENEFICI PER MERITO; 55

1.3 CASI PARTICOLARI; 56

Comma 2. REQUISITI DI MERITO; 56

Comma 3. CREDITI BONUS; 58

Comma 4. PASSAGGI E TRASFERIMENTI; 59

Comma 5. RICONOSCIMENTO CREDITI (ABBREVIAZIONE DI CARRIERA, CORSI SINGOLI, CARRIERE PRECEDENTI); 60

Comma 6. PARTECIPANTI A PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE A.A. 2019/20; 61

ART. 15 MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 62

Comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 62

Comma 2. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 62

Comma 3. TRASFORMAZIONE DOMANDA; 62

ART.16 GRADUATORIE E RECLAMI; 63

Comma 1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE; 63

Comma 2. PUNTEGGIO DI MERITO E DI GRADUATORIA; 64

Comma 3. GRADUATORIE PROVVISORIE; 64

Comma 4. RECLAMI; 64

Comma 5. GRADUATORIA DEFINITIVE; 64

Comma 6. DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI; 65

ART. 17 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO; 65

Comma 1. PERIODO DI EROGAZIONE; 65

Comma 2. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO; 66

Comma 3. RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE; 66

ART. 18 ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO ANNI SUCCESSIVI; 66

SEZIONE V. SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE

ART. 19 REQUISITI DI ACCESSO E DI MERITO; 67

Comma 1. REQUISITI DI ACCESSO; 67

Comma 2. REQUISITI DI MERITO; 67

ART. 20 MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 67

Comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 67

Comma 2. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 68

Comma 3. MODIFICA DELLA DOMANDA; 69

ART. 21 GRADUATORIE E RECLAMI; 69

Comma 1. GRADUATORIE PER IL SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA; 69

Comma 2. COMUNICAZIONE DATA DI LAUREA E IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE; 69

Comma 3. GRADUATORIE PER IL PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE; 70

3.1 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE; 70

3.2 DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI; 70

ART. 22 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO; 71

Comma 1. PERIODO DI EROGAZIONE; 71

Comma 2. AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO; 71

Comma 3. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO; 71

ART. 23 ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO; 72

SEZIONE VI. DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ART. 24 REQUISITI DI ACCESSO E DI MERITO; 73

Comma 1. REQUISITI DI ACCESSO; 73

Comma 2. REQUISITI DI MERITO; 73

Comma 3. REQUISITI ECONOMICI; 74

ART. 25 MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 75

Comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 75

Comma 2. MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE TRASMESSE VIA WEB ENTRO LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 75

Comma 3. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 75

ART. 26 GRADUATORIE E RECLAMI; 76

Comma 1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE; 76

Comma 2. GRADUATORIE PROVVISORIE; 76

Comma 3. RECLAMI; 76

Comma 4. GRADUATORIE DEFINITIVE; 76

Comma 5. DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI; 77

Comma 6. AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO; 77

ART. 27 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO; 77

Comma 1. PERIODO DI EROGAZIONE; 77

Comma 2. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO; 78

ART. 28 SERVIZIO ABITATIVO; 78

SEZIONE VII. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

ART. 29 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI; 79

Comma 1. DURATA DEI BENEFICI; 79

Comma 2. REQUISITI ECONOMICI; 79

Comma 3. REQUISITI DI MERITO; 79

3.1 REQUISITI DI MERITO PRIMI ANNI; 79

3.2 REQUISITI DI MERITO ANNI SUCCESSIVI; 80

3.3 CREDITI BONUS; 81

3.4 CONFERMA DEI BENEFICI PER MERITO; 81

Comma 4. INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER INTERVENTI LEGATI ALLA DISABILITÀ; 81

4.1 DIDATTICA E SUPPORTI INFORMATICI; 81

4.2 TRASPORTO; 81

4.3 INTERVENTI PRESSO LE RESIDENZE EDISU; 81

Comma 5. MODALITÀ DI RICHIESTA ED ESITI; 81

Comma 6. EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E INTERVENTI PER LA DISABILITÀ; 82

Comma 7. SERVIZIO ABITATIVO; 82

SEZIONE VIII. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI

ART. 30 DOCUMENTAZIONE CONSOLARE; 83

Comma 1. STUDENTI INTERNAZIONALI CHE NON DEVONO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE; 83

Comma 2. STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE CHE DEVONO PRESENTARE DOCUMENTAZIONE CONSOLARE; 83

Comma 3. DOCUMENTAZIONE CONSOLARE; 83

Comma 4. STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI; 85

Comma 5. STUDENTI IN REGIME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E APOLIDI; 86

Comma 6. STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE O UE CON PARTE DELLA FAMIGLIA IN PAESI DIVERSI (UE/EXTRA-UE, EXTRA-UE/ITALIA e UE/ITALIA); 86

Comma 7. STUDENTI INTERNAZIONALI UE; 87

7.1 SPECIFICHE PER LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI UE; 87

Comma 8. STUDENTI INTERNAZIONALI ISCRITTI A UN CORSO DI DOTTORATO O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO; 87

ART. 31 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI STUDENTI internazionale (EXTRA-UE o UE) CON DOCUMENTAZIONE CONSOLARE; 88

Comma 1. STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE; 89

1.1 STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI CON VISTO D'INGRESSO PER ISCRIZIONE A.A. 2020/21; 89

Passaggio 1: CALCOLO DEL CODICE FISCALE AI FINI EDISU (SE LO STUDENTE NON POSSIEDE QUELLO UFFICIALE) E RICHIESTA CODICE UTENTE 2020-21

Passaggio 2: COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO O DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO

Passaggio 3: PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ALLO SPORTELLO EDISU O INVIO DELLA STESSA A MEZZO POSTA RACCOMANDATA O CORRIERE:

1.2 STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA; 90

Passaggio 1: PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO OPPURE DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO

Passaggio 2: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AD EDISU PIEMONTE

1.3 STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE ANNI SUCCESSIVI; 91

Passaggio 1: PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO OPPURE DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO

Passaggio 2: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AD EDISU PIEMONTE

1.4 STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE; 93

Passaggio 1: PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO OPPURE DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO

Passaggio 2: PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA DOMANDA ALLO SPORTELLO EDISU

1.5 STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI DOTTORATO O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO; 94

Passaggio 1: PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO OPPURE DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO

Passaggio 2: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AD EDISU PIEMONTE

- Comma 2. STUDENTI INTERNAZIONALI UE; **95**
Passaggio 1: PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO OPPURE DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO
Passaggio 2: PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE TRAMITE LA PROCEDURA DI UPLOAD DISPONIBILE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
- Comma 3. VALUTAZIONE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE ED UE; **96**
3.1 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE TRASMESSA A EDISU; **96**
3.2 INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE VALUTATA COME NON VALIDA O INCOMPLETA DA EDISU PIEMONTE; **97**
- Comma 4. SPORTELLI EDISU E INDIRIZZI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE; **99**
- Comma 5. ABBREVIAZIONI DI CARRIERA; **99**
- Comma 6. MODIFICHE AI DATI TRASMESSI VIA WEB; **100**
- Comma 7. MODIFICHE DELLA DOMANDA; **100**
- Comma 8. RINUNCIA AI BENEFICI 2020/21; **100**
- Comma 9. ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO; **100**
- Comma 10. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ABITATIVO; **100**
- Comma 11. CONDIZIONE DI FUORI SEDE; **100**
- Comma 12. VERIFICA DEL MERITO E REVOCA DEL BENEFICIO; **100**

SEZIONE IX. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO ABITATIVO

ART. 32 POSTI LETTO A CONCORSO; **101**

ART. 33 ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO; **101**

- Comma 1. VINCITORI: ACCETTAZIONE ONLINE; **102**
- Comma 2. IDONEI: DICHIARAZIONE DI INTERESSE; **103**
- Comma 3. IDONEI: GRADUATORIE UNICHE SCORRIMENTO; **105**
3.1 STUDENTI CHE ACCETTANO IL POSTO LETTO ASSEGNATO PER SCORRIMENTO; **105**
3.2 STUDENTI CHE RIFIUTANO IL POSTO LETTO ASSEGNATO PER SCORRIMENTO; **105**
- Comma 4. STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE; **105**
4.1. MOBILITÀ: "OPZIONE ERASMUS" PER ERASMUS MESE E ERASMUS ANNUALE; **106**
- Comma 5. OSPITI DEL COLLEGIO RENATO EINAUDI: OPZIONE RENATO EINAUDI; **106**

ART. 34 ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO PRESSO LE RESIDENZE EDISU; **107**

- Comma 1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE; **107**
1.1 TIPOLOGIA CAMERA; **107**
1.2 RICHIESTA TRASFERIMENTI DI STRUTTURA; **107**
1.3 SCAMBI POSTO LETTO FRA RESIDENZE DIVERSE; **107**
- Comma 2. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE; **108**
- Comma 3. NORME PER GLI ASSEGNATARI; **108**
- Comma 4. PERIODI DI ASSEGNAZIONE; **109**
- Comma 5. CHIUSURA ESTIVA; **109**
- Comma 6. CASI PARTICOLARI; **109**
6.1 ULTERIORI SEMESTRI; **109**
6.2 SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE; **110**
6.3 DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE; **110**
6.4 STUDENTI CHE DEVONO LASCIARE LA RESIDENZA PER GRAVI MOTIVI; **110**
6.5 STUDENTI CHE SI LAUREANO NEL MESE DI LUGLIO VINCITORI DI TERZO ANNO DI CORSO; **110**

ART. 35 REVOCA DEL SERVIZIO ABITATIVO A SEGUITO DI RINUNCIA O PERDITA REQUISITI; **111**

- Comma 1. REVOCA PER RINUNCIA AL SERVIZIO ABITATIVO A.A. 2020/21; **111**
- Comma 2. REVOCA DEL SERVIZIO ABITATIVO PER PERDITA REQUISITI; **111**

SEZIONE X. PREMIO DI LAUREA

ART. 36 PREMIO DI LAUREA; **113**

- Comma 1. REQUISITI DI ACCESSO; **113**
- Comma 2. IMPORTO; **113**
- Comma 3. MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; **113**
- Comma 4. ESITI E RECLAMI; **113**
4.1 ESITI PROVVISORI; **113**

4.2 RECLAMI; 113

4.3 ESITI DEFINITIVI; 113

4.4 DATE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI; 114

Comma 5. EROGAZIONE; 114

SEZIONE XI. CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE – ANNO 2021/22

RINVIATA AD APPOSITO BANDO A MARZO 2021

SEZIONE XII. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI" E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DENOMINATO "REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (GDPR); 115

ART. 38 CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE AUTOCERTIFICATE E SANZIONI; 118

Comma 1. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; 118

Comma 2. SANZIONI; 118

ART. 39 REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO E DEL SERVIZIO ABITATIVO A SEGUITO DI VERIFICA DI MERITO, RINUNCIA E PERDITA REQUISITI; 119

Comma 1. VERIFICA DELL'ISCRIZIONE E DEL MERITO; 119

Comma 2. REVOCA DEL BENEFICIO; 119

2.1 PRIMI ANNI MANCANZA DI MERITO; 119

2.2 PRIMI ANNI E ANNI SUCCESSIVI PERDITA REQUISITI; 119

Comma 3. RESTITUZIONE BENEFICI: MODALITA'; 120

Comma 4. COMUNICAZIONE ALL'ATENEO E ISCRIZIONE A RUOLO; 120

Comma 5. REVOCHE DI ULTERIORI SERVIZI E BENEFICI; 120

TABELLE

- **TABELLA A1: NUOVO ORDINAMENTO TEMPO PIENO - CONFERMA BENEFICI PER MERITO; 121**
- **TABELLA A2: NUOVO ORDINAMENTO-TEMPO PIENO; 122**
- **TABELLA B: NUOVO ORDINAMENTO-TEMPO PARZIALE; 123**
- **TABELLA C: ELENCO DEI PAESI STRANIERI PARTICOLARMENTE POVERI O IN VIA DI SVILUPPO; 124**

GUIDA ALLA LETTURA DEL BANDO

Gentile studente,

Ecco alcune indicazioni che ti potranno essere utili nella lettura.

Ogni sezione del bando è di diverso colore:

SEZIONE I. DESTINATARI

SEZIONE II. DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE III. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRIMI ANNI

SEZIONE IV. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI

SEZIONE V. SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE

SEZIONE VI. DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

SEZIONE VI. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

SEZIONE VIII. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI

SEZIONE IX. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO ABITATIVO

SEZIONE X. PREMIO DI LAUREA

SEZIONE XI. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

SEZIONE XII. DISPOSIZIONI FINALI

TABELLE

Il bando è strutturato in modo tale che tu non sia tenuto a leggerlo integralmente. Dovrai **leggere necessariamente** quanto contenuto nelle **sezioni I “Destinatari”, II “Disposizioni Generali: Requisiti Richiesti e presentazione della domanda” e XI “Disposizioni finali”**. Fra le **altre sezioni**, invece, dovrai **leggere soltanto quelle che ti interessano in base alla tipologia di domanda che vuoi presentare**.

Il testo è suddiviso in sezioni e articoli.

Le note sono indicate a fondo pagina

Ecco una legenda relativa ai simboli utilizzati:

 **ATTENZIONE** segnala informazioni di rilievo

Non scordarti di consultare gli **allegati**. Ti segnaliamo in particolare le tabelle relative al merito scolastico.

A pag. 133 trovi inoltre uno schema riepilogativo di tutte le **scadenze**.

Buona lettura

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL SITO

www.edisu.piemonte.it

O CONTATTACI ATTRAVERSO IL SERVIZIO TICKETING

al quale potrai accedere dalla sezione “contatti” del sito

Facebook: edisupiemonte



Si consiglia allo studente di non delegare ad altre persone la richiesta di informazioni, ma di contattarci personalmente.

Ricordiamo che la borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze e, quindi, l'importo percepito non deve essere inserito nelle dichiarazioni IRPEF e non inficia sulla somma complessiva per essere considerato “familiare a carico”.

Si ricorda anche che l'importo di servizio abitativo eventualmente decurtato dall'importo lordo di borsa di studio degli studenti fuori sede può essere portato in detrazione IRPEF al 19% con il codice 18.

SEZIONE I - DESTINATARI

Si specifica che anche le informazioni non inserite nei commi o presenti nei riquadri costituiscono disposizioni di bando.

ART. 1: CORSI E ATENEI PER I QUALI SONO CONCESSI I BENEFICI

Art. 1 comma 1. CORSI

Possono **concorrere per l'assegnazione della borsa di studio e, se fuori sede, del servizio abitativo** gli studenti italiani e internazionali in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi articoli 6 (requisiti generali), 9 (primi anni), 14 (anni successivi), 19 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale), 24 (dottorati e scuole di specializzazione), 29 (studenti diversamente abili) e 30 e 31 (studenti internazionali), iscritti per l'anno accademico 2020/21 presso gli Atenei piemontesi, indicati al comma successivo, alle seguenti tipologie di corso:

1. laurea;
2. laurea magistrale a ciclo unico;
3. laurea magistrale (D. M. 270/04);
4. corsi di dottorato di ricerca (D. Lgs. 210/98) che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private¹;
5. scuole di specializzazione che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

Le borse di studio si riferiscono all'a.a. 2020/21. Per quanto riguarda gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, le borse di studio possono essere concesse a coloro che risultino con un'iscrizione attiva all'anno accademico di riferimento della relativa scuola².

Gli studenti iscritti ad un ulteriore semestre oltre la durata legale del corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale sono esonerati dagli Atenei al pagamento delle tasse, pertanto, Edisu non procederà alla verifica delle iscrizioni all'anno accademico 2020/2021 per questi studenti.

Art. 1 comma 2. ATENEI

Possono concorrere per l'assegnazione dei benefici gli studenti iscritti ad Atenei Piemontesi, SSML (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici), Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA con sede legale in Piemonte (di seguito definiti Atenei).

Gli studenti iscritti ai Conservatori ed agli istituti Coreutici, ai sensi del DM 28/9/2011, possono anche essere iscritti ad un Ateneo, e pertanto possono richiedere la borsa di studio in qualità di iscritti al Conservatorio/istituto Coreutico o all'Ateneo, a loro scelta. Ai sensi della normativa vigente³ tutti gli altri studenti possono invece essere iscritti o avere carriere attive solamente presso un Ateneo Italiano.

Art. 1 comma 3. SEDI DI CORSO

Ai fini della richiesta dei benefici sono riconosciute tutte le sedi di corso attivate dagli Atenei di cui al precedente comma 2.

Art. 1 comma 4. RIPARTIZIONE BORSE E POSTI LETTO

Le **graduatorie definitive di borsa di studio** vengono formulate in modo da erogare a ciascun Ateneo la medesima percentuale di borse in rapporto agli aventi diritto, con l'eccezione dei corsi di dottorato e di scuola di specializzazione per i quali le borse vengono assegnate in base al numero di domande regolarmente presentate per l'a.a 2020/21⁴ a prescindere dai requisiti.

Le borse vengono ripartite in base ai seguenti criteri:

1. 15%, secondo l'ordine di graduatoria definito all'art. 11 comma 1, per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato e scuole di specializzazione che presentano Domanda Standard.
2. 85%, secondo l'ordine di graduatoria definito all'art. 16 comma 1, per gli studenti iscritti:

¹ Criteri della Regione Piemonte per la pubblicazione da parte di EDISU dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'a.a. 2020/21 approvati con DGR 28 - 1594 del 26 giugno 2020

² Criteri Regionali 2020/21, sez. Il punto 4.

³ R.D. n. 1592/1933, Legge n. 398/1989, Legge n. 210/1998, DM 309/1999, Circolare ministeriale prot. N. 17188/2009, Legge n.240/2010, D.M. 28/09/2011

⁴ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VII art. 2

- a. agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale che confermano i benefici per merito (art. 14 comma 1.2),
- b. ai primi anni dei corsi di laurea magistrale che confermano i benefici per merito (art. 9 comma 1) anche con richiesta di settimo semestre più primo anno di laurea magistrale (art 21);
- c. agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato e scuola di specializzazione che presentano Domanda Standard (art. 14 comma 1.1 e art. 26 comma 1).

Le **graduatorie definitive di servizio abitativo** vengono formulate con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio, in modo da distribuire per ogni sede tra gli Atenei i posti letto indicati sul bando di concorso, mantenendo la stessa percentuale in rapporto agli aventi diritto e garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

Per ogni sede i posti letto disponibili vengono ripartiti in basi ai seguenti criteri:

1. 15%, secondo l'ordine di graduatoria definito all'art. 11 comma 1, per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale. Il numero di posti letto così individuato viene ulteriormente suddiviso riservando il 15% agli studenti con cittadinanza Extra UE con nucleo familiare residente in un Paese Extra UE e agli studenti titolari di Protezione Internazionale mentre il restante 85% agli studenti con cittadinanza italiana e UE e agli studenti con cittadinanza Extra UE con nucleo familiare in un Paese UE.
2. 85%, secondo l'ordine di graduatoria definito all'art. 16 comma 1, per gli studenti iscritti:
 - a. agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale che confermano i benefici per merito (art. 14 comma 1.2),
 - b. ai primi anni dei corsi di laurea magistrale che confermano i benefici per merito (art. 9 comma 1) anche con richiesta di settimo semestre più primo anno di laurea magistrale (art 21);
 - c. agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che presentano Domanda Standard (art. 14 comma 1.1).

Non sono previste riserve di posti letto per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione. Pertanto, viene prevista solo la possibilità di confermare il posto agli studenti già assegnatari per l'a.a 2019/20 in qualità di dottorato o scuola di specializzazione. Agli altri studenti, idonei di servizio abitativo e vincitori di borsa di studio che avranno presentato l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso, sarà corrisposto l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo.

ART. 2: DURATA DEI BENEFICI

I benefici sono concessi per la **prima iscrizione** ad ogni livello di corso secondo le seguenti durate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

Tipologia di iscrizione	Durata dei benefici
Iscritti a corsi di laurea a tempo pieno	A partire dall'anno di prima immatricolazione, sei semestri più un ulteriore semestre aggiuntivo (di seguito denominato settimo semestre) in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2020.
Iscritti a corsi di laurea a tempo parziale	A partire dall'anno di prima immatricolazione, sei semestri. Possono richiedere solo la borsa, non il servizio abitativo.
Iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico a tempo pieno	A partire dall'anno di prima immatricolazione, un periodo pari alla durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un ulteriore semestre aggiuntivo, in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2020.
Iscritti a corsi di laurea magistrale a tempo pieno⁵	A partire dall'anno di prima immatricolazione, quattro semestri più un semestre aggiuntivo (di seguito denominato quinto semestre) in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2020.
Iscritti a corsi di dottorato di ricerca⁶ o scuole di specializzazione, che non beneficiano della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private	A partire dall'anno di prima immatricolazione, un periodo di tempo pari alla durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

La durata dei benefici per gli studenti diversamente abili è indicata all'art. 29 comma 1.



Gli iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico NON possono beneficiare della borsa di studio.

⁵ D.M. 509/99, D. M. 270/04.
⁶ D.Lgs. 210/98.

ART. 3: CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Le domande che non vengono compilate e trasmesse secondo le modalità previste dal presente bando verranno considerate esclusivamente come prove di compilazione, ma non saranno acquisite ai fini del concorso.

Le modalità di presentazione della domanda per gli studenti internazionali Extra-UE o UE con nucleo familiare residente all'estero sono indicate agli artt. 30 e 31.

Art.3 comma 1. CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE

I seguenti casi costituiscono cause di non ammissione ai benefici.

- 1. Il mancato rispetto delle scadenze di presentazione della domanda** completa previste dal presente bando agli artt. 10 comma 2 (primi anni), 15 comma 2 (anni successivi), 20 comma 2 (settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale), 25 comma 3 (dottorati e scuole di specializzazione) e 36 comma 3 (premio di laurea).
- 2. La mancata trasmissione online della domanda** (anche nel caso di parziale o completa compilazione online della stessa) per gli studenti che compilano con **PIN o SPID**.
- 3. L'iscrizione a un corso di laurea** (di primo livello) o **laurea magistrale a ciclo unico**, pur essendo **già in possesso di un titolo di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento⁷ e diploma universitario** (corsi pre-riforma dei cicli universitari), ad eccezione dell'iscrizione al Conservatorio per il quale vige quanto stabilito dall'art. 1
- 4. L'iscrizione a un corso di laurea magistrale, pur essendo già in possesso di un titolo di laurea specialistica o magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento e diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari)**, ad eccezione dell'iscrizione al Conservatorio o istituto Coreutico.
- 5. L'iscrizione a un corso dottorato pur avendo già beneficiato alla borsa di studio per un corso di specializzazione, e viceversa, limitatamente al numero di anni per i quali si è beneficiato della borsa.**
- 6. L'iscrizione nell'a.a. 2020/21 al primo anno di un corso del medesimo livello dopo aver rinunciato agli studi dalla precedente carriera presso qualsiasi Ateneo italiano**, anche in anni accademici precedenti al 2019/20. Fanno eccezione gli studenti nelle condizioni previste dall'art. 9 comma 2 qualora le convalide permettano la modifica dell'anno accademico di prima immatricolazione convenzionale ad un anno successivo di corso.
- 7. L'iscrizione, dopo rinuncia agli studi o decadenza, ad un anno di corso per il quale si è già beneficiato di borsa EDISU Piemonte o di altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano.**
- 8. L'iscrizione a corsi singoli**
- 9. L'iscrizione a corsi del Conservatorio per i quali non è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.**
- 10. Il beneficiare di altra analoga borsa di studio⁸ da parte di enti pubblici o privati, a eccezione delle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti⁹.**
- 11. L'aver subito negli anni accademici precedenti la revoca totale del beneficio di cui al presente bando, con l'applicazione della sanzione amministrativa¹⁰.**
- 12. L'aver subito la decadenza dal beneficio a seguito di accertamento economico ai sensi del "Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte".**
- 13. Relativamente alla richiesta di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di servizio abitativo a seguito di un provvedimento ai sensi di quanto previsto dal Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i.**
- 14. Relativamente alla richiesta sia di borsa di studio sia di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di benefici Edisu a seguito di un provvedimento ai sensi di quanto previsto del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i.**

⁷ D.M. 509/99.

⁸ Per analoga è da intendersi basata su requisiti di reddito e merito

⁹ D.P.C.M. 9/4/01, art. 10 c. 1.

¹⁰ D.Lgs. 68/12, art. 10 c.3.

Art. 3 comma 2. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

I seguenti casi costituiscono cause di esclusione dai benefici.

1. Per gli studenti che fanno domanda con un **Codice Utente 2020/21** (art. 7 comma 1.1):
La mancanza dei seguenti allegati trasmessi online unitamente alla domanda entro la scadenza:
 - modulo di domanda, leggibile e firmato dal richiedente, in formato PDF(art. 7. Comma 1.1.);
 - copia fronte/retro del documento d'identità del richiedente, leggibile e in corso di validità, in formato PDF8art. 7 comma 1.1.);La difformità fra i dati dichiarati nella domanda e la documentazione allegata alla stessa.
2. **Per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE, la mancata consegna allo sportello o la spedizione postale della documentazione richiesta** secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 31 commi 1.1 (primi anni con visto d'ingresso per iscrizione a.a. 2020/21), 1.2 (primi anni regolarmente soggiornanti in Italia)
3. **Le dichiarazioni mendaci accertate d'ufficio¹¹.**
4. **La mancanza dei requisiti economici previsti dall'art. 6.**
5. **La presentazione di un ISEE Universitario** (ISEE Parificato per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE e studenti Ue con famiglia residente all'estero) o **ISEE per Dottorati con caratteristiche difformi** rispetto a quelle indicate all'art. 6.
6. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, **la mancanza dei requisiti di merito** previsti all'art. 14 comma 2 o, per gli studenti disabili, all'art. 29 comma 3.2.
7. **Il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2020/21 con il pagamento di quanto dovuto entro la scadenza prevista dal proprio Ateneo** e in ogni caso **entro il 30 novembre 2020** (fa eccezione quanto disposto all'art. 10 comma 3 per gli studenti che si iscrivono a un primo anno di laurea magistrale e quanto disposto dall'art 14 commi 2 e 4 per i trasferimenti e passaggi di corso) ed entro il 3 maggio 2021 per dottorati e scuole di specializzazione
8. **La rinuncia agli studi in anni accademici precedenti**, in qualsiasi Ateneo italiano, **se lo studente si iscrive a un primo anno**. Fanno eccezione gli studenti nelle condizioni previste dall'art. 9 comma 2 qualora le convalide permettano la modifica ai fini borsa dell'anno accademico di prima immatricolazione con conseguente collocazione in un anno successivo.
9. **La mancata compilazione e trasmissione online dei reclami** se necessaria per sanare i dati errati o modificati da EDISU a seguito dei controlli con gli Atenei in sede di graduatoria provvisoria. I reclami devono essere presentati entro i termini e secondo le modalità indicate agli artt. 7 comma 6, 11 comma 3 (primi anni), 16 comma 4 (anni successivi), 21 comma 3.2 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale), 26 comma 3 (dottorati e scuole di specializzazione), 36 comma 4.2 (premio di laurea)¹²
10. **L'ottenimento di analogo beneficio** (assegni, borse di studio, posti letto gratuiti...) da parte di altri enti pubblici o privati senza che lo studente abbia dichiarato di optare per uno dei benefici (fanno eccezione le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca di borsisti)¹³.
11. **Limitatamente al servizio abitativo e al relativo importo**, la vincita di **una borsa INPS** per l'accesso gratuito o a tariffa ridotta presso un collegio universitario (Einaudi, Camplus ecc.)
12. **La rinuncia agli studi durante l'a.a. 2020/21** precedente al 1° giugno 2021, per quanto attiene ai vincitori iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Per i vincitori iscritti al dottorato si rimanda all'art 24 comma 2.
13. **Il trasferimento presso Atenei non piemontesi durante l'a.a. 2020/21.**
14. Il trasferimento da qualsiasi Ateneo italiano o il passaggio di corso all'interno del proprio Ateneo se questo determina il mancato riconoscimento dei crediti necessari per soddisfare i requisiti di merito richiesti all'art. 14 commi 2 e 4 o, per gli studenti disabili, all'art. 29 comma 3.2.
15. Il congelamento o sospensione della carriera universitaria nel corso dell'anno accademico
16. **La mancata restituzione della borsa di studio e/o del valore del servizio abitativo revocati o di altri benefici, o servizi revocati** ovvero altre **pendenze economiche** nei confronti di EDISU Piemonte.
17. **Relativamente alla richiesta di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di servizio abitativo** a seguito di un provvedimento ai sensi di quanto indicato del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i..
18. **Relativamente alla richiesta sia di borsa di studio sia di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di benefici Edisu** a seguito di un provvedimento ai sensi di quanto indicato del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i..

Qualora EDISU accerti l'esistenza di tali condizioni di non ammissione o esclusione nel corso di controlli successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i benefici fruiti verranno revocati (art. 39). Edisu potrà effettuare controlli anche su benefici erogati in anni accademici precedenti al 2020/2021 e procedere all'eventuale revoca di quanto fruito (art. 39).

¹¹ D.P.R. 445/00, art. 75.

¹² D.P.R. 445/00, art. 71 c. 3.

¹³ D.P.C.M. 9/4/01, art. 10 c. 1.

ART. 4: TIPOLOGIE DI STUDENTE AI FINI BORSA

L'importo della borsa di studio è diversificato in base alle seguenti tipologie di studenti.

In sede	<ol style="list-style-type: none">1. Residenti nel Comune in cui ha sede il proprio corso di studi.2. Frequentanti corsi teledidattici a distanza attivati da Atenei piemontesi.3. Sottoposti a regime di detenzione. <p>Tali studenti possono richiedere la sola borsa di studio, senza il servizio abitativo.</p>
Pendolare	<p>Residenti in un Comune diverso da quello in cui ha sede il proprio corso di studi, il quale può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti.</p> <p>Tali studenti possono richiedere la sola borsa di studio, senza il servizio abitativo.</p>
Fuori sede	<p>Residenti in un Comune diverso da quello in cui ha sede il proprio corso di studio, il quale non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti.</p> <p>Tali studenti possono richiedere:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il servizio abitativo presso le residenze EDISU e la borsa di studio;2. la sola borsa di studio. Informazioni in merito ai requisiti, alle modalità e tempistiche per ottenere l'importo di sola borsa da fuori sede sono disponibili all'art. 5 comma 1.2 punto b e all'art. 8 comma 2 "Modalità di presentazione e scadenze dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso"

Si specifica che lo studente internazionale Ue ed Extra-Ue con famiglia interamente residente all'estero mantiene lo status di fuori sede indipendentemente dal fatto che assuma o meno la residenza anagrafica in Italia, qualora presenti la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso ai sensi del successivo art. 8 comma 2.

Qualora lo studente assuma la residenza anagrafica in Italia, e questa sia la stessa di almeno un componente del proprio nucleo familiare (genitore, zio, cugino, fratello, ecc...) che produca reddito di qualsiasi natura, la tipologia dello studente verrà considerata in base alla residenza anagrafica assunta in Italia.

Edisu recepirà tutte le eventuali deroghe ai requisiti per la condizione di fuori sede che venissero previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2020/21.



Il tempo di percorrenza è calcolato utilizzando i tempi definiti dalle società che gestiscono i mezzi di trasporto. Solo per i Comuni della Regione Piemonte, tali tempistiche sono recepite dal sistema Pronto TPL della Regione Piemonte che deve quindi essere utilizzato come riferimento, o da analoghi sistemi di rilevazione quali Google e orari ferroviari presso siti di trasporti locali.

I percorsi presi in considerazione sono quelli compresi tra la stazione ferroviaria o degli autobus del Comune di residenza dello studente e quella del Comune sede di Studi, in aggiunta all'eventuale percorso a piedi di connessione tra due fermate. Sono esaminati solo i percorsi che garantiscono, nel più breve tempo possibile, l'arrivo dello studente nel Comune sede di studi entro le ore 8 del mattino e il rientro dello studente nel Comune di residenza entro le ore 20 alla sera. Per il Comune di Torino la stazione ferroviaria di riferimento è la Stazione di Porta Nuova.

Ai fini del calcolo, vengono osservati soltanto i Comuni e non sono prese in considerazione eventuali località e frazioni ad essi appartenenti.

In caso di residenza in un Comune di una regione confinante con il Piemonte si farà riferimento convenzionalmente all'orario ferroviario. Per il Comune di Milano la stazione di riferimento è la Stazione Centrale.

ART. 5: IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO

L'importo della borsa¹⁴ è determinato secondo le modalità descritte nei successivi commi sulla base della tipologia di studente (art. 4) e dell'ISEE Universitario/Parificato/per Dottorati (art. 6). Per gli studenti vincitori in qualità di **primo anno di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico la prima rata corrisponde al 25% dell'intero importo**, mentre per gli studenti vincitori in qualità di **anni successivi al primo la prima rata è pari al 50% dell'intero importo**.

Gli studenti **vincitori** di borsa di studio possono accedere alle mense Edisu o ai servizi alternativi convenzionati con Edisu, alla tariffa corrispondente alla fascia 1, che per l'a.a. 2020/21 ammonta a € 2,50 per un pasto completo.



*Per gli studenti che presentano domanda per il **solo ulteriore semestre** del proprio corso gli importi, e detrazioni relative a servizio abitativo e contributo servizio ristorazione, sono dimezzati.
Per gli studenti vincitori di benefici relativi al settimo semestre e primo anno di laurea magistrale si rimanda alla sezione V.*

In caso di esaurimento delle disponibilità finanziarie:

1. gli studenti iscritti ad **anni successivi** al primo, risultati **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa, sono ammessi¹⁵ a fruire gratuitamente di un pasto giornaliero nelle mense EDISU o nei servizi alternativi nel corso dell'anno solare 2021, a partire da gennaio. Gli studenti che presentano domanda per il solo ulteriore semestre del proprio corso possono usufruire del pasto giornaliero gratuito fino al 31 marzo 2021. In caso di circostanze che impediscano la fruizione del pasto giornaliero gratuito (quali la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, svolgimento di tirocini o altro) il valore dei pasti non viene in nessun caso monetizzato;
2. gli studenti iscritti ai **primi anni**, risultati **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa, possono consumare i pasti nelle mense EDISU o nei servizi alternativi alla tariffa della fascia 1, che per l'anno accademico 2020/21 ammonta a € 2,50 per il pasto completo¹⁶;
3. agli studenti richiedenti il servizio abitativo, risultati idonei nella graduatoria definitiva di borsa, è riconosciuto, qualora disponibile, un posto letto nelle residenze EDISU o convenzionate con l'Ente.

Art. 5 comma 1. STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO

Art. 5 comma 1.1. STUDENTI IN SEDE E PENDOLARI

La borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro, al netto di € 150,00 quale contributo per il servizio ristorazione presso le mense EDISU o nei servizi alternativi¹⁷.

Tipologia studente	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.794,00 ¹⁸	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.794,00
	IN SEDE	€ 1.832,00
PENDOLARE	€ 2.749,00	€ 2.169,00

Rientrano nella tipologia di studente "IN SEDE" ai fini dell'importo di borsa di studio anche¹⁹:

1. gli studenti che risultano **vincitori** nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rifiutano il posto letto in fase di accettazione online o non trasmettono la procedura di accettazione;
2. gli studenti che risultano **vincitori** nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rinunciano al medesimo al momento dell'assegnazione della residenza (o non si presentano alla residenza assegnata nei termini previsti);
3. gli studenti che risultano **idonei** nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma dichiarano di non essere interessati in fase di dichiarazione di interesse o non trasmettono la procedura di dichiarazione di interesse;
4. gli studenti che risultano **idonei** nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rinunciano al posto letto attribuito in fase di "esiti della dichiarazione di interesse" (rinunciano al medesimo al momento dell'assegnazione della residenza o non si presentano alla residenza assegnata nei termini previsti);
5. gli studenti che prendono possesso della camera assegnata (check-in) ma **rinunciano al servizio abitativo entro 30 giorni dal check-in**. Dovranno inoltre pagare il periodo fruito in residenza a € 7,57 al giorno
6. Gli studenti **vincitori di borsa INPS per l'assegnazione gratuita di un posto letto** presso un collegio universitario

¹⁴ D.M. 218/2018 e Criteri Regionali 2020/21 allegato A

¹⁵ D.P.C.M. 9/4/01, art. 11 c. 4.

¹⁶ D.P.C.M. 9/4/01, art. 11 c. 4 e Criteri Regionali 2020/21 sez. III art. 1 c. 6

¹⁷ Criteri Regionali a.a. 2020/21 Sez. III art. 1 c. 6

¹⁸ Pari ai 2/3 del limite di riferimento.

¹⁹ Criteri Regionali 2020/21 Sez. III art. 1 c.5

Art. 5 comma 1.2. STUDENTI FUORI SEDE

Art. 5 comma 1.2. Studenti fuori sede che richiedono il servizio abitativo presso le residenze EDISU punto A

La borsa consiste nella:

1. erogazione di un importo in denaro, al netto di € 150,00 quale contributo per il servizio ristorazione presso le mense EDISU o nei servizi alternativi.
2. assegnazione di un posto letto per 11 mesi nelle Residenze EDISU o convenzionate con l'Ente, il cui valore è quantificato in € 2.500,00 oneri fiscali esclusi.

L'importo effettivo della borsa, riportato dalla tabella sottostante è indicato al lordo degli oneri fiscali e non comprende il valore relativo al servizio abitativo in quanto quest'ultimo viene goduto sotto forma di assegnazione di un posto letto.

IMPORTO FUORI SEDE STUDENTI RICHIEDENTI SERVIZIO ABITATIVO - ASSEGNATARI	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.794,00²⁰	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.794,00
Importo borsa	€ 2.608,00	€ 1.725,00

Concorrono per un **importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del posto letto** non fruito solo ed esclusivamente gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

1. Studenti risultati **idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ai quali non è stato "attribuito" un posto letto in sede di dichiarazione di interesse pur avendo dichiarato il loro interesse**, e che pertanto non possono beneficiare del servizio per esaurimento dei posti letto disponibili (art. 33 commi 1 e 2).
2. Studenti risultati vincitori o idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo, che hanno compilato l'accettazione o la dichiarazione di interesse, accettando il posto letto con:
 - l'Opzione Erasmus con soggiorno estero pari o superiore a 8 mesi (art. 33 comma 4.1), i quali devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2;
 - l'Opzione Renato Einaudi (art. 33 comma 5), i quali non devono autocertificare l'onerosità del domicilio.
3. Studenti richiedenti il servizio ma frequentanti sedi corso prive di residenze EDISU, i quali non devono autocertificare l'onerosità del domicilio.

Al fine di ricevere l'**importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del posto letto** non fruito indicato nella tabella sottostante, **tutte le tipologie devono** risultare vincitori nelle graduatorie definitive di borsa di studio e **aver presentato la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso** (art. 8 comma 2).

IMPORTO FUORI SEDE STUDENTI RICHIEDENTI SERVIZIO ABITATIVO - NON ASSEGNATARI	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.794,00²¹	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.794,00
Importo borsa	€ 5.108,00	€ 4.225,00



Al fine di ricevere la borsa di studio con l'importo da fuori sede, tutti gli studenti fuori sede che non sono ospiti di una residenza EDISU, siano essi di provenienza **UE, Extra-UE con famiglia in Italia, Europa o Paese Extra Europeo, devono autocertificare l'onerosità del domicilio** secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 8 comma 2. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà loro corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari.

²⁰ V. nota 16.

²¹ V. nota 14

TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTI*

(gli importi per gli ultimi semestri sono dimezzati)

			ISEE Universitario ≤ 15.792,00	ISEE Universitario > 15.794,00
VINCITORI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI SERVIZIO ABITATIVO	ACCETTANO TRAMITE PROCEDURA ONLINE	PROCEDONO CON L'ASSEGNAZIONE ED ENTRANO IN RESIDENZA	€ 2.608,00	€ 1.725,00
		RINUNCIANO AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE o ENTRO 30 GIORNI DALL'INGRESSO IN RESIDENZA (CHECK IN)	€ 1.832,00 Derubricato a IN SEDE	€ 1.471,00 Derubricato a IN SEDE
		RINUNCIANO AL POSTO LETTO DOPO 30 GIORNI DALL' INGRESSO IN RESIDENZA MA ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO	€ 2.821,00 Importo fuori sede non richiedenti servizio abitativo	€ 2.206,00 Importo fuori sede non richiedenti servizio abitativo
		RINUNCIANO AL POSTO LETTO DOPO 30 GIORNI DALL'INGRESSO IN RESIDENZA MA OLTRE I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO	€ 2.749,00 Importo pendolare	€ 2.169,00 Importo pendolare
	NON ACCETTANO O NON TRASMETTONO LA PROCEDURA ONLINE		€ 1.832,00 Derubricato a IN SEDE	€ 1.471,00 Derubricato a IN SEDE
IDONEI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI SERVIZIO ABITATIVO	DICHIARANO L'INTERESSE TRAMITE PROCEDURA ONLINE	"ATTRIBUITO" IN SEDE DI ESITI DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE E INGRESSO IN RESIDENZA	€ 2.608,00	€ 1.725,00
		"ATTRIBUITO" IN SEDE DI ESITI DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE MA RINUNCIA/MANCATO INGRESSO IN RESIDENZA o RINUNCIA ENTRO 30 GIORNI DA INGRESSO (CHECK IN)	€ 1.832,00 Derubricato a IN SEDE	€ 1.471,00 Derubricato a IN SEDE
		"NON ATTRIBUITO" IN SEDE DI ESITI DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE E INSERIMENTO IN SCORRIMENTO**	€ 5.108,00	€ 4.225,00
	DICHIARANO DI NON ESSERE INTERESSATI O NON TRASMETTONO LA PROCEDURA ONLINE		€ 1.832,00 Derubricato a IN SEDE	€ 1.471,00 Derubricato a IN SEDE

*Al fine di ricevere l'importo da fuori sede, in caso di vincita di borsa di studio, tutti gli studenti fuori sede che non sono ospiti di una residenza EDISU devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le tempistiche e le modalità indicate all'art. 8 comma 2. Diversamente, in caso di vincita di borsa, verrà loro corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari.

**Se il posto letto venisse assegnato per scorrimento e accettato l'importo di borsa subirà la detrazione del valore del servizio abitativo calcolato in € 227,27 al mese (il mese viene conteggiato se lo studente entra in residenza fino al 15° giorno del mese). Maggiori informazioni all'art. 33 comma 3.1.

Art. 5 comma 1.2 Studenti fuori sede che non richiedono il servizio abitativo presso le residenze EDISU punto B

La borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro, al netto di € 150,00 quale contributo per il servizio ristorazione presso le mense EDISU o nei servizi alternativi.

Gli importi di tale borsa sono come quelli indicati nella tabella sottostante solo se lo studente autocertifica l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.

Per gli studenti idonei inseriti nella graduatoria unica di scorrimento vige quanto disposto all'art. 33 comma 3.

IMPORTO FUORI SEDE CHE NON RICHIEDE IL SERVIZIO ABITATIVO	Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.794,00²²	Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.794,00
Importo borsa	€ 2.821,00	€ 2.206,00

Rientrano in questa tipologia anche gli studenti che:

1. hanno **eliminato la richiesta di servizio abitativo** entro le **ore 12 del 3 settembre 2020**;
2. hanno presentato **“rinuncia al posto letto”** entro il **15 settembre 2020**, tramite **reclamo** avverso alla graduatoria provvisoria di servizio abitativo;
3. hanno rinunciato dopo 30 giorni dall'ingresso in residenza (check-in) ma entro i termini per la presentazione della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso;
4. sono risultati esclusi nella graduatoria definitiva di servizio abitativo per altre motivazioni ma vincitori nella graduatoria definitiva di borsa di studio.

Edisu recepirà tutte le eventuali deroghe ai requisiti per la condizione di fuori sede, relativamente ai contratti di locazione della durata di 10 mesi, che venissero previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2020-21 anche a seguito di nuove emergenze sanitarie.



*Al fine di ricevere la borsa di studio con l'importo da fuori sede di cui ai punti a e b del comma 1, tutti gli studenti fuori sede, siano essi di provenienza **UE, Extra-UE con famiglia in Italia, Europa o Paese Extra Europeo, devono autocertificare l'onerosità del domicilio** secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 8 comma 2. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà loro corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari.*

Art. 5 comma 2. STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea (di primo livello) a tempo parziale²³ possono beneficiare della sola borsa, secondo gli importi indicati nella tabella sottostante.

Gli studenti fuori sede, al fine di ottenere il relativo importo, devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.

Tipologia studente	ISEE Universitario/Parificato ≤ € 15.794,00²⁴	ISEE Universitario/Parificato > € 15.794,00
In sede	€ 433,00	€ 292,00
Pendolare	€ 554,00	€ 369,00
Fuori sede	€ 1.007,00	€ 634,00

Alla data del **30 novembre 2020 verranno effettuate le verifiche in merito all'iscrizione e al tipo di impegno**. Agli studenti che a tale data risulteranno iscritti a tempo parziale, qualora risultino vincitori di borsa di studio nelle graduatorie definitive, verrà erogato l'importo sopra indicato e non verrà effettuata nessuna integrazione qualora, dopo tale data, modificchino la tipologia di impegno da “tempo parziale” (part time) a “tempo pieno” (full time).

Ricordiamo che la borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze e, quindi, l'importo percepito non deve essere inserito nelle dichiarazioni IRPEF e non inficia sulla somma complessiva per essere considerato “familiare a carico”.

Si ricorda anche che l'importo di servizio abitativo eventualmente decurtato dall'importo lordo di borsa di studio degli studenti fuori sede può essere portato in detrazione IRPEF al 19% con il codice 18.

²² Pari ai 2/3 del limite di riferimento.

²³ D.M. 509/99, art. 11.

²⁴ Pari ai 2/3 del limite di riferimento.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6: REQUISITI GENERALI

Lo studente che vuole richiedere i benefici previsti dal presente bando deve essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti economici e di merito di seguito indicati.

Art. 6 comma 1. REQUISITI ECONOMICI GENERALI

Le condizioni economiche dello studente sono individuate, in materia di ISEE, dal D.P.C.M. 159/2013, dall'art. 10 del D.Lgs. 147/2017, dalle modifiche normative introdotte rispettivamente dal DL 4/2019, dal DL 34/2019 e dal DM 347/2019, nonché sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.



Le informazioni di seguito riportate NON si devono in alcun modo ritenere sostitutive alla normativa vigente in materia di compilazione dell'ISEE Universitario (DPCM 159/2013, dall'art. 10 del D.Lgs. 147/2017, dalle modifiche normative introdotte rispettivamente dal DL 4/2019, dal DL 34/2019 e dal DM 347/2019 e dal DPCM 09.04.2001).

Per poter fare richiesta dei benefici erogati da EDISU Piemonte quali borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea, **all'atto di compilazione della domanda** lo studente deve essere **in possesso** di:

- un'attestazione **ISEE Universitario senza annotazioni di omissioni/difficoltà** o ricevuta attestante l'avvenuta presentazione e sottoscrizione della DSU al CAAF senza la relativa elaborazione dell'attestazione da parte dell'INPS;
- un'attestazione **ISEE Parificato** o ricevuta attestante l'avvenuta prenotazione di un appuntamento al CAAF per l'elaborazione dell'ISEE Parificato oppure richiesta di elaborazione della medesima attestazione tramite procedura a distanza o con delega (per ulteriori informazioni visitare la sezione Borsa di Studio>studenti internazionali Extra-Ue del sito www.edisu.piemonte.it).

L'ISEE Universitario o Parificato del nucleo familiare **non può superare il limite di € 23.626,00.**

Sono comunque esclusi dai benefici previsti dal presente bando gli studenti per i quali l'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente** (di seguito indicato come ISPE, equivalente all'indicatore denominato ISPEUP in caso di ISEE Parificato) **superi il limite di € 51.362,00.**²⁵

L'**ISPE si calcola dividendo** l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (di seguito indicato come **ISP**) o l'Indicatore della Situazione Patrimoniale integrato con criteri D.P.C.M. 9 aprile 2001 (di seguito indicato come **ISPU**) **per la scala di equivalenza (SE)** indicata nell' ISEE Universitario/Parificato.

Requisiti	REDDITO	PATRIMONIO
	ISEE Universitario ≤ € 23.626,00	ISPE ≤ € 51.362,00

Tutti gli studenti richiedenti borsa di studio e, se fuori sede, servizio abitativo per l'a.a. 2020/2021 devono **OBBLIGATORIAMENTE essere in possesso**, a pena di esclusione dal concorso, di un'attestazione **ISEE Universitario o Parificato**. L'attestazione ISEE Universitario/Parificato deve pertanto essere sottoscritta nell'anno 2020.

- In caso di **presentazione di ISEE Universitario**, la sottoscrizione della relativa DSU deve necessariamente avvenire entro la scadenza di presentazione della domanda, e deve essere riferita ai redditi conseguiti nell'anno d'imposta 2018 e al patrimonio posseduto al 31 dicembre 2018. L'attestazione non deve riportare annotazioni di omissioni/difficoltà.
- In caso di **presentazione di ISEE Parificato** il rilascio deve avvenire entro il termine per la presentazione dei reclami del beneficio richiesto, e deve essere riferita ai redditi conseguiti nell'anno d'imposta 2018 (o 2019 per i soli studenti internazionali Extra-UE) e al patrimonio posseduto al 31 dicembre 2018 (per maggiori informazioni consultare la sezione relativa agli studenti internazionali, art. 30 e 31).

Per i **soli studenti iscritti ad un corso di dottorato o scuola di specializzazione** si rimanda alla sezione VI art. 24 del presente bando.

²⁵ DM 65/2020

Art. 6 comma 1.1. PRESENTAZIONE ISEE UNIVERSITARIO O ISEE PARIFICATO

In **via esplicativa e non esaustiva** per la richiesta di elaborazione dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) lo studente deve verificare nella tabella sotto riportata la propria condizione familiare, reddituale e patrimoniale.

Tipologia studente	Residenza	Dove sono stati prodotti redditi	Patrimonio immobiliare posseduto in	Tipo ISEE
Studente italiano con famiglia interamente in Italia	Italia	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Universitario
Studente italiano con famiglia in parte in Italia e in parte all'estero (AIRE) ²⁶	Italia/Estero (AIRE)	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Universitario
Studente italiano con famiglia in parte in Italia in parte all'estero (NO AIRE)	Italia/Estero (NO AIRE)	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Parificato
Studente italiano con famiglia interamente estero (sia AIRE, sia NO AIRE)	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato
Studente italiano con famiglia in parte in Italia in parte all'estero, genitori non coniugati di cui uno residente all'estero	Estero/Italia	Estero/Italia	Estero/Italia	ISEE Parificato
Studente italiano all'estero con famiglia in Italia	Italia	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Universitario
Studente internazionale Extra-Ue con famiglia in Italia	Italia	Italia	Italia	ISEE Universitario
Studente internazionale Extra-Ue titolare di protezione internazionale /apolidi	Italia	Nessun riferimento a reddito e patrimonio della famiglia di origine		ISEE Universitario
Studente internazionale Extra-UE con almeno un componente che produce reddito in Italia	Italia (prevale componente che risiede in Italia) – NO CONFERMA DATI	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Parificato (Integrato da ISEE ordinario dei redditi e patrimoni in Italia) e documentazione consolare ai sensi dell'art. 30 del bando
Studente internazionale Extra-UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato e documentazione consolare ai sensi dell'art. 30 del bando
Studente internazionale UE con famiglia in parte in Italia e in parte UE	Italia/Estero	Italia/Estero	Italia/Estero	ISEE Parificato (Integrato da ISEE ordinario dei redditi e patrimoni in Italia) e documentazione tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente (art.30)
Studente internazionale UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato e documentazione tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente (art.30)

²⁶ ai sensi dell'art 27 del PDR 223/89 si veda art. 6 comma 5.

Gli **studenti in regime di protezione internazionale o apolidi** devono essere in possesso di un'ISEE Universitario che terrà conto degli eventuali redditi e patrimoni prodotti e/o posseduti in Italia.



Tali studenti **non** devono fare riferimento alla propria famiglia di origine in quanto il proprio nucleo familiare risulta essere residente in Italia e composto dallo studente richiedente benefici ed eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia anagrafico.

Per gli **studenti internazionali Extra-UE o UE con famiglia all'estero**, vige quanto disposto dall' art. 30 del presente Bando.

Art. 6 comma 1.2. REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2018 PER CALCOLO ISEE

Per la determinazione dell'ISEE Universitario deve essere considerato qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito nell'anno d'imposta 2018, nonché **ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresa la borsa di studio e tutti i contributi EDISU percepiti nell'anno d'imposta 2018 (ad eccezione degli interventi a sostegno degli studenti diversamente abili e rimborsi per Tassa Regionale o rimborso spese viaggio), collaborazioni a tempo parziale presso EDISU, Atenei o altri Enti**, redditi da lavoro dipendente prestati all'estero esclusivamente tassati nello stato estero, gli assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già inclusi nel reddito complessivo).

Per la determinazione dell'**ISEE Parificato**, i **solli studenti internazionali Extra-UE** possono fare riferimento anche ai redditi percepiti nell'anno 2019 (per maggiori informazioni consultare la sezione relativa agli studenti internazionali, al successivo art. 30).



Ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016²⁷, si specifica che gli importi derivanti da **INDENNITÀ di invalidità NON** sono da considerarsi **REDDITI** e pertanto **NON** devono essere indicati nella DSU.

Ai fini della compilazione dell'attestazione ISEE Universitario/Parificato devono essere dichiarati i redditi percepiti **da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE** Universitario/Parificato anche in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e gli stessi non sono assoggettati ai fini IRPEF.

Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) devono essere indicati la consistenza del patrimonio mobiliare (comprensiva della giacenza media) e quella immobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario/Parificato alla data del 31.12.2018²⁸.

Art. 6 comma 1.3. IMPORTI BORSA DI STUDIO PERCEPITI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2018 PER CALCOLO ISEE

Al fine del calcolo dell'**ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per la richiesta della borsa di studio** e, se fuori sede, di servizio abitativo, **l'importo della borsa di studio dell'EDISU Piemonte o di altro ente per il diritto allo studio universitario, percepita nell'anno d'imposta 2018, viene successivamente detratto** dall'Ente erogatore, dividendolo per la scala di equivalenza e in seguito sottraendo il risultato di tale divisione al valore ISEE precedentemente calcolato. **NON possono essere detratti importi relativi agli altri contributi** erogati dall'EDISU oppure importi di borsa di studio percepiti da altri componenti il nucleo familiare ai fini ISEE nel medesimo anno d'imposta diversi dal richiedente benefici.

Art. 6 comma 1.4. NUCLEO FAMILIARE AI FINE ISEE

Si consiglia di controllare la composizione del proprio nucleo familiare attraverso uno **stato di famiglia** aggiornato al momento della presentazione della domanda di borsa di studio, e di recarsi al **CAAF** per la compilazione di una nuova attestazione ISEE Universitario/Parificato qualora risulti esserci una difformità.



Si ricorda che il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario è definito primariamente sulla base del nucleo familiare anagrafico, al quale vanno aggiunti eventuali componenti come il coniuge con residenza diversa o iscritto all'AIRE, nonché il genitore naturale non convivente con il figlio riconosciuto. **Pertanto, è di estrema importanza esplicitare la propria situazione familiare in fase di sottoscrizione della DSU, dal momento che è l'elemento iniziale e fondamentale per la definizione della DSU ed è uno dei pochi elementi ancora dichiarati in autocertificazione sulla base del DPR 445/2000.**

²⁷ Sentenza n. 838, 841 e 842 del 2016

²⁸ Artt. 4 e 5 DPCM 159/2013

Nel caso in cui lo studente non abbia più rapporti con uno dei due genitori, al fine di poter ottenere ugualmente l'ISEE Universitario/Parificato, è necessario che venga prodotta idonea documentazione atta a dimostrare l'**estraneità economica e affettiva del genitore non più convivente** con lo studente. Tali sentenze o relazioni devono essere rilasciate obbligatoriamente da parte del Tribunale competente o dagli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza che hanno in carico il nucleo familiare convivente con lo studente (o da istituzione straniera equivalente in caso di studenti internazionali).



*Gli **studenti in regime di protezione internazionale o apolidi NON** devono fare riferimento alla propria famiglia di origine, ma devono indicare che il proprio nucleo familiare risiede in Italia e che lo stesso risulta composto dallo studente richiedente benefici ed eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia anagrafico.*

Tali studenti devono quindi essere in possesso di un'ISEE Universitario privo di annotazioni di omissioni e/o difformità che terrà conto degli eventuali redditi e patrimoni prodotti e/o posseduti in Italia.

Art. 6 comma 1.5. NUCLEO FAMILIARE “STUDENTE INDIPENDENTE”

Per la concessione della borsa di studio, lo studente costituisce nucleo familiare indipendente²⁹ da quello della famiglia di origine in presenza di **entrambi** i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni effettivi rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- presenza di un'adeguata capacità di reddito³⁰ personale percepito negli anni di imposta **2018³¹** e **2019** non inferiore ad **€ 6.500,00** per **ciascun anno**. Tale importo comprende qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito negli anni d'imposta 2018 e 2019, nonché ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresa la borsa di studio e tutti i contributi EDISU percepiti nell'anno d'imposta 2018 e 2019 (ad eccezione degli interventi a sostegno degli studenti diversamente abili e rimborsi per Tassa Regionale o rimborso spese viaggio), collaborazioni a tempo parziale presso EDISU, Atenei o altri Enti, redditi da lavoro dipendente prestati all'estero esclusivamente tassati nello stato estero, gli assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già inclusi nel reddito complessivo).

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo più nella famiglia d'origine, non possieda i requisiti per essere considerato indipendente, si fa riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui lo studente **coniugato** non raggiunga la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito richiesta per lo *status*, deve essere considerato il reddito personale del proprio **coniuge**³² percepito negli anni d'imposta 2018 e 2019. Qualora anche quest'ultimo non raggiunga l'importo minimo di **€ 6.500,00**, il requisito può essere soddisfatto sommando i redditi dello studente con quelli del proprio coniuge.³³ La DSU, quindi, farà riferimento al solo nucleo familiare che lo studente ha formato con il coniuge escludendo la propria famiglia di origine. In tutti gli altri casi in cui il reddito personale percepito non raggiunga il limite minimo richiesto per gli anni d'imposta 2018 e 2019 (€ 6.500,00 per ciascun anno), lo studente deve fare riferimento alla famiglia di origine escludendo, quindi, il coniuge ed eventuali figli.

Se dallo stato di famiglia anagrafico lo studente indipendente risulta convivere con altre persone, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di tutti i soggetti presenti nel nucleo anagrafico, anche se non sussistono vincoli di parentela.



*Lo studente **SEPARATO** o **DIVORZIATO**, anche se con figli, ma **SENZA** i requisiti per rientrare nello status dello studente indipendente, deve obbligatoriamente fare l'ISEE Universitario con la propria famiglia di origine (comma 1.4).*

²⁹ Art. 8 comma 2 DPCM 159/2013

³⁰ Il reddito percepito deve derivare dal lavoro dipendente o lavoro autonomo (FAQ INPS MB2_14 del 2016)

³¹ FAQ INPS MB2_15 2017

³² FAQ INPS MB2_10 2015

³³ FAQ INPS MB2_13 2016

Art. 6 comma 1.6. CASI CON NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL SOLO STUDENTE

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può comunque presentare un ISEE Universitario relativo unicamente alla sua condizione economica solamente se è **orfano di entrambi i genitori** oppure se si trova in **convivenza anagrafica**, come descritto al successivo comma 1.7.

Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata idonea documentazione comprovante la propria condizione (indicata nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto dal solo studente, titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio > allegati" del sito EDISU).

Art. 6 comma 1.7. CONVIVENZA ANAGRAFICA ai sensi dell'art. 5 DPR 223/89



*Definizione di convivenza anagrafica: un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e aventi la **residenza** al medesimo indirizzo (istituto religioso, casa di cura, caserma, casa circondariale, ecc...).*

In tutti i casi in cui lo studente soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 5 del DPR 223/89, può richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE Universitario/Parificato in convivenza anagrafica presentando idonea documentazione comprovante la propria condizione al CAAF e successivamente ad EDISU Piemonte.

Le categorie previste per la convivenza anagrafica sono:

- appartenente ad un ordine religioso;
- militari;
- comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione.

Nel caso in cui lo studente che si trovi in convivenza anagrafica (militari, comunità di accoglienza o sottoposti a regime di detenzione) sia CONIUGATO, per l'elaborazione dell'attestazione ISEE Universitario deve fare riferimento al nucleo familiare del proprio coniuge ed eventuali figli, così come descritto al precedente comma 1.4. Qualora all'interno della convivenza anagrafica fosse presente il richiedente con il figlio minore, quest'ultimo deve essere considerato componente del nucleo familiare del proprio genitore (indicati nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto dal solo studente, titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio > allegati" del sito EDISU).

Art. 6 comma 2. REQUISITI ECONOMICI CON PRESENTAZIONE DI ISEE UNIVERSITARIO

Per la richiesta di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo lo studente deve obbligatoriamente fare richiesta di un'Attestazione ISEE che si applichi alle Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito indicato come ISEE Universitario)³⁴ nei confronti dello studente richiedente benefici, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), oppure, se in possesso del PIN dispositivo, collegandosi al sito dell'INPS³⁵. Si ricorda che, per ottenere il **rilascio dell'ISEE Universitario** è indispensabile la compilazione del quadro C (Prestazioni Universitarie) della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l'attestazione non deve riportare annotazioni di omissioni/difficoltà.

È possibile compilare la domanda di richiesta dei benefici EDISU se si è in possesso di un'attestazione ISEE Universitario per il soggetto richiedente i benefici, oppure con la sola ricevuta attestante l'avvenuta sottoscrizione della DSU al CAAF³⁶ senza la relativa elaborazione dell'attestazione da parte dell'INPS.



Si ricorda che il rilascio dell'ISEE Universitario NON è immediato.

*Sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, verrà rilasciata **entro dieci giorni lavorativi** un'attestazione contenente il calcolo dell'ISEE e le informazioni usate per ottenerlo.*

Pertanto, si consiglia di non rivolgersi ai CAAF nei giorni immediatamente precedenti le scadenze di richiesta benefici riportati nel seguente Bando per la sottoscrizione della DSU, al fine di essere in possesso dell'ISEE Universitario entro il termine massimo dei reclami (art. 7 comma 6).

EDISU Piemonte NON è in alcun modo responsabile della mancata trasmissione dei dati contenuti nella DSU e/o elaborazione dell'ISEE Universitario per la richiesta dei benefici di cui al presente Bando.

³⁴ Art. 8 DPCM 159/2013 Sez. IV Criteri Regionali a.a. 2020/21

³⁵ All'indirizzo <https://servizi2.inps.it/servizi/lseeriforma/home.aspx>

³⁶ Circolare INPS N.171/2014 punto 10.4



Si rammenta che per la richiesta benefici relativa all'a.a. 2020/2021 EDISU Piemonte verificherà che l'Attestazione ISEE si applichi alle Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario nei confronti del richiedente il beneficiario.

Gli studenti saranno inseriti come "esclusi" in graduatoria provvisoria quando:

- i dati dell'Attestazione ISEE o della Dichiarazione Sostitutiva Unica non siano reperibili nella banca dati INPS. I dati sono sanabili su reclamo **unicamente** in presenza di **DSU valevole per il diritto allo studio nei confronti del richiedente, sottoscritta entro la scadenza della richiesta benefici**;
- l'ultima Attestazione ISEE presente in banca dati INPS **non è valevole per il diritto allo studio Universitario per il richiedente i benefici**. I dati sono sanabili su reclamo unicamente in presenza di un'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio nei confronti del richiedente e senza annotazioni di omissioni/differenze elaborate dall'INPS entro il termine utile dei reclami relativi al beneficio richiesto;
- l'attestazione riporti annotazioni di omissioni o differenze. I dati sono sanabili su reclamo unicamente in presenza di un'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio nei confronti del richiedente, e senza annotazioni di omissioni/differenze, elaborata dall'INPS entro il termine utile dei reclami relativi al beneficio richiesto, oppure tramite presentazione dell'attestazione ISEE annotata con relativa DSU e la documentazione comprovante le annotazioni di omissioni/differenze rilevate;
- l'attestazione risulti con valore ISEE non calcolabile, e pertanto nessuna attestazione o DSU è stata reperita in banca dati INPS entro la data di scadenza della richiesta del beneficio. I dati **non** sono sanabili su reclamo.

Sarà cura dello studente verificare le eventuali motivazioni della non reperibilità o della non calcolabilità dell'attestazione ISEE Universitaria e provvedere tempestivamente alla correzione entro il termine utile per la scadenza dei reclami relativi ai benefici richiesti.



EDISU Piemonte non è responsabile della mancata reperibilità o non calcolabilità dell'attestazione ISEE universitaria

Art. 6 comma 2.2 RICEVUTA DATI INPS

Ai fini del recupero dei dati ISEE Universitario, EDISU Piemonte provvederà allo scarico telematico dell'**ultima attestazione presente in banca dati INPS per l'anno 2020**. È pertanto necessario che si verifichi che l'ultima richiesta di elaborazione di ISEE sia valevole per il diritto allo studio universitario per il richiedente benefici EDISU Piemonte, ovvero con la compilazione del quadro C nella relativa DSU, e non presenti annotazioni di omissioni/differenze. Qualora non sia stata richiesta un'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio universitario, è necessario farne richiesta attraverso la compilazione di tale riquadro nella DSU entro la data di scadenza della presentazione della domanda di borsa di studio e, se fuori sede, del servizio abitativo per l'a.a. 2020/2021.

In seguito al recupero telematico dei dati ISEE, allo studente verrà trasmessa una ricevuta contenente i dati ISEE recuperati dalla banca dati INPS. La medesima sarà inviata entro **48 ore lavorative** dalla ricezione della e-mail con oggetto "Ricezione pratica" così come descritto ai successivi art. 7 commi 1.1 e 2.1. La ricevuta denominata "Ricevuta Dati INPS" potrà contenere:

- il **riepilogo dei valori ISEE Universitario-Scala di Equivalenza-ISP** derivanti dall'ultima attestazione ISEE Universitaria reperita in banca dati INPS e il relativo ricalcolo effettuato d'ufficio ai fini della richiesta;
- eventuali **comunicazioni di non accettazione** della medesima attestazione ai fini del concorso, ovvero: la non validità dell'ISEE per il diritto allo studio universitario per il soggetto richiedente i benefici, il mancato reperimento di dati relativi all'attestazione ISEE dovuto all'assenza di attestazioni in corso di validità in banca dati INPS, oppure il reperimento di un ISEE, anche se Universitario, contenente annotazioni di "omissione o differenza".

Nell'ipotesi in cui la ricerca automatica dell'ultima attestazione ISEE elaborata per l'anno 2020 in banca dati INPS non producesse **alcun risultato**, allo studente verrà ugualmente inviata la ricevuta denominata "Dati INPS": in essa però sarà specificato il **mancato reperimento** dei dati dell'attestazione ISEE. In questo caso EDISU Piemonte provvederà ad una regolare interrogazione della banca dati INPS fino alla data di scadenza della richiesta del beneficio. In caso

di reperimento entro tale data di un'attestazione ISEE elaborata nell'anno 2020, lo studente riceverà quindi nuova ricevuta "Dati INPS" contenente però il riepilogo dei valori ISEE-SE-ISP riscontrati e/o l'eventuale comunicazione di non accettazione. In caso contrario lo studente risulterà escluso in graduatoria provvisoria.

Qualora lo studente, durante la compilazione della domanda online nell'apposita casella della sezione dati economici, **abbia indicato un importo di borsa di studio percepito nell'anno d'imposta 2018, l'importo verrà detratto d'ufficio**. Questa somma deve anche essere indicata nella DSU tra i redditi esenti (quadro FC4). Lo studente sarà inserito in graduatoria definitiva con gli indicatori ISEE e ISPE, ricalcolati al netto dell'importo di borsa inserito, relativi all'ultima attestazione valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario. Nella ricevuta "Dati INPS" sopra descritte verranno riportati i valori ISEE e ISPE ricalcolati.

Lo studente che si trovi in possesso di una ricevuta "Dati INPS" che segnali un caso di non accettazione o il mancato reperimento dell'attestazione ISEE, potrà inserire nuovi dati economici ritenuti rilevanti ai fini del concorso tramite la procedura di **modifica dati** entro la scadenza della domanda di richiesta benefici, così come successivamente descritto all'art. 7 comma 5, oppure, successivamente alla scadenza della domanda, presentando formale istanza di **reclamo** così come verrà successivamente descritto dall'art. 7 comma 6.



In caso di doppia causale di esclusione (attestazione ISEE NON Universitaria per il richiedente benefici e attestazione ISEE con annotazioni di omissioni e/o difformità), la ricevuta segnalerà solo una delle due motivazioni di non accettazione. Sarà cura dello studente verificare l'eventuale presenza di altre anomalie della sua attestazione ISEE.

Art. 6 comma 3. ISEE CORRENTE

In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa o interruzione dei trattamenti socioassistenziali), l'**INPS** dà la possibilità al cittadino di calcolare un **ISEE Corrente**³⁷ basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (oppure due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato). L'**ISEE Corrente** può essere rilasciato anche a seguito di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, **superiore del 25%**, rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato secondo le regole ordinarie. Prima di chiedere il calcolo dell'**ISEE Corrente** si deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione ISEE, calcolata con le regole ordinarie.

In caso di richiesta all'INPS dell'eventuale rilascio dell'ISEE corrente, EDISU Piemonte terrà conto di quest'ultima attestazione ai fini della domanda di borsa di studio. L'ISEE corrente deve essere richiesto entro la scadenza della domanda di borsa di studio e/o servizio abitativo.

L'ISEE Corrente deve essere valido alla data della presentazione della domanda del beneficio richiesto (oppure alla data di presentazione dell'istanza di reclamo).

Si ricorda che l'attestazione **ISEE Corrente ha una validità di SEI mesi**; in caso di modifica della situazione occupazionale o fruizione dei trattamenti, deve essere **aggiornato entro due mesi dalla variazione**. Lo studente che intende presentare l'ISEE Corrente deve trasmettere apposita istanza scritta a EDISU entro la data di scadenza della domanda, oppure entro i termini per la presentazione del reclamo relativo al beneficio richiesto (art. 7 comma 6), tramite invio di un ticket (sezione requisiti economici ISEE) con in allegato entrambe le attestazioni elaborate dall'INPS nonché le relative DSU.



Lo studente beneficiario di una borsa di importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione ai fini del ricalcolo dell'importo della seconda rata di borsa di studio presentando l'ISEE Corrente.

Art. 6 comma 4. ISEE PER CORSI DI DOTTORATO

Il nucleo familiare dello studente residente in Italia iscritto esclusivamente a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione può essere formato UNICAMENTE dallo stesso richiedente e dall'eventuale coniuge, dai figli minori di 18 anni (**nucleo RISTRETTO**)³⁸, nonché dai figli maggiorenni, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie³⁹.

Si specifica che l'ISEE **nucleo RISTRETTO** può essere richiesto anche dagli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione il cui nucleo familiare anagrafico risulti essere composto dalla propria famiglia di

³⁷ Art. 9 del DPCM 159/2013 e art. 5 DM 347/2019

³⁸ ISEE Nucleo Ristretto, art. 8 comma 4 DPCM 159/2013

³⁹ Art. 8 comma 3 DPCM 159/2013

origine. In questo caso è necessario fare esplicita richiesta al CAAF in fase di compilazione di DSU compilando il quadro A "NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO". Si segnala che, per potersi avvalere dell'opzione "Nucleo Ristretto", lo studente interessato deve procedere alla sottoscrizione della DSU per il rilascio dell'attestazione ISEE in qualità di **dichiarante**.

Si ricorda che gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione residenti all'estero dovranno presentare un'attestazione ISEE Parificato, e pertanto **non potranno avvalersi** dell'opzione "nucleo familiare ristretto".

Si invitano **tutti** gli studenti iscritti ad un corso di dottorato o scuola di specializzazione a consultare la Sezione VI del presente bando di concorso al fine di ottenere tutte le informazioni specifiche.



Le informazioni sopra riportate NON si devono in alcun modo ritenere sostitutive alla normativa vigente in materia di compilazione dell'ISEE Universitario (DPCM 159/2013).

Art. 6 comma 5. REQUISITI ECONOMICI CON PRESENTAZIONE DI ISEE PARIFICATO

A differenza dell'attestazione ISEE Universitario, tramite l'**ISEE Parificato** è possibile tenere in considerazione redditi prodotti e patrimoni posseduti all'estero anche da **membri del nucleo familiare che non sono residenti in Italia**. Si ricorda che tale attestazione ha validità unicamente per fini universitari quali la richiesta di borsa di studio e/o altri contributi o servizi EDISU Piemonte, e/o la richiesta di riduzione tasse presso gli Atenei.

Al fine di richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE corretta per la propria condizione, si rimanda a quanto disciplinato dalla tabella del comma 1.1 del presente articolo.

Per l'elaborazione dell'attestazione **ISEE Parificato** è obbligatorio presentare la documentazione consolare, tradotta e legalizzata in base alla normativa vigente, relativa alla composizione del nucleo familiare, e ai redditi prodotti e patrimoni posseduti all'estero da tutti i componenti il nucleo familiare (per maggiori informazioni si rimanda all'articolo 30).

L'indicatore Parificato è rilasciato esclusivamente dai **CAAF convenzionati con l'EDISU Piemonte** e presenti sul territorio piemontese, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale dell'EDISU Piemonte (www.edisu.piemonte.it), sezione "Borsa di studio e altri contributi", tra gli opuscoli informativi. Si ricorda che **l'elaborazione dell'ISEE Parificato è gratuita** per lo studente, pertanto non deve essere richiesto alcun compenso da parte dei CAAF. La richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato può avvenire anche tramite delega oppure presentando richiesta di elaborazione a distanza aprendo un ticket sezione requisiti Economici ISEE. Per ulteriori informazioni visitare la sezione Borsa di Studio>studenti internazionali Extra-Ue del sito www.edisu.piemonte.it.

Gli studenti internazionali Extra-UE e UE con **nucleo familiare non residente in Italia** devono seguire le disposizioni contenute all'art. 30 e 31.

Tali direttive si applicano anche agli **studenti italiani i cui membri del nucleo familiare (tutti o alcuni) risiedono all'estero senza essere iscritti all'AIRE** (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), così come nel caso di nucleo familiare interamente residente all'estero: si invitano gli studenti in questa situazione a consultare il successivo comma 5.1 per ulteriori specifiche riguardo la documentazione richiesta e la modalità di presentazione della domanda benefici.



L'AIRE è disciplinata ai sensi dell'art. 27 del DPR 223/89 contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Tale iscrizione, non obbligatoria, comporta la cancellazione dalla residenza dal territorio nazionale, di conseguenza se entrambi i genitori vi sono iscritti, la situazione economica e patrimoniale del nucleo deve essere obbligatoriamente riportata nell'ISEE Parificato.

Si ricorda che sia **la documentazione consolare**, sia **l'attestazione ISEE Parificato devono essere trasmessi a EDISU Piemonte**, pena l'esclusione definitiva dal concorso. Tale documentazione deve essere trasmessa:

- secondo le tempistiche e le modalità descritte al successivo articolo 31 per gli studenti internazionali extra-UE e UE;
- secondo le tempistiche e le modalità descritte al successivo comma 5.1 per gli studenti con cittadinanza italiana (inclusi gli studenti con doppia cittadinanza che scelgono di avvalersi di quella italiana).

Art. 6 comma 5.1 SPECIFICHE PER STUDENTI CON CITTADINANZA ITALIANA CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO

Gli studenti italiani (inclusi gli studenti con doppia cittadinanza che si avvalgono di quella italiana) che devono presentare l'ISEE Parificato devono trasmettere, unitamente all'attestazione, anche la documentazione consolare indicata all'articolo 30 comma 3. Si ricorda che nel caso di studenti con cittadinanza italiana i documenti relativi ai redditi prodotti dal nucleo familiare devono **obbligatoriamente** fare riferimento unicamente all'anno fiscale **2018**, e alla data del **31.12.2018** per quanto riguarda il patrimonio.

Si specifica inoltre che, a differenza di quanto disposto per gli studenti internazionali, gli studenti italiani non sono tenuti alla legalizzazione della documentazione relativa a redditi e patrimoni posseduti all'estero dai componenti il nucleo familiare, benché sia in ogni caso obbligatoria la traduzione della documentazione in lingua italiana, che deve avvenire in base alla normativa vigente. Tale documentazione deve essere trasmessa a EDISU Piemonte entro la scadenza di presentazione della domanda (3 settembre 2020 per borsa di studio e servizio abitativo, 1° ottobre 2020 per sola borsa di studio).

Gli studenti italiani (inclusi gli studenti con doppia cittadinanza che si avvalgono di quella italiana) che sono tenuti alla presentazione di un'attestazione ISEE Parificato devono trasmettere la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare, ai redditi e patrimoni esteri utilizzando la procedura di allegazione disponibile durante la compilazione della domanda online. Entro la scadenza di presentazione della domanda (3 settembre 2020 per borsa di studio e servizio abitativo, 1° ottobre 2020 per sola borsa di studio) lo studente dovrà quindi allegare, **tramite la procedura online**, la seguente documentazione:

- a. Documentazione consolare** (sia la versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, e a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare dello studente;
- b. ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora lo studente sia residente in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un'ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare anagrafico in Italia che sarà, successivamente, integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base della documentazione consolare sopraccitata, che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere allegate, in un unico documento, alla domanda on line.

Qualora alla scadenza per la presentazione della domanda online lo studente non sia in possesso di un'ISEE Parificato può ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici allegando la sola ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato. I dati in esso contenuti e copia dell'attestazione dovranno essere trasmessi dallo studente tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate al successivo art. 7 comma 6.



*La procedura di upload della documentazione richiesta prevede il caricamento di un numero massimo di **5 allegati in versione .pdf**, ciascuno di dimensioni non superiore a **1MB**. Gli studenti devono obbligatoriamente combinare i diversi tipi di documento in un unico file, ad esempio un unico file contenente ISEE ordinario e Parificato, un altro contenente la composizione del nucleo familiare ed eventuali sentenze di divorzio o certificati di decesso, un altro contenente tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare e quello relativo al patrimonio mobiliare (c/c, risparmi, depositi, ecc....) e immobiliare (solo valutazione dei fabbricati espressi in mq).*

Art. 6 comma 6. REQUISITI DI MERITO

Oltre ai requisiti economici indicati ai precedenti commi, lo studente deve anche possedere i requisiti di merito indicati nei seguenti articoli.

- 1.** Primi anni: art. 12
- 2.** Anni successivi: art. 14 comma 2.
- 3.** Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale: art. 19 comma 2.
- 4.** Dottorati e scuole di specializzazione: art. 24 comma 2.
- 5.** Studenti diversamente abili: art. 29 comma 3.

ART. 7: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(ad eccezione degli studenti Internazionali Extra-UE o UE con famiglia residente all'estero)

Questo articolo è rivolto agli studenti:

1. con cittadinanza italiana o di un Paese UE che devono presentare un'attestazione ISEE Universitario;
2. con cittadinanza di un Paese Extra-UE o UE ma con il nucleo familiare residente in Italia



Gli studenti internazionali Extra-UE o UE con nucleo familiare residente all'estero devono trasmettere la domanda con le modalità indicate agli artt. 30 e 31.

Gli studenti italiani che devono presentare un'attestazione ISEE Parificato devono trasmettere la domanda facendo riferimento anche a quanto previsto al precedente art. 6 comma 5.1.

Art. 7 comma 1. CREDENZIALI DI ACCESSO E PROCEDURA ONLINE

Per presentare la richiesta bisogna collegarsi al sito www.edisu.piemonte.it e, dalla sezione “SERVIZI ONLINE - LOGIN, accedere a “**Borse di studio, Posto letto, Ristorazione, Rimborsi e Contributi**” (di seguito denominato **Sportello Online**) entro le scadenze indicate agli artt. 10 comma 2 (primi anni), 15 comma 2 (anni successivi), 20 comma 2 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale) e 25 comma 3 (dottorati e scuola di specializzazione), utilizzando il **Codice Utente 2020/21**, il **PIN** o lo **SPID**.

Gli studenti, **all'atto di compilazione della domanda**, devono essere già in possesso di un'attestazione ISEE Universitario rilasciato a partire dal 1° gennaio 2020 oppure della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione e sottoscrizione della DSU al CAAF (senza la relativa elaborazione dell'attestazione da parte dell'INPS).



*Nel corso della registrazione ai propri servizi online EDISU Piemonte richiede sempre di **specificare un indirizzo e-mail**. Si raccomanda che tale **indirizzo sia attribuibile direttamente allo studente**, non ad altri soggetti, e che sia da lui direttamente gestito in quanto tutte le eventuali comunicazioni, non rientranti tra quelle visualizzabili esclusivamente nella propria pagina personale dello Sportello Online, verranno inviate direttamente:*

1. per la Segreteria studenti, dalla procedura di Ticketing;
2. per il Settore Servizio Abitativo, da inforesidenze@edisu-piemonte.it;
3. per il Servizio Ristorazione, dalla procedura di Ticketing;
4. da servizio informativo noreply@edisu-piemonte.it (quest'ultimo indirizzo non deve essere utilizzato dallo studente per comunicazioni o risposta diretta);

Ogni variazione dell'indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicata tramite l'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online.

Durante l'anno le comunicazioni potranno anche essere inviate alla e-mail dello studente fornita dall'Ateneo.

Art. 7 comma 1.1 CODICE UTENTE 2020/21

Il Codice Utente è un codice che si richiede a partire da luglio e ha scadenza annuale (scade a giugno dell'anno successivo). Deve essere utilizzato dagli studenti che non hanno mai richiesto benefici a EDISU e che non sono in possesso di PIN o di SPID. Tali studenti devono effettuare i seguenti passaggi:

1. **Registrarsi** all'interno dello Sportello Online per ottenere il Codice Utente 2020/21. In caso di problemi legati allo smarrimento del Codice Utente o della password, l'errata indicazione della e-mail o la modifica della stessa si raccomanda di utilizzare le procedure disponibili all'interno della pagina di login dello Sportello Online, alla voce “Assistenza Codice Utente”.
2. **Compilare** la domanda online, per il beneficio richiesto, in tutti i campi obbligatori.
3. **Premere** il pulsante “SALVA DEFINITIVAMENTE” per portare a termine la compilazione. Dopo averlo premuto non si potrà più modificare la domanda pertanto bisogna accertarsi di aver inserito tutte le informazioni richieste nelle pagine di compilazione precedenti.
4. **Premere** il pulsante “STAMPA”: nel browser si aprirà una nuova scheda web in cui saranno disponibili, in un unico file, due moduli (modulo di domanda e “Richiesta PIN”) da stampare obbligatoriamente su carta (ad eccezione degli studenti che si avvalgono della firma elettronica qualificata di cui al successivo punto 5)

5. **Firmare** a penna e di proprio pugno oppure con firma elettronica qualificata (o digitale)⁴⁰ il modulo di domanda ed il modulo “Richiesta PIN” stampati secondo quanto previsto dal precedente punto 4. Non saranno accettate firme inserite in altre forme.
6. **Allegare** seguendo le indicazioni in procedura SOLO i seguenti documenti in formato PDF:
 - a. il **modulo di domanda scannerizzato e firmato** dallo studente di proprio pugno o con firma elettronica qualificata e l'eventuale modulo di autorizzazione se lo studente è minorenne (art. 10 comma 1).
 - b. il **modulo “Richiesta PIN” scannerizzato e firmato** dallo studente di proprio pugno o con firma elettronica qualificata.
 - c. copia fronte/retro in bianco e nero di un documento d'**identità** valido scannerizzato su un **unico foglio**.
7. **Trasmettere** la domanda online e la documentazione sopraindicata esclusivamente via web, cliccando sul bottone “TRASMETTI”, entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Non saranno accettati allegati in formati diversi dal PDF (es. jpg, btm,) neanche se si tratta di documenti a cui è stata modificata l'estensione, ad esempio da .doc a .pdf, anche se la trasmissione risulta esser andata a buon fine.

Se lo studente allega un documento non trasformato correttamente in .pdf tale file risulterà danneggiato, quindi non visibile. Pertanto, non sarà accettato al fine del concorso.

Il documento deve essere scansionato nella sua interezza leggibile in ogni sua parte compresa la firma, non devono essere allegati immagini non visualizzabili (pixellate, sfuocate, distorte, incomplete, ecc.).

Il documento di identità deve essere scansionato sia fronte sia retro.

Tutti i documenti devono essere correttamente salvati come .pdf e devono avere una dimensione non superiore a 1 MB. Per ogni allegato è richiesto un PDF unico anche se l'allegato è di più pagine.



Dalla richiesta del codice utente al suo rilascio da parte di Edisu possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Il risultato della graduatoria provvisoria del beneficio richiesto dallo studente riporterà come informazioni relative all'esclusione gli eventuali errori compiuti dallo studente in fase di upload dei file. In caso lo studente abbia richiesto sia borsa sia servizio abitativo tale esclusione sarà visibile già dalla graduatoria di servizio abitativo. In tale risultato sarà aggiunta la specifica “sanabile su reclamo” qualora l'errore dello studente possa essere sanato in fase di reclamo. Qualora lo studente non sanasse l'esclusione in fase di reclamo avverso alla graduatoria provvisoria sarà escluso dal beneficio.

Lo studente è tenuto a controllare la correttezza e i formati dei file allegati.

Agli studenti che utilizzano un Codice Utente 2020/21 verrà attivato il PIN in seguito alla ricezione e all'importazione della copia della domanda e dei relativi moduli di cui al precedente punto 6. Il PIN avrà la stessa password scelta dallo studente per il Codice Utente 2020/21, che potrà eventualmente essere modificata nella sezione “Assistenza Pin” alla voce “Vuoi modificare la tua password?”.

Qualora lo studente non riceva il PIN contemporaneamente alla ricezione di “ricezione pratica” di cui al successivo comma 2 “Ricevute” si raccomanda di verificare la correttezza dei documenti allegati per la richiesta PIN (Moduli correttamente firmati, validità dei documenti allegati e corretta scansione dei moduli).



Si ricorda che i codici di accesso sono strettamente personali pertanto le domande si ritengono compilate direttamente dallo studente possessore del Codice Utente 2020/21.

⁴⁰ Disciplinata dal CAD D. Lgs 82/2005 e Regolamento Europeo 910/2014. Per informazioni su firma elettronica qualificata (o digitale) visitare www.agid.gov.it.

Art. 7 comma 1.2 PIN e SPID

Il **PIN** e lo **SPID** devono essere utilizzati dagli studenti che ne sono già in possesso al momento della compilazione della domanda. Tali studenti devono effettuare i seguenti passaggi.

1. **Compilare** la domanda online in tutti i campi obbligatori.
2. **Trasmettere** la richiesta **esclusivamente online**, cliccando sull'apposito bottone "Trasmetti i dati a EDISU", entro le ore 12 del giorno di scadenza.

In caso di problemi legati allo smarrimento del PIN o della password, si raccomanda di utilizzare le procedure disponibili all'interno dello Sportello Online, alla voce "Assistenza PIN".

Ulteriori informazioni relative all'utilizzo e alla richiesta dei codici sono disponibili sul sito www.edisu.piemonte.it, all'interno dello Sportello Online, nelle sezioni "Assistenza PIN".

Si ricorda che i codici di accesso sono strettamente personali pertanto le domande si ritengono compilate direttamente dallo studente possessore di PIN o SPID.



In caso di problemi con lo SPID lo studente deve rivolgersi all'organo preposto per il rilascio dello stesso o può scegliere comunque di presentare la domanda richiedendo il Codice Utente 2020/21 come indicato al comma 1 o, se ne è già in possesso, utilizzare il PIN.

In caso di Accesso con SPID ma trasmissione domanda con Codice Utente a seguito di problemi riscontrati nell'utilizzo dello SPID, lo studente dovrà seguire le norme relative alla presentazione domanda con Codice Utente di cui al precedente comma 1.1. stampando la domanda, firmandola, allegando i moduli richiesti, ed infine trasmettendola online.

Art. 7 comma 2. RICEVUTE

In seguito alla trasmissione della domanda vengono inviate due ricevute all'indirizzo e-mail indicato dallo studente.

1. La **prima ricevuta**, con oggetto "**Acquisizione dati via web**", viene inviata in seguito alla trasmissione online della domanda.
Per gli studenti che hanno presentato domanda con Codice utente 2020/21 **in allegato sono disponibili i documenti precedentemente firmati e allegati alla procedura di domanda**.
Per gli studenti che hanno presentato domanda con PIN/SPID in allegato è disponibile il PDF del modulo di domanda da conservare.
2. La **seconda ricevuta**, con oggetto "**Ricezione pratica**", viene inviata in seguito all'importazione della domanda nel database EDISU. Nel testo è indicato il numero di protocollo attribuito alla domanda.

La domanda è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se viene recapitata la prima ricevuta. Le ricevute rimarranno disponibili nella pagina personale dello Sportello Online dello studente alla sezione "Ricevute".

Se lo studente che ha presentato la **domanda tramite codice utente 2020/21 non riceve il PIN contemporaneamente alla ricevuta di "ricezione pratica"** si raccomanda di **verificare la correttezza dei documenti allegati per la richiesta PIN** (Moduli correttamente firmati, validità dei documenti allegati e corretta scansione dei moduli).

Lo studente che in fase di compilazione ha inserito il protocollo ISEE o il protocollo di rilascio della DSU, **entro 48 ore lavorative** dalla seconda ricevuta, ne riceverà un'altra con oggetto "**Ricevuta dati INPS**" contenente i dati relativi all'interrogazione del database INPS da parte Edisu. Qualora Edisu non reperisse nessun ISEE valido verrà indicata la motivazione della mancata validità. In caso di doppia esclusione la ricevuta ne riceverà solo una (art. 6 comma 2.2).

Lo studente la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "Nella banca dati INPS è presente un'Attestazione **ISEE non valevole per il diritto allo studio universitario per il richiedente benefici**" deve inserire i dati ISEE relativi alla nuova e corretta Attestazione ISEE Universitario nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12 del giorno di scadenza** per la presentazione della domanda (3 settembre 2020 borsa di studio e servizio abitativo, 1 ottobre 2020 borsa di studio).

Lo studente la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "**ISEE con annotazioni di omissioni e/o difformità**" deve inserire i dati ISEE relativi alla nuova e corretta Attestazione ISEE Universitario priva di tali omissioni nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12 del giorno di scadenza** per la presentazione della domanda (3 settembre borsa di studio e servizio abitativo, 1° ottobre borsa di studio).

Può altresì presentare **reclamo**, di cui al successivo comma 6, allegando, unitamente alla documentazione comprovante le difformità riscontrate, l'ISEE e DSU annotate



Non saranno accettate domande presentate secondo modalità anche parzialmente differenti rispetto a quelle descritte nel presente articolo.

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato. Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).

Dalla richiesta del codice utente al suo rilascio da parte di Edisu possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendone la piena responsabilità.

Qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, cambio di impegno da part-time a full-time e viceversa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, passaggio di dipartimento o corso di studi, il cambio di sede di corso di studi ecc.) deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici. In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verrà revocata.

Art. 7 comma 3. IBAN

Gli studenti devono inserire l'IBAN tramite l'apposita procedura nella propria pagina personale dello Sportello Online. **I vincitori possono ricevere la borsa di studio esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN di cui lo studente sia intestatario o cointestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio postali.**

Per inserire un IBAN ex novo o per modificare l'IBAN precedentemente inserito nel database EDISU bisogna accedere alla propria pagina personale dello Sportello Online, compilare la procedura denominata "Comunicazione coordinate bancarie – IBAN", infine trasmettere i dati esclusivamente online tramite l'apposito tasto "Salva e trasmetti".

Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Torino possono fornire l'assenso a trasmettere l'IBAN all'Ufficio Tasse e Rimborsi del proprio Ateneo, al fine di ricevere eventuali rimborsi.

Dopo la comunicazione online dell'IBAN viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail indicato dallo studente contenente i dati relativi al codice dichiarato. Tale ricevuta rimane disponibile nella pagina personale dello Sportello Online dello studente alla sezione "Ricevute".

L'erogazione della borsa di studio avverrà solo nel caso in cui l'IBAN sia stato inserito entro i termini previsti dai successivi articoli 12 (primi anni), 17 (anni successivi) 27 (dottorati).

Le somme devono essere rimosse entro il 31 dicembre 2022. Se entro tale data non viene comunicato l'IBAN l'importo relativo al beneficio non è più esigibile.

Art. 7 comma 4. TRASFERIMENTO DOMANDA PRESENTATA AD ALTRI ENTI

Gli studenti che hanno presentato domanda presso un Ente per il Diritto allo Studio di un'altra regione e si trasferiscono in un Ateneo piemontese possono trasferire la propria domanda. Per effettuare tale trasferimento devono:

- inviare una copia della domanda presentata presso l'Ente di altra regione tramite apertura di un ticket, unitamente a copia fronte/retro di un proprio documento d'identità, un recapito telefonico e una dichiarazione sul corso e la sede che intendono frequentare in Piemonte.
- richiedere all'Ente di altra regione l'invio della domanda in originale tramite posta a EDISU Piemonte, o indirizzo di posta certificata.

La documentazione sopra descritta deve pervenire entro il 15 settembre 2020, termine di presentazione dei reclami per il posto letto (se si vuole trasferire una domanda di borsa e posto letto) o entro il 20 novembre 2020 per la borsa (se si vuole trasferire una domanda di sola borsa), secondo quanto disposto agli artt. 11 comma 5 (primi anni) e 16 comma 6 (anni successivi).

Art. 7 comma 5. MODIFICHE AI DATI INSERITI IN DOMANDA

Per gli studenti che compilano con Codice Utente 2020/21, la procedura online può essere rinavigata in tutte le sue parti e i dati inseriti possono essere modificati fino alla pressione del pulsante “salva definitivamente”. Per gli studenti in possesso di PIN o SPID i dati inseriti possono essere modificati fino alla trasmissione online della domanda.

Successivamente la domanda risulterà congelata e non sarà più possibile modificarla; i dati inseriti e le richieste fatte potranno essere rettificati solo ed esclusivamente con le modalità indicate al successivo comma 5.1 fino alle ore 12 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta.

Art. 7 comma 5.1 MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE DOPO LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA ENTRO LE SCADENZE DI PRESENTAZIONE

Dopo la trasmissione online della domanda i dati inseriti possono essere modificati esclusivamente online fino alle ore 12 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta, per le seguenti casistiche e secondo le seguenti modalità:

- 1. Tramite l'apposito tasto “MODIFICA DATI”**, disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online.
 - a.** È possibile modificare i dati separatamente per ognuna delle seguenti tipologie: “Residenza/Domicilio, Dati disabilità, Protezione internazionale (solo per Extra UE), Dati scolastici, Merito, Dati economici, Documentazione allegata (solo per codice utente 2020/21). All'apertura di ogni singola tipologia vengono visualizzati in sola lettura i dati dichiarati nella domanda. **Si devono inserire solamente i dati che si intende modificare e non quelli che si vogliono confermare.** Può essere presentata solo una richiesta di modifica per tipologia
 - b.** Ogni scheda di modifica deve essere compilata e trasmessa online singolarmente entro le ore 12 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta.
- 2. Gli studenti fuori sede che hanno fatto domanda per la sola borsa possono aggiungere la richiesta di servizio abitativo tramite l'apposito tasto “Aggiungi richiesta di posto letto”**, disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online. Analogamente, gli **studenti** che hanno fatto **domanda per borsa e posto letto ma intendono richiedere la sola borsa possono eliminare la domanda di servizio abitativo tramite l'apposito tasto “Elimina richiesta di posto letto”**, disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online. Maggiori informazioni in merito all'aggiunta posto letto per gli studenti che fanno richiesta di benefici per il settimo semestre di laurea e il primo anno di laurea magistrale sono disponibili all'art. 20 comma 3.

Non è possibile richiedere la modifica da borsa di studio e servizio abitativo a sola borsa di studio dopo la scadenza per la presentazione della domanda.
- 3. Gli studenti che hanno presentato domanda di solo settimo semestre di laurea inserendo come anno di prima immatricolazione l'a.a. 2017/18 possono aggiungere la richiesta di primo anno di laurea magistrale, entro le ore 12 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda** (3 settembre 2020 per borsa di studio e servizio abitativo, 1 ottobre 2020 per sola borsa di studio) cliccando sull'apposita area **“Aggiungi primo anno di laurea magistrale”**, disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online. In questo modo la loro domanda viene trasformata in richiesta di benefici di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale.

È possibile inviare una sola modifica dati per ogni tipologia. Gli studenti sono invitati a verificare le informazioni inserite prima di trasmettere la rettifica.



Non saranno gestite richieste di modifica dati con modalità anche parzialmente differenti rispetto a quelle indicate al presente articolo, e comunque non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda.

Se lo studente ha già presentato la modifica può richiedere una rettifica della stessa aprendo un ticket, comunque non oltre la data di scadenza per la presentazione della modifica.

In seguito alla trasmissione online viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail indicato dallo studente con oggetto relativo all'operazione effettuata (**modifica +tipologia modifica, aggiunta/eliminazione posto letto, aggiunta primo magistrale**), con in allegato il relativo PDF.

L'operazione è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se tale ricevuta viene recapitata all'indirizzo e-mail indicato dallo studente e appare alla sezione “Ricevute” della propria pagina personale dello Sportello Online.

L'invio della ricevuta non comporta l'accoglimento della modifica richiesta: l'esito della richiesta sarà disponibile con la pubblicazione della graduatoria provvisoria del beneficio richiesto.

Si ricorda che la sezione “dati economici” della procedura online di “modifica dati” sarà attiva successivamente alla trasmissione della ricevuta “Dati INPS”.

I dati economici presentati con procedura di modifica dati devono obbligatoriamente fare riferimento ad un'attestazione ISEE presente in banca dati INPS rilasciata anche precedentemente alla data di reperimento telematico, oppure attraverso la presentazione di un'ISEE 2020 *ex novo* che sani le motivazioni di mancata accettazione da parte di EDISU. Non verranno ritenute valide le modifiche dati che indicano unicamente il numero di protocollo della DSU in assenza di ISEE elaborata.

Lo studente la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "Nella banca dati INPS è presente un'Attestazione **ISEE non valevole per il diritto allo studio universitari per il richiedente benefici**" deve inserire i dati ISEE relativi alla nuova e corretta Attestazione ISEE Universitario nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00** del giorno di scadenza per la presentazione della domanda (3 settembre 2020 per borsa di studio e servizio abitativo, 1 ottobre 2020 per sola borsa di studio).

Lo studente la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "**ISEE con annotazioni di omissioni e/o difformità**" deve inserire i dati ISEE relativi alla nuova e corretta Attestazione ISEE Universitario priva di tali omissioni nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda** (3 settembre 2020 per borsa di studio e servizio abitativo, 1° ottobre 2020 per sola borsa di studio).

Può altresì presentare **reclamo**, di cui al successivo comma 6, allegando, unitamente alla documentazione comprovante le difformità riscontrate, l'ISEE e DSU annotate.

Per quanto attiene ai richiedenti in qualità di dottorato e scuole di specializzazione si rimanda all'art. 25 comma 2.

Art. 7 comma 5.2 MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE TRASMESSE VIA WEB DOPO LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo la scadenza di presentazione della domanda, i dati inseriti possono essere modificati esclusivamente online presentando un **reclamo** dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria secondo le modalità stabilite al successivo comma.

Art. 7 comma 6. RECLAMI AVVERSO LE GRADUATORIE PROVVISORIE

Il reclamo può essere effettuato sia dagli studenti risultati idonei che dagli studenti risultati esclusi nella graduatoria provvisoria. Gli studenti esclusi devono tenere conto di tutte le causali di esclusione. Verranno accolte esclusivamente istanze di correzioni di errori materiali, relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla scadenza di presentazione della domanda. In sede di reclamo non è possibile aggiungere le richieste di cui ai precedenti punti 2 e 3 del comma 5.1.

La procedura di reclamo è disponibile consultando l'esito della graduatoria provvisoria per il beneficio richiesto, selezionando la voce "RECLAMO".

1. È possibile presentare **reclami separati per ognuna delle seguenti tipologie**: "Immatricolazione", "Dati scolastici", "Autocertificazione di Merito", "Convalide", "Dati economici", "Pendenze economiche con EDISU" e "Altre motivazioni". All'apertura di ogni singolo reclamo vengono visualizzati in sola lettura i dati presenti nella graduatoria provvisoria. **Si devono inserire solamente i dati che si intende modificare e non quelli che si vogliono confermare. È possibile inviare un solo reclamo per ogni tipologia.** Se necessario, è possibile allegare dei documenti a sostegno del reclamo tramite la procedura, ove presente.
2. Ogni scheda di reclamo deve essere compilata e trasmessa online singolarmente entro le ore 12 del giorno di scadenza di presentazione dei reclami.

In seguito alla trasmissione online di ogni singolo reclamo viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail indicato dallo studente con oggetto: "**Acquisizione dati via web + tipologia reclamo**". In allegato è disponibile il relativo PDF.

Il reclamo è da ritenersi correttamente trasmesso se e solo se tale ricevuta viene recapitata all'indirizzo e-mail indicato dallo studente e appare alla sezione "Ricevute" della propria pagina personale dello Sportello Online.

L'invio della ricevuta non comporta l'accoglimento del reclamo: l'esito sarà disponibile con la pubblicazione della graduatoria definitiva del beneficio richiesto. Si ricorda che i reclami devono essere trasmessi entro le ore 12:00 del giorno di scadenza previsto per la presentazione degli stessi.

Per le modalità di visualizzazione della graduatoria provvisoria e le tempistiche di presentazione dei reclami si deve fare riferimento agli artt. 11 commi 2, 3 e 5 (primi anni), 16 commi 3, 4 e 6 (anni successivi), 21 comma 3 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale) e 26 commi 2, 3 e 5 (dottorato e scuole di specializzazione).

Il reclamo avverso esclusioni dalle graduatorie provvisorie per causali economiche è obbligatorio al fine di sanare la propria posizione per le graduatorie definitive, in quanto EDISU Piemonte non procederà con un

ulteriore reperimento telematico attraverso la banca dati INPS prima della pubblicazione delle graduatorie definitive.

I dati economici presentati con procedura di reclamo devono obbligatoriamente fare riferimento ad **un’attestazione ISEE presente in banca dati INPS** rilasciata anche precedentemente alla data di reperimento telematico, oppure attraverso la presentazione di un’ISEE 2020 *ex novo* che sani le motivazioni di mancata accettazione da parte di EDISU. Non verranno ritenute validi i reclami che indicano unicamente il numero di protocollo della DSU in assenza di ISEE elaborata.



*Si ricorda che l’esclusione per mancato reperimento della DSU entro il termine per la presentazione della richiesta benefici **NON** è sanabile su reclamo.*



Nel caso in cui lo studente voglia presentare un ISEE CORRENTE, si ricorda che l’attestazione deve obbligatoriamente essere in corso di validità alla data della presentazione del reclamo. Si rimanda all’art. 6 comma 3 per informazioni riguardo la modalità di trasmissione dell’attestazione ISEE Corrente a EDISU Piemonte.

Per quanto attiene ai richiedenti in qualità di dottorato e scuole di specializzazione si rimanda all’art. 26 comma 3.

Per quanto attiene agli studenti internazionali che devono presentare reclami relativi alla documentazione consolare si rimanda all’art. 31 comma 3.

Non è consentito utilizzare i reclami per porre quesiti o dubbi ad Edisu. Pertanto, non si procederà a rispondere a domande poste all’interno dei reclami.

Art. 7 comma 7. RINUNCIA AI BENEFICI 2020/21

A partire dal **6 ottobre 2020**, gli studenti che intendono rinunciare a un beneficio devono obbligatoriamente utilizzare l’apposito tasto “Rinuncia”, disponibile accedendo alla richiesta di benefici nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU nella sezione Servizi Online. Tale procedura verrà attivata solo quando la domanda verrà caricata nel database EDISU e lo studente riceverà la e-mail con oggetto “Ricezione pratica” (commi 1.1 e 2.1 del presente articolo).

Lo studente che ha richiesto sia la borsa sia il servizio abitativo può rinunciare al solo servizio abitativo ma non può rinunciare alla sola borsa, poiché la rinuncia a quest’ultima comporta necessariamente anche la rinuncia al servizio abitativo.

Nel caso in cui **lo studente sia già assegnatario di un posto letto presso le residenze EDISU** deve presentare la rinuncia direttamente presso la reception della propria Residenza Universitaria e dovrà compilare la rinuncia on line selezionando la motivazione per la quale intende rinunciare al beneficio dall’elenco presente all’interno della procedura Terminata la compilazione deve inviare la richiesta online cliccando il tasto “Trasmetti”. Lo studente sarà tenuto a pagare il periodo di fruizione secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1.

In seguito alla trasmissione online della rinuncia viene inviata una ricevuta all’indirizzo e-mail indicato dallo studente con oggetto: **“Acquisizione dati web, rinuncia benefici 2020/21**. In allegato è disponibile il PDF della rinuncia.

La rinuncia è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se la ricevuta viene recapitata all’indirizzo e-mail indicato dallo studente e appare alla sezione “Ricevute” della propria pagina personale dello Sportello Online. L’invio della ricevuta non comporta l’accoglimento automatico della rinuncia ma tale accoglimento o rigetto verrà comunicato con successiva e-mail.

La rinuncia comporta la revoca dei benefici fruiti dallo studente e la conseguente restituzione del valore monetario dello stesso (art. 39).

ART. 8: AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO

Art. 8 comma 1. **STUDENTI FUORI SEDE CHE DEVONO PRESENTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO**

Tutti **gli studenti fuori sede che non sono ospiti delle residenze EDISU e appartengono alle categorie elencate nel presente comma sono tenuti ad autocertificare l'onerosità del domicilio**, secondo le modalità e tempistiche previste al comma 2 del presente articolo, al fine di ricevere, solo ed esclusivamente qualora risultino vincitori nelle graduatorie definitive di borsa, l'importo da fuori sede spettante. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà loro corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).



Anche gli studenti Extra-UE con famiglia residente all'estero devono autocertificare l'onerosità del domicilio.

Art. 8 comma 1.1. **STUDENTI CON IMPORTO DI BORSA COMPRENSIVO DEL VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO (art. 5 comma 1.2 punto a)**

1. Idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo e che hanno dichiarato di essere "interessati" in sede di Dichiarazione di Interesse, ai quali però non è stato "attribuito" il servizio abitativo per esaurimento dei posti letto disponibili e rientrano nella graduatoria unica di scorrimento;
2. Gli idonei nella graduatoria di servizio abitativo frequentanti in **sedi di corso prive di residenze EDISU** (art. 33 comma 2)
3. Vincitori nella graduatoria definitiva di servizio abitativo, oppure idonei in tale graduatoria che accettano il posto letto o dichiarano il proprio interesse con l'"Opzione Erasmus" (art. 33 comma 4.1) e rimangono all'estero per almeno 8 mesi.

Art. 8 comma 1.2. **STUDENTI CON IMPORTO DI BORSA NON COMPRENSIVO DEL VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO (art. 5 comma 1.2 punto b)**

1. Non richiedenti il servizio abitativo;
2. **Richiedenti il servizio abitativo ma che eliminano la richiesta di servizio abitativo entro le ore 12 del 3 settembre 2020 (art.7 comma 5.1) o che rinunciano al posto letto entro il 15 settembre 2020 tramite l'apposita procedura** (art. 11 comma 3 Primi anni e art.16 comma 4 Anni successivi);
3. Rinunciatari al un posto letto **dopo 30 giorni dall'ingresso in residenza (check-in)** ma entro la scadenza di presentazione dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso (comma 2 del presente articolo).

Art. 8 comma 1.3. **STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

1. **Assegnatari di un posto letto presso le residenze EDISU:** devono seguire le disposizioni indicate all'art. 33 comma 4. Gli studenti che si trovano nella condizione di "Opzione Erasmus" con soggiorno all'estero inferiore di 8 mesi non devono autocertificare il domicilio a titolo oneroso per il periodo di mobilità.
2. **Non assegnatari di un posto letto presso le residenze EDISU:** devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate al comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui il periodo di mobilità si svolga per una parte dell'anno accademico, lo studente dovrà presentare due autocertificazioni, una relativa al domicilio estero e l'altra a quello nel comune in cui ha sede il corso frequentato, in modo che il periodo complessivamente dichiarato copra almeno 10 mesi dell'a.a. 2020/21.

Art. 8 comma 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO

Nel corso della compilazione dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso lo studente deve dichiarare i dati di un contratto di affitto con le seguenti caratteristiche.

- 1. Regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate** (in caso di contratto all'estero deve essere selezionata l'opzione "A diverso titolo oneroso, all'estero nell'ambito di programma di mobilità internazionale").
- 2. Il nome dello studente deve figurare a qualsiasi titolo** (il contratto può anche essere eventualmente intestato a un parente di primo grado).
- 3. Il domicilio deve essere locato nel comune in cui ha sede il corso di studi frequentato**, oppure nei comuni limitrofi (**confinanti**).
- 4. La durata del contratto deve coprire almeno 10 mesi⁴¹ dell'a.a. 2020/21** (la durata dell'anno accademico è convenzionalmente stabilita fra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 ma vengono considerati validi contratti stipulati fino al 2 dicembre 2020 con una durata di 10 mesi), oppure 6 mesi se lo studente presenta domanda per un ulteriore semestre. Per gli studenti iscritti al dottorato/scuola di specializzazione il contratto può iniziare a gennaio o febbraio 2021 con una durata di 10 mesi

Verranno effettuati controlli sull'effettiva registrazione dei contratti di locazione e controlli a campione di almeno il 20% delle dichiarazioni sull'effettivo pagamento di 10 mensilità di canone o retta.

La procedura di autocertificazione di domicilio a titolo oneroso è disponibile accedendo alla propria pagina personale dello Sportello Online, nelle finestre temporali indicate nella tabella sottostante. Nel corso della compilazione lo studente deve indicare la durata del contratto e la tipologia di domicilio.

- 1. A titolo locativo** (appartamento/stanza): in tal caso, lo studente deve inserire i dati del proprio contratto di locazione (indirizzo del domicilio, canone mensile individuale non comprensivo di spese, numero identificativo del contratto, data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, dati del locatore).
- 2. A diverso titolo oneroso**, fruendo di un posto letto **presso un collegio, convitto o pensionato o housing sociale** (collegio/convitto/pensionato): in tal caso, lo studente deve inserire i dati del collegio, convitto o pensionato di cui è ospite (indirizzo, codice fiscale, retta mensile individuale). Gli studenti richiedenti servizio abitativo Edisu che hanno selezionato l'opzione "Collegio Renato Einaudi" in sede di accettazione online o dichiarazione di interesse non devono autocertificare l'onerosità del domicilio (art. 33 comma 5). Gli studenti che selezionano l'opzione Einaudi per il 7° semestre, il cui status è stato confermato dai controlli effettuati, non devono effettuare l'operazione neanche per il primo anno di laurea magistrale.
- 3. A diverso titolo oneroso, all'estero nell'ambito di programma di mobilità internazionale (mobilità internazionale)**: in tal caso, lo studente deve integrare l'autocertificazione inviando copia scannerizzata del contratto d'affitto estero, con l'apertura di un ticket come utente registrato.

Per gli ospiti delle residenze Edisu in mobilità internazionale vedere anche art 33 comma 4.1. Gli studenti ospiti presso le residenze Edisu che si trovano nella condizione di "Opzione Erasmus" e rimangono all'estero meno di 8 mesi non devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso.

L'autocertificazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online entro le ore 12 del giorno di scadenza, tramite l'apposito tasto "Salva e invia comunicazione".

In seguito alla trasmissione dell'autocertificazione viene inviata all'indirizzo e-mail indicato dallo studente una ricevuta con oggetto "Autocertificazione di domicilio a titolo oneroso". L'autocertificazione è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se viene recapitata tale ricevuta, la quale rimarrà disponibile nella pagina personale dello Sportello Online dello studente, nella sezione "Ricevute".

Qualora lo studente dichiari i dati di un contratto in scadenza, oppure nel caso intervenga un cambio di contratto in corso d'anno, questo dovrà presentare i dati del nuovo contratto entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza di quello precedente aprendo un ticket. Diversamente, ai soli fini dell'importo di borsa di studio, lo studente verrà derubricato alla condizione di pendolare e dovrà restituire l'eventuale quota di borsa non spettante già percepita.

Gli studenti fuori sede derubricati a studenti "in sede" ai sensi dell'art 5 comma 1.1 non possono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso, avendo perso lo status di studente fuori sede.

L'importo di borsa di studio non è dipendente dal tipo di contratto né dal canone mensile di locazione. Pertanto, lo studente riceverà, se vincitore nelle graduatorie definitive di borsa di studio, l'importo spettante previsto dall'art 5.

Edisu recepirà tutte le eventuali deroghe ai requisiti per la condizione di fuori sede, relativamente alla durata dei contratti di locazione, che venissero previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2020-21.

⁴¹ D.P.C.M. 9/4/01, art. 4 comma 8 punto c

DATE PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO

1. Richiedenti la sola borsa
2. Richiedenti il servizio abitativo
 - a. Idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo e ai quali non è stato attribuito un posto letto in sede di Dichiarazione di Interesse (tranne i casi in cui abbiano dichiarato "non sono interessato" o non abbiano compilato la dichiarazione)
 - b. Frequentanti in sedi di corso prive di residenze EDISU
 - c. Vincitori con opzione Erasmus con durata di almeno 8 mesi
 - d. Rinunciatori dopo 30 giorni dall'ingresso in residenza

Dal 30 ottobre alle ore 12 del 3 dicembre 2020

Richiedenti il settimo semestre di laurea come in sede/pendolari più il primo anno di laurea magistrale come fuori sede, con requisiti al 31/12/2020 (art. 21 comma 3.2)

Dal 22 gennaio alle ore 12 del 19 febbraio 2021

(non la devono presentare gli studenti che erano già fuori sede nel settimo semestre di laurea)

-
1. Iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione
 2. Richiedenti il settimo semestre di laurea come in sede/pendolari più il primo anno di laurea magistrale come fuori sede, con requisiti al 31/03/2021 (art. 21 comma 3.2)
 3. Richiedenti settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale che si sono dimenticati di presentare la dichiarazione entro il 3 dicembre 2020 (l'importo di fuori sede è limitato al primo anno di laurea magistrale)

Dal 22 aprile alle ore 12 del 14 maggio 2021

(non la devono presentare gli studenti che erano già fuori sede nel settimo semestre di laurea e che hanno presentato la dichiarazione entro il 3 dicembre 2020)

SEZIONE III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRIMI ANNI

ART. 9: REQUISITI DI ACCESSO

Questa sezione è rivolta a tutti gli studenti che **si iscrivono per la prima volta, nell'anno accademico 2020/21, a un primo anno di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.**

In caso di iscrizione a tempo parziale (part time) si può presentare solo domanda standard e NON si può beneficiare della Borsa di Studio per i corsi laurea come ulteriore semestre né per gli interi corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Le domande di primo anno di laurea magistrale presentate da studenti che NON hanno conseguito la laurea triennale al 31 luglio 2020 vengono trasformate d'ufficio in domande di settimo semestre e primo anno di laurea magistrale se lo studente si è immatricolato alla laurea triennale nel 2017/2018 in un Ateneo piemontese.

Di seguito sono indicati i requisiti di accesso e di merito richiesti per la partecipazione al concorso, le scadenze di presentazione della domanda (art. 10), le date di pubblicazione delle graduatorie (art. 11), i requisiti di merito e le tempistiche di erogazione della borsa (art. 12). Nella Sezione IX, artt. 32-35, sono indicate le modalità di accettazione e assegnazione del servizio abitativo.



Lo studente **deve presentare la richiesta entro le scadenze indicate all'art. 10 comma 2 anche se al momento della presentazione della domanda non fosse ancora regolarmente immatricolato.** Qualora si immatricolasse a un corso diverso rispetto a quello indicato nella domanda, deve comunicare la variazione a EDISU tempestivamente con le modalità indicate all'art. 7 comma 5 e comma 6.

Art. 9 comma 1. REQUISITI DI ACCESSO

Oltre ai requisiti economici (art. 6), all'atto della presentazione della domanda viene richiesto il possesso dei seguenti requisiti di accesso che verranno verificati in fase di elaborazione delle graduatorie provvisorie e definitive di borsa di studio.

I requisiti di merito vengono richiesti unicamente per l'erogazione della seconda rata e per mantenere il diritto alla prima già assegnata o del mantenimento dell'idoneità, secondo le modalità e i termini stabiliti dal successivo art. 12, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo in caso di riconoscimenti da carriere precedenti.

TIPOLOGIA CORSO	REQUISITI DI ACCESSO
Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico Domanda Standard	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma di scuola secondaria superiore, indipendentemente dalla valutazione. 2. Immatricolazione al corso entro le scadenze previste dal proprio Ateneo, in ogni caso non oltre il 30 novembre 2020. <p>Gli studenti internazionali non soggiornanti in Italia devono fare riferimento agli articoli 31 comma 1.1. (per studenti Extra-UE) e 31 comma 2 (per Studenti UE)</p>
Corsi di laurea magistrale Domanda Standard	<p>Laurea conseguita in Piemonte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Immatricolati al corso di laurea nell'a.a. 2017/18 <ol style="list-style-type: none"> a. Conseguimento del titolo di laurea entro il 31 luglio 2020, b. Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2020 (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente). <p>Gli studenti che si sono immatricolati al corso di laurea nell'a.a. 2017/18 e si laureano dopo il 31 luglio 2020 devono presentare domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale (sezione V, artt. 19-23).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Immatricolati al corso di laurea prima dell'a.a. 2017/18 <ol style="list-style-type: none"> a. Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2020 (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente). <p>NOVITA' Gli studenti che si immatricolano dopo il 30 novembre 2020 ma entro l'11 febbraio 2021 devono fare riferimento all'art. 10 comma 3.</p> <hr/> <p>Laurea conseguita fuori Piemonte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2020. (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente). <p>Gli studenti che si immatricolano dopo il 30 novembre 2020.ma entro l'11 febbraio 2021 devono fare riferimento all'art. 10 comma 3.</p> <hr/> <p>Laurea conseguita all' Estero</p> <p>Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2020. (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente).</p> <p>Gli studenti che si immatricolano dopo il 30 novembre 2020 ma entro l'11 febbraio 2021 devono fare riferimento all'art. 10 comma 3.</p> <p>NOVITA' Gli studenti internazionali non soggiornanti in Italia devono fare riferimento agli articoli 31 comma 1.1. (per studenti Extra-UE) e 31 comma 2 (per Studenti UE)</p>
Corsi di laurea magistrale, Conferma Benefici per Merito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vincita della borsa di studio nell'a.a. 2019/20 presso l'Edisu Piemonte 2. il conseguimento del titolo di laurea nell'ultimo anno regolare del corso di studi entro il 31 luglio 2020. 3. Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2020 (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente). 4. Per la conferma del servizio abitativo, lo studente deve essere stato assegnatario di posto letto fino al 30 giugno 2020 o essere stato presente alla data del 30 giugno 2020 nella graduatoria unica di scorrimento per l'a.a. 2019/20 e avere percepito la borsa di studio 2019/20 con importo da pendolare per via della mancata presentazione del domicilio a titolo oneroso. Diversamente, può confermare per merito solo la borsa di studio (art. 16 comma 1), mentre rientra nelle graduatorie di servizio abitativo come primo anno Domanda Standard (art. 11 comma 1). <p>NOVITA'</p> <p>Disposizioni in merito alle scadenze di presentazione della domanda, graduatorie e accettazione posto letto sono disponibili alla Sezione IV, artt. 15, 16 e 18. Disposizioni riguardanti i requisiti di merito per la seconda rata e i pagamenti sono disponibili all'art. 12.</p>

Come indicato all'art. 3 comma 1, gli studenti che si immatricolano a un primo anno dopo aver effettuato una **rinuncia agli studi/interruzione** presso qualsiasi Ateneo italiano, anche in anni accademici precedenti al 2019/20, non possono presentare domanda di borsa e servizio abitativo anche se non ne sono stati beneficiari in qualità di primo anno. Fanno eccezione esclusivamente gli studenti che si ritrovano nella condizione descritta al comma 2 punto c del presente articolo, ossia quelli a cui in seguito alla **rinuncia** viene riconosciuto un numero di crediti tale da poter essere considerati iscritti a un anno successivo al primo. Tali studenti devono presentare domanda come primo anno e, sulla base del numero di crediti riconosciuti, verranno considerati, ai soli fini dei benefici Edisu, come iscritti all'anno successivo corrispondente.

Se lo **studente rinunciatario o decaduto** ha beneficiato della borsa e/o del servizio abitativo per più di un anno accademico durante l'iscrizione al corso precedente, immatricolandosi al nuovo corso non potrà richiedere benefici a EDISU per un numero di anni pari a quello in cui ha fruito di tali benefici durante la precedente iscrizione (anche nel caso in cui abbia rinunciato a un corso di laurea o laurea magistrale e si sia successivamente iscritto ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, e viceversa).

Comma 1.1 PASSAGGI DI CORSO E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI

Gli studenti già iscritti al sistema universitario italiano negli anni accademici precedenti che effettuano un **passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo o un trasferimento da altro Ateneo**, anche non piemontese, **NON** possono **presentare domanda come primo anno** ma devono fare richiesta come anno successivo.

Il passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo non equivale ad un'interruzione di carriera. Pertanto, in seguito ad un passaggio, sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello del corso precedente e non potrà essere presentata domanda come primo anno. Tali studenti devono fare riferimento all'art. 14 comma 4 della successiva Sezione Anni Successi

Sia in caso di passaggio sia in caso di trasferimento, ai fini del calcolo dei requisiti di merito sarà preso in considerazione esclusivamente il numero di crediti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 comma 4.

Art. 9 comma 2. RICONOSCIMENTO CREDITI (ABBREVIAZIONE DI CARRIERA, CORSI SINGOLI, CARRIERE PRECEDENTI)

Gli studenti che ottengono

- a) un'**abbreviazione di carriera**⁴², in seguito al riconoscimento dei crediti relativi ai titoli conseguiti o agli esami svolti presso un **Ateneo estero**,
 - b) il riconoscimento di **crediti** derivanti da **corsi/insegnamenti singoli precedentemente sostenuti**
 - c) il riconoscimento dei **crediti** da una **precedente carriera chiusa** in seguito a **rinuncia o decadenza**
- nelle graduatorie EDISU verranno considerati come iscritti a un primo anno o come ad un anno successivo al primo in base al numero di crediti riconosciuti, come di seguito descritto.

1. Corsi di laurea.
 - a. Da 0 a 24 crediti: primo anno.
 - b. Da 25 a 79 crediti: secondo anno.
 - c. Da 80 a 134 crediti: terzo anno.
 - d. 135 o più crediti: ulteriore semestre.
2. Corsi di laurea magistrale
 - a. Da 0 a 29 crediti: primo anno.
 - b. Da 30 a 79 crediti: secondo anno.
 - c. 80 o più crediti: ulteriore semestre.
3. Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
 - a. Da 0 a 24 crediti: primo anno.
 - b. Da 25 a 79 crediti: secondo anno.
 - c. Da 80 a 134 crediti: terzo anno.
 - d. Da 135 a 189 crediti: quarto anno.
 - e. Da 190 a 244 crediti: quinto anno.
 - f. Da 245 a 299 crediti: sesto anno.
 - g. 300 o più crediti: ulteriore semestre.

La tabella soprariportata è condizionata alla possibilità di conseguire nel piano carriera i crediti richiesti. I crediti riconosciuti per diverse motivazioni (abbreviazione di carriera, corsi singoli, carriere precedenti) vengono sommati al fine della valutazione dell'anno di iscrizione.

⁴² Criteri Regionali 2020/21 Sez. V art. 3

Sarà considerato valido solo il totale dei crediti fornito dagli Atenei, qualsiasi discordanza tra i crediti dichiarati dallo studente e quelli confermati dall'Ateneo dovrà essere chiarita dallo studente presso il proprio Ateneo".

Si precisa che per gli studenti con disabilità uguale o superiore al 66% o riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992 il numero di crediti convalidati viene ridotto ai sensi del successivo art. 29 comma 3.2, mentre per gli studenti part time viene ridotto ai sensi dell'art. 14 comma 2

Se lo studente, al momento della presentazione della domanda, **ha già richiesto al proprio Ateneo l'abbreviazione di carriera estera**, il riconoscimento di singoli corsi/insegnamenti o la convalida di crediti dalla precedente carriera chiusa a seguito di rinuncia o decadenza, dovrà dichiararlo tramite l'apposita procedura presente alla sezione "Dati scolastici" della domanda online.

Se il riconoscimento dei crediti avviene

- 1. prima della presentazione della domanda:** lo studente è tenuto a dichiararlo tramite l'apposita opzione disponibile alla sezione "Dati scolastici" della richiesta;
- 2. dopo la presentazione della domanda, ma entro il 20 novembre 2020:** lo studente è tenuto a darne comunicazione a EDISU compilando il relativo reclamo nell'apposita sezione oppure aprendo un ticket come utente accreditato.
- 3. dopo il 20 novembre 2020:** lo studente verrà considerato come primo anno per il corrente a.a. 2020/21, ma nell' a.a. 2021/22 tale studente verrà inserito nell'anno corretto in base al numero di crediti riconosciuti.

Se lo studente non ha sostenuto esami in Italia, ai fini del calcolo del punteggio di merito verrà considerata la media ECTS livello C del corso frequentato, comunicata ad EDISU dall'Ateneo.

Le suddette disposizioni vigono anche in caso di "immatricolazione anticipata" a partire da marzo 2020.



*Gli studenti che hanno richiesto l'abbreviazione di carriera estera (punto a del presente comma) sono comunque **tenuti al soddisfacimento dei requisiti di merito indicati ai commi 4 (se vincitori) e 8 (se idonei) del successivo articolo 12**, diversamente i benefici eventualmente fruiti verranno revocati. **Nei crediti richiesti possono essere conteggiati soltanto gli esami superati nel proprio Ateneo piemontese, non quelli sostenuti all'estero e riconosciuti dall'Ateneo per l'abbreviazione di carriera. La corresponsione della seconda rata di borsa di studio è subordinata al conseguimento entro il 10/08/2021 di 20 crediti per gli studenti iscritti a tempo pieno o di 11 crediti se iscritti a tempo parziale. Se tali crediti non saranno conseguiti entro il 30/11/2021 verrà loro revocata la borsa di studio e/o il valore del servizio abitativo fruito secondo quanto previsto all'art.39.***

ART. 10: MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 10 comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate a partire dal **21 luglio 2020**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 comma 1.1 (per gli studenti in possesso di Codice Utente 2020/21) e 1.2 (per gli studenti in possesso di PIN e SPID). Gli studenti internazionali con nucleo familiare residente all'estero devono seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli artt. 30 e 31.

Gli **studenti minorenni** devono far compilare ai propri genitori/tutori il modulo di autorizzazione alla presentazione della domanda di borsa di studio, disponibile sul sito Edisu alla Sezione Documentazione > Modulistica> Borse e altri contributi, che dovrà essere allegato alla domanda stessa nell'upload relativo al documento di identità, unitamente al documento di identità dei genitori.



*Lo studente **deve presentare la richiesta entro le scadenze indicate nella seguente tabella anche se al momento della presentazione della domanda non fosse ancora regolarmente immatricolato.** Qualora si immatricolasse a un corso diverso rispetto a quello indicato nella domanda, dovrà comunicare tempestivamente la variazione a EDISU secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 5 e comma 6.*

Qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, cambio di impegno da part-time a full-time e viceversa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, passaggio di dipartimento o corso di studi, Modifica di sede di corso ecc.) deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici. In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. In caso di trasferimento ad altro Ateneo Piemontese lo studente verrà inserito in calce alla graduatoria del nuovo Ateneo e livello di corso

Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verranno revocati.

Art. 10 comma 2. SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	SCADENZA
BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	3 SETTEMBRE ORE 12
BORSA DI STUDIO	1° OTTOBRE ORE 12

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).



Per gli studenti che presentano la domanda con Codice utente 2020/21 la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e della richiesta PIN e la copia del documento di identità in corso di validità.

Dalla richiesta del codice utente al suo rilascio da parte di Edisu possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Art. 10 comma 3. PRIMI ANNI DI LAUREA MAGISTRALE: CONSEGUIMENTO LAUREA

Gli studenti che richiedono i benefici Edisu 2020/2021 per un Primo Anno di Laurea Magistrale **non devono necessariamente essere laureati** al momento della trasmissione della domanda e hanno la possibilità di dichiarare tale situazione all'interno della procedura nella pagina dei Dati Scolastici.

1. Gli studenti che si laureano in un **Ateneo Piemontese** e si sono immatricolati **nell'a.a. 2017/18**:
 - a) se conseguono la laurea triennale **entro il 31 luglio 2020** devono presentare domanda entro le scadenze come **Primo Anno di Laurea Magistrale** e **immatricolarsi entro il 30 novembre 2020**.
 - b) se conseguono la laurea triennale **dopo il 31 luglio 2020** devono presentare domanda entro le scadenze come **Settimo Semestre di Laurea e Primo Anno di Laurea Magistrale** secondo quanto stabilito alla Sezione V artt. 19 e seguenti;
2. Gli studenti che si laureano in un **Ateneo Piemontese** e si sono immatricolati **prima dell'a.a. 2017/18** possono conseguire la **Laurea Triennale anche dopo il 31 luglio 2020**, devono presentare domanda entro le scadenze come **Primo Anno di Laurea Magistrale** e **immatricolarsi entro il 30 novembre 2020**.
3. Gli studenti che si laureano in un **Ateneo NON Piemontese** immatricolati in un qualsiasi anno accademico possono conseguire la **Laurea Triennale anche dopo il 31 luglio 2020**, devono presentare domanda entro le scadenze come **Primo Anno di Laurea Magistrale** e **immatricolarsi entro il 30 novembre 2020**.
4. Gli studenti che, in base al loro percorso di studi all'**Estero (titolo conseguito o sospensione carriera)**, vengono ammessi dall'Ateneo piemontese ad un **Primo Anno di Laurea Magistrale** devono presentare domanda entro le scadenze **come Primo Anno di Laurea magistrale** e **immatricolarsi entro il 30 novembre 2020**.

Gli studenti internazionali non soggiornanti in Italia devono fare riferimento agli articoli 31 comma 1.1. (per studenti Extra-UE) e 31 comma 2 (per Studenti UE)

Mancata immatricolazione entro il 30 novembre 2020

RICHIESTA DI SOLA BORSA DI STUDIO

Gli studenti di cui ai punti 1 lettera a), 2, 3 e 4 se **entro il 30 novembre 2020 non risulteranno immatricolati** al corso di Laurea Magistrale, risulteranno **esclusi** per mancata iscrizione nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 15 dicembre 2020**.

Se **si immatricoleranno** al corso di Laurea Magistrale **entro l'11 febbraio 2021** verranno inseriti d'ufficio, salvo altre motivazioni di esclusione, nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 25 febbraio 2021** (ore 12:00).

La prima rata di borsa di studio viene erogata a fine febbraio 2021, L'importo sarà disponibile il mese successivo sull'IBAN fornito dallo studente entro il 15 febbraio 2021.

RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO

Gli studenti di cui ai punti 1 a), 2) 3) e 4) che risulteranno **esclusi nelle graduatorie di Borsa di Studio del 15 dicembre 2020** per mancata iscrizione:

- qualora siano assegnatari di posto letto ma **non** si immatricolino a un Primo Anno di Laurea Magistrale entro l'11 febbraio 2021, non solo **non sono inseriti nelle graduatorie del 25 febbraio 2021** ma **devono altresì lasciare il posto letto** e pagare la tariffa di **€ 7,57 giornalieri** per il periodo di permanenza in residenza
- qualora siano **assegnatari di posto letto** e si immatricolino a un **Primo Anno di Laurea Magistrale entro l'11 febbraio 2021**, verranno inseriti d'ufficio, salvo altre motivazioni di esclusione, nelle **graduatorie definitive di borsa di studio del 25 febbraio 2021** (ore 12:00) e **manterranno il servizio abitativo**.
- qualora siano **inseriti nella "graduatoria unica di scorrimento"** di cui all'art. 33 comma 3 del presente bando e si immatricolino a un **Primo Anno di Laurea Magistrale entro l'11 febbraio 2021**, non saranno cancellati dalla "graduatoria unica di scorrimento" e verranno inseriti d'ufficio nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 25 febbraio 2021** (ore 12:00)

Gli studenti internazionali non soggiornanti in Italia devono fare riferimento agli articoli 31 comma 1.1. (per studenti Extra-UE) e 31 comma 2 (per Studenti UE)

Art. 10 comma 4. TRASFORMAZIONE DOMANDA

Agli studenti che presentano domanda di solo primo anno di laurea magistrale, ma dichiarano di **essersi immatricolati al corso di laurea nel 2017/18 presso un Ateneo Piemontese** e di essersi laureati o **di laurearsi dopo 31 luglio 2020**, la **procedura online richiederà di aggiungere la domanda di settimo semestre**, in modo da modificare correttamente la propria domanda in settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale (sez. V, artt.19-23).

Qualora lo **studente presenti la domanda di primo anno di laurea magistrale ma, a seguito di accertamenti con gli Atenei venga verificata la data di laurea dopo il 31 luglio 2020, la domanda verrà trasformata d'ufficio in richiesta di settimo semestre e primo anno di laurea magistrale.**

Gli studenti che presentano **domanda singola per una laurea di Primo Livello** con immatricolazione 2017/2018, ma che, a seguito dei controlli con l'Ateneo indicato in domanda, dovessero risultare laureati entro il 31/07/2020, saranno considerati iscritti a un primo anno di Laurea Magistrale nel caso in cui si riscontri tale carriera presso il medesimo Ateneo; in assenza di tale riscontro saranno esclusi dai benefici richiesti.

Gli studenti che presentano domanda per una carriera di laurea di primo livello con immatricolazione precedente al 2017/2018 ma che, a seguito dei controlli con l'Ateneo indicato in domanda, dovessero risultare iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale, verranno inseriti nelle graduatorie di tale carriera.

ART. 11: GRADUATORIE E RECLAMI

Gli studenti devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria".

Gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa di studio.

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria poi una graduatoria definitiva.

Dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di borsa, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva di borsa, verranno effettuati i controlli con gli Atenei al fine di accertare la regolare immatricolazione dello studente ed eventuali requisiti di merito. Le graduatorie provvisoria e definitiva di borsa recepiranno l'esito di tali accertamenti.

Le **graduatorie di servizio abitativo** verranno invece **elaborate sulla base dei dati autocertificati dagli studenti.**

Su richiesta dello studente, in particolari situazioni, possono anche essere effettuati controlli anche al momento della compilazione della domanda.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Art. 11 comma 1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per gli studenti iscritti ai primi anni di corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale che presentano Domanda Standard, le borse vengono ripartite sulla base di quanto indicato all'art. 1 comma 4.

Le graduatorie vengono suddivise per Ateneo e livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale), senza distinzioni fra dipartimenti, e all'interno di ogni livello sono ordinate in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario (ISEE parificato per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con età inferiore.⁴³

Le graduatorie di servizio abitativo vengono formulate con le stesse modalità previste per la borsa di studio, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

Nella formulazione delle graduatorie di servizio abitativo si procede per ogni sede con la formulazione di una graduatoria primi anni standard per gli studenti con cittadinanza Extra-UE e con nucleo familiare residente in un Paese

⁴³ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VII art. 2a

Extra-UE e studenti titolari di protezione come previsto al punto 1 dell'art. 4 comma 1, a cui è riservato il 15% dei posti spettanti ad ogni Ateneo per gli iscritti al primo anno.

Art. 11 comma 2. GRADUATORIE PROVVISORIE

Nella graduatoria provvisoria sono possibili 2 esiti.

1. **Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, deve quindi attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva.
2. **Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

In merito agli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa, qualora:

1. non intendano presentare reclamo, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza;
2. presentino reclamo, dovranno farlo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 5 del presente articolo.

Art. 11 comma 3. RECLAMI

Gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie, oppure gli idonei che debbano modificare i propri dati, **possono presentare reclamo** tramite procedura online con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 5 del presente articolo. Gli esiti dei reclami saranno disponibili con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti che **NON intendono accettare il servizio abitativo richiesto devono presentare la rinuncia al medesimo entro le ore 12 del 15 settembre 2020**, compilando l'apposito reclamo avverso alla graduatoria provvisoria di servizio abitativo. **Diversamente**, qualora risultassero vincitori di borsa di studio, **riceveranno l'importo corrispondente alla tipologia di "Studente in sede"**.

Art. 11 comma 4. GRADUATORIE DEFINITIVE

Nella graduatoria definitiva sono possibili 3 esiti.

1. **Vincitore:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti.
 - a. I vincitori di servizio abitativo devono accettarlo online con le modalità indicate all'art. 33 comma 1.
 - b. I vincitori di borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'articolo 12.
2. **Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, ma non può usufruire del beneficio richiesto per esaurimento delle risorse disponibili.
 - a. Gli idonei al servizio abitativo devono compilare la Dichiarazione di Interesse online con le modalità indicate all'art. 33 comma 2.
 - b. Gli idonei alla borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate agli artt. 5 e 12.
3. **Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o non ha sanato tramite un reclamo gli errori materiali presenti nella domanda.

In merito agli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie definitive di borsa, qualora:

1. fossero risultati esclusi per mancata iscrizione, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa e restituire un importo corrispondente al periodo in cui hanno fruito del posto letto alla tariffa residenzialità per non studenti, salvo quanto previsto dal precedente articolo 9 comma 1.;
2. fossero risultati esclusi per altra causale, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza.

Qualora lo studente **cambi sede di corso dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo o delle graduatorie di scorrimento, verrà inserito in coda alla graduatoria definitiva o graduatoria di scorrimento della nuova sede di corso**. In caso vi siano più studenti che devono essere inseriti nella nuova sede di corso l'ordine di inserimento avverrà in base alla data e orario di comunicazione da parte dello stesso del cambio sede di corso.

Per quanto attiene alle graduatorie di Dottorato e Scuole di specializzazione si rimanda alla sezione VI

Art. 11 comma 5. DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Tipologia di beneficio	GRADUATORIA PROVVISORIA	RECLAMI	GRADUATORIA DEFINITIVA
SERVIZIO ABITATIVO	9 settembre 2020 ore 12	Dal 9 al 15 settembre 2020 ore 12	21 settembre 2020 ore 12
BORSA DI STUDIO	30 ottobre 2020 ore 12	Dal 30 ottobre al 20 novembre 2020 ore 12	15 dicembre 2020 ore 12

Avverso agli esiti definitivi della graduatoria, gli studenti che ne avranno interesse potranno ricorrere al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione

Possono altresì ricorrere al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

ART. 12: REQUISITI DI MERITO PER SECONDA RATA, MANTENIMENTO PRIMA RATA E IDONEITA' BORSA DI STUDIO, PERIODO DI EROGAZIONE.

Gli studenti iscritti ai primi anni risultati vincitori nelle graduatorie definitive di borsa ricevono la prima rata, pari al 25% dell'importo totale, in automatico secondo quanto disposto dai successivi commi.

Art. 12 comma 1. REQUISITI DI MERITO PER LA SECONDA RATA

Per ottenere la seconda rata di borsa lo studente deve conseguire i crediti indicati nella tabella sottostante entro il **10 agosto 2021** secondo le modalità e tempistiche previste al successivo comma 6.

20 crediti	Isritti a tempo pieno a corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.
11 crediti	Isritti a tempo parziale a corsi di laurea.

È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente **registrati dal proprio Ateneo** con data uguale o anteriore al **10 agosto 2021**.

Nella somma dei crediti NON potranno essere conteggiati:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero.
5. I crediti convalidati da carriera estera
6. I crediti provenienti dal corso 24 cfu per la formazione dei docenti

Prima dell'erogazione della seconda rata di borsa, EDISU verificherà la registrazione dei crediti richiesti con gli Atenei e pertanto l'erogazione avverrà solo qualora abbia verificato l'effettivo possesso del requisito.

L'esito dei controlli verrà pubblicato sullo sportello online alla data di erogazione della rata nella sezione storico benefici. Gli esiti potranno essere:

- conforme;
- non conforme; in questo caso vi sarà un successivo esito riferito al merito prima rata in fase di verifica dal 30 gennaio 2022.

Per gli studenti che hanno conseguito crediti durante **progetti di mobilità internazionale**, la seconda rata verrà erogata solo dopo l'avvenuto riconoscimento dei crediti sostenuti all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Per ottenere il pagamento **anticipato** della seconda rata di borsa a fine giugno 2021, **lo studente deve conseguire entro il 30 aprile 2021 il merito e autocertificarlo entro le ore 12 del 6 maggio 2021**, con le modalità indicate al successivo comma 3.

Se uno studente effettua un passaggio di corso durante il primo anno accademico dopo aver conseguito dei crediti, gli esami sostenuti vengono considerati validi ai fini dell'erogazione della seconda rata solo se riconosciuti dalla nuova struttura accademica di riferimento.

Art. 12 comma 2. REQUISITI DI MERITO PER ACCONTO SECONDA RATA

Lo studente con iscrizione a tempo pieno riceve un **acconto sulla seconda rata** (pari al **25% dell'importo totale**) a partire da fine giugno 2021 se:

1. consegue almeno 10 crediti (registrati dall'Ateneo) entro il 28 febbraio 2021 o comunque entro la data ultima degli appelli nella sessione invernale.
2. autocertifica tali crediti, con le modalità indicate al comma 3 del presente articolo, fra il 2 aprile e il 6 maggio 2021 ore 12.

Per **ricevere il saldo della seconda rata** (pari al restante 50% dell'importo totale) a partire da fine novembre 2021 lo studente deve conseguire almeno 20 crediti in totale (registrati dall'Ateneo) entro il 10 agosto 2021: diversamente, non riceve il saldo della seconda rata e deve restituire l'acconto precedentemente percepito (art. 39) anche in caso del mantenimento dei requisiti per la sola prima rata (art 12 comma 4).

Art. 12 comma 3. AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO

Al fine di ricevere:

1. l'intera seconda rata (pari al 75% dell'importo totale) a partire da fine giugno 2021
2. un acconto sulla seconda rata (pari al 25% dell'importo totale) a partire da fine giugno 2021

lo studente deve autocertificare il merito scolastico richiesto tramite l'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online fra il 2 aprile e il 6 maggio 2021 ore 12. Nel corso della compilazione dell'autocertificazione devono essere inseriti tutti gli esami superati e registrati dall'Ateneo con i relativi dettagli (descrizione, voto, data, crediti). L'autocertificazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online ed è da considerarsi correttamente trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail dello studente. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".

Dopo la chiusura della procedura di autocertificazione, Edisu effettuerà i controlli con l'Ateneo per verificare l'effettivo conseguimento dei crediti dichiarati dallo studente al fine di ottenere l'erogazione delle rate di cui ai punti 1 e 2 del presente comma.

Art. 12 comma 4. REQUISITI DI MERITO PER IL MANTENIMENTO DELLA SOLA PRIMA RATA

Gli studenti che non conseguono i crediti indicati al comma 1 del presente articolo entro il 10 agosto 2021 perdono il diritto a ricevere la seconda rata di borsa. Possono tuttavia mantenere il diritto alla sola prima rata di borsa conseguendo almeno **20 crediti** entro il **30 novembre 2021**. È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente **registrati dal proprio Ateneo** con data uguale o anteriore al **30 novembre 2021**.

Nella somma dei crediti NON potranno essere conteggiati:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero.
5. I crediti convalidati da carriera estera
6. I crediti provenienti dal corso 24 cfu per la formazione dei docenti

Se uno studente effettua un **passaggio di corso durante il primo anno accademico**, ai fini del mantenimento dei requisiti per la prima rata vengono considerati validi tutti i crediti sostenuti dallo studente nel corso del primo anno accademico.

Per gli studenti che hanno conseguito i crediti durante i progetti di mobilità internazionale, svolto entro il 30 novembre 2021, Edisu potrà considerare ai fini del mantenimento dei requisiti della prima rata, i crediti provenienti dalla convalida.

Edisu recepirà con appositi atti le eventuali proroghe alla scadenza del 30 novembre 2021 che venissero disposte da provvedimenti Ministeriali.

Il mancato conseguimento dei requisiti di merito indicati al presente comma comporta la revoca dei benefici, quindi:



1. la restituzione della prima rata di borsa e/o dell'acconto seconda rata eventualmente percepito
2. la perdita dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie, secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse del proprio Ateneo;
3. se lo studente ha fruito del servizio abitativo nelle residenze EDISU la restituzione del valore del servizio abitativo fruito secondo le disposizioni indicate al comma 5 del presente articolo.

In alcuni casi particolari⁴⁴ viene **differito di tre mesi** il termine previsto per conseguire requisiti di merito utili a evitare la revoca dei benefici. I casi sono i seguenti:

1. Eventi luttuosi riferiti a componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda.
2. Ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni o malattia prolungata del richiedente.
3. Eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.

Per la nascita di un figlio, il termine ultimo del 30 novembre 2021 viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità, ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Lo studente che intende richiedere tale proroga deve recarsi personalmente presso gli sportelli Edisu entro il **13 dicembre 2021** e farne richiesta, allegando documentazione comprovante la propria condizione⁴⁵. Il 30 gennaio 2022 verrà data comunicazione in merito all'accoglimento della richiesta, ai sensi dei requisiti sopra esposti, tramite invio e-mail agli interessati.

Art. 12 comma 5. DISPOSIZIONI PER I VINCITORI ASSEGNATARI DI UN POSTO LETTO PRESSO UNA RESIDENZA EDISU

Gli studenti **assegnatari di un posto letto fino al 27 luglio 2021** possono rientrare in residenza nel mese di settembre 2021 se conseguono entro il 10 agosto 2021 i requisiti di merito indicati al comma 1 del presente articolo. Al momento del rientro gli studenti dovranno autocertificare il merito direttamente in residenza su apposito modulo, allegando copia del proprio libretto universitario.

Gli studenti che non conseguono i requisiti di merito indicati al comma 1 del presente articolo:

1. non possono rientrare in residenza durante il mese di settembre 2021. Qualora rientrassero ugualmente, **dovranno restituire € 7,57 giornalieri per il periodo indebitamente fruito** (per fruito si intende l'intero periodo di assegnazione anche in caso di brevi assenze giustificate, fatto salvo quanto disposto all'art. 33 comma 4.1 per gli "Opzione Erasmus");
2. devono conseguire i requisiti di merito indicati al comma 4 del presente articolo, diversamente **saranno tenuti alla restituzione dell'importo forfetario di € 2.500,00** (qualora il soggiorno sia durato 11 mesi) **o di € 7,57 giornalieri se assegnatari per un periodo inferiore.** (per fruito si intende l'intero periodo di assegnazione anche in caso di brevi assenze giustificate, fatto salvo quanto disposto all'art. 33 comma 4.1 per gli "Opzione Erasmus").

Art. 12 comma 6. PERIODO DI EROGAZIONE

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate⁴⁶:

1. **la prima rata, pari al 25%** dell'importo totale, viene erogata automaticamente a partire da fine **dicembre 2020**;
2. **la seconda rata, pari al restante 75%** dell'importo totale, viene erogata in base a quando vengono conseguiti e, se richiesto, autocertificati i requisiti di merito indicati precedente comma 3, come da tabella qui di seguito:

RATA	REQUISITI DI MERITO	EROGAZIONE	AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO
Intera seconda rata (75%)	Almeno 20 crediti entro il 30 aprile 2021	Da fine giugno 2021	Fra il 2 aprile e il 6 maggio 2021 ore 12
	Almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2021	Da fine novembre 2021	Non richiesta*
OPPURE			
Acconto seconda rata (25%)	Almeno 10 crediti entro il 28 febbraio 2021	Da fine giugno 2021	Fra il 2 aprile e il 6 maggio 2021 ore 12
Saldo seconda rata (50%)	Almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2021	Da fine novembre 2021	Non richiesta*

*La compilazione della procedura è comunque consigliata soprattutto agli studenti con atti di convalida.

⁴⁴ D.P.C.M. 9/4/01, art. 6 c. 3

⁴⁵ Criteri Regionali 2020/21 Sez. VI art. 2 c. 5

⁴⁶ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. III art. 1 c. 8.1

L' erogazione della prima rata viene disposta a partire da **dicembre 2020 qualora lo studente comunichi il proprio IBAN entro il 30 novembre 2020.**

Se lo studente **comunica l'IBAN entro il 31 marzo 2021**, l'erogazione della prima rata viene disposta a partire da **fine aprile 2021.**



I successivi pagamenti della prima rata sono previsti in concomitanza con il periodo di erogazione delle seconde rate.

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2022 le rate non saranno più esigibili.

Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di Edisu all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente.



La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nel mese successivo a quello di erogazione, sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente tramite **accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN italiano di cui lo studente sia intestatario o cointestatario.** Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3



Gli studenti che NON autocertificano il merito fra il 2 aprile e il 6 maggio 2021 ore 12 non riceveranno alcun pagamento a partire da fine giugno 2021. Se conseguono almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2021 l'intera seconda rata (pari al 75% dell'importo totale) viene erogata a partire da fine novembre 2021, senza che sia necessario autocertificare il merito.

Art. 12 comma 7. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Agli studenti che si trovano in una situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva o abbiano in corso una rateizzazione e stiano provvedendo al pagamento della pendenza economica nei confronti di EDISU, viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito.

Analoga sospensione viene applicata agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico, di verifica del merito o decadenza dai benefici, relativo anche ad anni accademici precedenti.

Art. 12 comma 8. REQUISITI DI MERITO PER IL MANTENIMENTO DELL'IDONEITÀ

Gli studenti risultati idonei, non vincitori, nelle graduatorie definitive di borsa possono mantenere l'idoneità, e con essa l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse del proprio Ateneo, solo conseguendo almeno **20 crediti (11 se iscritto part-time)** entro il **30 novembre 2021.** È inoltre necessario che tali crediti siano **regolarmente registrati dalla Segreteria Studenti del proprio Ateneo** con data uguale o anteriore al **30 novembre 2021.**

Nella somma dei crediti NON potranno essere conteggiati:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero.
5. I crediti convalidati da carriera estera
6. i crediti provenienti dal corso 24 cfu per la formazione dei docenti

Il mancato conseguimento dei requisiti di merito indicati al presente comma comporta la revoca dei benefici, quindi:



1. **la perdita dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie**, secondo quanto disposto da Regolamento Tasse del proprio Ateneo;
2. **se lo studente ha fruito del servizio abitativo nelle residenze Edisu, la restituzione del valore del servizio abitativo fruito** secondo le disposizioni indicate al comma 5 del presente articolo.

In alcuni casi particolari⁴⁷ viene differito di tre mesi il termine previsto per conseguire i requisiti di merito utili a evitare la revoca dei benefici. I casi sono i seguenti.

1. Eventi luttuosi riferiti a componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda.
2. Ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni o malattia prolungata del richiedente.
3. Eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.

Per la nascita di un figlio, il termine ultimo del 30 novembre 2021 viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità, ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Lo studente che intende richiedere tale proroga deve recarsi personalmente presso gli sportelli Edisu entro il **13 dicembre 2021** e farne richiesta, allegando documentazione comprovante la propria condizione⁴⁸.

Art. 12 comma 8.1. DISPOSIZIONI PER GLI IDONEI ASSEGNATARI DI UN POSTO LETTO PRESSO UNA RESIDENZA EDISU

Gli studenti assegnatari di un posto letto fino al 27 luglio 2021 possono rientrare in residenza nel mese di settembre 2021 se conseguono entro il 10 agosto 2021 i requisiti di merito indicati al comma 1 del presente articolo. Al momento del rientro gli studenti dovranno autocertificare il merito direttamente in residenza su apposito modulo, allegando copia del proprio libretto universitario.

Gli studenti che non conseguono i requisiti di merito indicati al comma 1 del presente articolo:

1. **non possono rientrare in residenza** durante il mese di settembre 2021. Qualora rientrassero ugualmente, dovranno restituire € 7,57 giornalieri per il periodo indebitamente fruito (per fruito si intende l'intero periodo di assegnazione anche in caso di brevi assenze giustificate, fatto salvo quanto disposto all'art. 33 comma 4.1 per gli "Opzione Erasmus");
2. **devono conseguire i requisiti di merito** indicati al comma 4 del presente articolo, **diversamente saranno tenuti alla restituzione dell'importo forfetario di € 2.500,00** (qualora il soggiorno sia durato 11 mesi) **o di € 7,57 giornalieri se assegnatari per un periodo inferiore.** (per fruito si intende l'intero periodo di assegnazione anche in caso di brevi assenze giustificate, fatto salvo quanto disposto all'art. 33 comma 4.1 per gli "Opzione Erasmus");



Per ogni altra informazione relativa alle tasse universitarie lo studente è tenuto a rivolgersi al proprio Ateneo, consultando il Regolamento Tasse e contattando gli uffici competenti (Ufficio Tasse, Segreteria Studenti).

Art. 12 comma 9. VERIFICA DEL MERITO E REVOCA DEL BENEFICIO

EDISU sottopone la totalità sia degli studenti vincitori che di quelli idonei di borsa ed eventualmente assegnatari di posto letto alla verifica relativa all'iscrizione e alle condizioni di merito, in attuazione dell'art. 6, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dell'art. 39 del presente bando.

Art. 12 comma 10. RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE

Gli studenti iscritti in qualità di **primi anni** risultati vincitori o idonei nella graduatoria definitiva per la borsa di studio e che soddisfano i requisiti di merito del Bando di Concorso di riferimento hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio per un importo pari a € 140,00 versato al momento dell'immatricolazione.

Di seguito l'elenco completo degli Atenei:

ATENEO	BORSISTI PRIMI ANNI VINCITORI O IDONEI
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI EUROPEA DEI MEDIA DI NOVARA	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA "A. VIVALDI"	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO

⁴⁷ D.P.C.M. 9/4/01, art. 6 c. 3

⁴⁸ Criteri Regionali 2020/21 Sez. VI art. 2 c. 5

CONSERVATORIO "GUIDO CANTELLI" DI NOVARA	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. F.GHEDINI" - CUNEO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" (TO)	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
POLITECNICO DI TORINO	RIMBORSO A CARICO DELL'ATENEО
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "A. MACAGNO" CN	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA" TO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO

L'importo della tassa regionale verrà rimborsata dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio agli studenti che hanno soddisfatto i requisiti di merito come disposto dall'art. 12 comma 1 e 4.



Per ogni altra informazione relativa alle tasse universitarie lo studente è tenuto a rivolgersi al proprio Ateneo, consultando il Regolamento Tasse e contattando gli uffici competenti (Ufficio Tasse, Segreteria Studenti).

Rimborso Tassa Regionale d'ufficio	Requisiti di merito	Autocertificazione di merito
Da luglio 2021	conseguimento di 20 crediti entro il 30 aprile 2021	Come previsto dal bando di riferimento
Da gennaio 2022	conseguimento di 20 crediti entro il 10 agosto 2021	Non richiesta
Da maggio 2022	conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre 2021	Non richiesta



EDISU riceverà tutte le eventuali deroghe ai requisiti che venissero previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2020/2021, a seguito di eventuali nuove emergenze sanitarie.

ART. 13: ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO PRIMI ANNI

Disposizioni dettagliate in merito all'accettazione del servizio abitativo sono disponibili all'art. 33.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI

ART. 14: REQUISITI DI ACCESSO E DI MERITO

Questa sezione è rivolta a tutti gli studenti che si iscrivono, nell'anno accademico 2020/21, a un anno successivo al primo di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento⁴⁹. **Sono compresi** gli studenti che effettuano richiesta per **un ulteriore semestre** e gli studenti che sono considerati anni successivi in seguito a passaggio interno, trasferimento da altro Ateneo e a riconoscimento di crediti a seguito di convalida per carriera estera, singoli insegnamenti, rinuncia, decadenza.

In caso di iscrizione a *tempo parziale* (part time) si può presentare solo domanda standard e NON si può beneficiare della Borsa di Studio per l'ultimo semestre dei corsi di laurea né per gli interi corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Di seguito sono indicati i requisiti di accesso e di merito richiesti per la partecipazione al concorso, le scadenze di presentazione della domanda (art. 15), le date di pubblicazione delle graduatorie (art. 16) e le tempistiche di erogazione della borsa (art. 17). Nella Sezione IX, artt. 32-35, sono indicate le modalità di accettazione e assegnazione del servizio abitativo.

Art. 14 comma 1. REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti di accesso sono differenti tra Domanda Standard e Domanda con Conferma Benefici per Merito. Al momento della presentazione della domanda online, la **procedura riconoscerà automaticamente la richiesta dello studente come una Conferma dei Benefici per Merito o come una Domanda Standard in base al possesso dei requisiti indicati nei paragrafi 14 comma 1.1. e 14 comma 1.2.**

La presentazione della domanda come Conferma dei benefici per merito non comporta l'erogazione di un diverso importo di borsa di studio; lo studente riceverà, se vincitore nelle graduatorie definitive di borsa, l'importo spettante previsto dall'art. 5.

Art. 14 comma 1.1. DOMANDA STANDARD

I requisiti richiesti per presentare una Domanda Standard sono i seguenti.

1. Regolare iscrizione all'a.a. 2020/21 con impegno part-time (solo per il secondo e terzo anno di iscrizione a corsi di laurea di primo livello) o full-time.
2. Possesso dei requisiti economici (art. 6) e di merito (commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo) richiesti.

Art. 14 comma 1.2. CONFERMA BENEFICI PER MERITO

I requisiti richiesti per presentare una Conferma dei Benefici per Merito sono i seguenti.

1. **Regolare iscrizione all'a.a. 2020/21 con impegno a tempo pieno** (full-time).
2. **Possesso dei requisiti economici** (art. 6) e **di merito** (commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo) **richiesti**. Il numero di crediti richiesti è più alto rispetto a quelli richiesti per presentare una Domanda Standard, inoltre non è possibile utilizzare crediti bonus (comma 3 del presente articolo).
3. **Vincita della borsa nel precedente a.a. 2019/20.**
 - a. Se lo studente nel 2019/20 ha richiesto la sola borsa, oppure sia la borsa che il servizio abitativo ma il posto letto non è stato assegnato (salvo quanto previsto dal successivo punto b) o non ha accettato il posto letto entro il 30 giugno 2020, allora nel 2020/21 può presentare domanda per:
 - i. la sola borsa, in qualità di Conferma dei Benefici per Merito;
 - ii. la borsa di studio e il posto letto, la prima in qualità di Conferma dei Benefici per Merito e il secondo in qualità di Domanda Standard.
 - b. Se lo studente nel 2019/20 ha richiesto sia la borsa di studio che il servizio abitativo, e il posto letto è stato assegnato e accettato al 30 giugno 2020 oppure era ancora presente alla data del 30 giugno 2020 nella graduatoria unica di scorrimento per l'a.a. 2019/20 e non ha presentato la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso, percependo la borsa di studio con importo da pendolare, nel 2020/21 può presentare domanda per:
 - i. la borsa e il posto letto, entrambi in qualità di Conferma dei Benefici per Merito;
 - ii. la sola borsa di studio, in qualità di Conferma dei Benefici per Merito.

Possono confermare il posto letto per merito anche gli studenti che soddisfano le condizioni sopraindicate e nel 2019/20 hanno accettato il servizio abitativo con l'Opzione Erasmus Mese, Erasmus Annuale o Renato Einaudi. Gli

⁴⁹ D.M. 509/99, D.M. 270/04

studenti che nel 2019/20 hanno accettato il servizio abitativo con l'Opzione Renato Einaudi, tuttavia, possono confermare il posto letto per merito nel 2020/21 solo selezionando nuovamente la medesima opzione: diversamente, la loro richiesta di servizio abitativo verrà considerata una Domanda Standard. Edisu effettuerà verifiche con il collegio Einaudi in merito all'effettiva condizione di vincitore presso il Collegio stesso.

Gli studenti che fanno domanda di **settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale** (sez. V) e confermano i benefici per merito per il settimo semestre di laurea, **hanno la conferma dei benefici automaticamente estesa anche al primo anno di laurea magistrale** (previo il conseguimento dei requisiti di merito indicati all'art. 22 comma 1). E pertanto avranno diritto anche alla rata di borsa di studio relativa al primo anno di laurea magistrale.

Art. 14 comma 1.3. CASI PARTICOLARI

1. Gli studenti che **effettuano un passaggio di corso o un trasferimento da altro Ateneo**, anche non piemontese, non possono presentare domanda come primo anno ma devono fare richiesta come anno successivo. Per maggiori informazioni bisogna fare riferimento al comma 4 del presente articolo.
2. Qualora uno studente debba **ripetere uno stesso anno**, i requisiti di merito, indicati nella tabella presente al comma 2, verranno comunque calcolati sulla base dell'anno accademico di prima immatricolazione assoluta per il medesimo livello di corso.
3. Come indicato all'art. 3 comma 1, gli studenti che si immatricolano a un primo anno dopo aver effettuato una **rinuncia agli studi** presso qualsiasi Ateneo italiano, anche in anni accademici precedenti al 2019/20, non possono presentare domanda di borsa e servizio abitativo. Fanno eccezione esclusivamente gli studenti che si ritrovano nella condizione descritta all'art. 9 comma 2 punto c, ossia quelli a cui in seguito alla rinuncia viene convalidato un numero di crediti tale da poter essere considerati iscritti a un anno successivo al primo⁵⁰.
4. Se uno studente **rinunciario o decaduto ha beneficiato della borsa** e/o del servizio abitativo per più di un anno accademico durante l'iscrizione al corso precedente, immatricolandosi al nuovo corso non potrà richiedere benefici a EDISU per un numero di anni pari a quello in cui ha fruito di tali benefici durante la precedente iscrizione (anche nel caso in cui abbia rinunciato a un corso di laurea o laurea magistrale e si sia successivamente iscritto ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, e viceversa).
5. Sulla base della normativa applicata dagli Atenei piemontesi e pubblicata dal M.I.U.R in merito all'accesso degli **studenti internazionali** ai corsi universitari, concordata con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno, ai fini del rilascio del visto di ingresso sul territorio italiano per motivi di studio (necessario per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per studio e per la rinnovabilità dello stesso) gli studenti Extra-UE non possono effettuare rinunce agli studi ma soltanto passaggi di corso o trasferimenti di Ateneo. Nel caso di rinuncia agli studi, tali studenti dovranno rientrare nel loro Paese di origine e, per potersi immatricolare ad un altro corso presso un Ateneo piemontese, dovranno richiedere un nuovo visto di ingresso per motivi di studio. In caso di trasferimento o passaggio si fa riferimento al successivo comma 4 del presente articolo.
6. Qualora uno studente abbia **regolarmente congelato o sospeso**⁵¹ la propria carriera universitaria in anni accademici precedenti, il periodo di congelamento/sospensione non verrà considerato se nel corso dello stesso non sia stato compiuto alcun atto di carriera (superamento esami, presentazione piano carriera, ecc.). A tal fine, EDISU modificherà l'anno di immatricolazione dello studente in modo tale che il periodo di congelamento/sospensione non incida negativamente sul calcolo dei requisiti di merito (ad esempio, se uno studente immatricolato nel 2017/18 ha congelato/sospeso la propria carriera nel 2019/20, presentando la domanda per il 2020/21 verrà considerato come immatricolato nel 2018/19). Lo studente al momento della presentazione della domanda deve comunicare il congelamento della precedente carriera con l'apertura di un ticket.
7. Gli studenti che effettuano l'**"immatricolazione anticipata"** dal mese di aprile 2020 devono seguire le disposizioni dell'art. 9 comma 2 e del comma 5 del presente articolo.

Art. 14 comma 2. REQUISITI DI MERITO

Oltre ai requisiti economici (art. 6) e alle condizioni d'accesso, all'atto della presentazione della domanda viene richiesto il possesso di determinati requisiti di merito⁵². Tali requisiti consistono nel conseguimento **entro il 10 agosto 2020** del numero di crediti indicato nelle seguenti tabelle, determinato in base ai seguenti parametri:

1. livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale);
2. tipologia di iscrizione (full-time o part-time);
3. anno accademico di immatricolazione;
4. tipologia di domanda (Domanda Standard o Conferma Benefici per Merito).

⁵⁰ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VI art. 1

⁵¹ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. II punto 6

⁵² Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VI art. 2 c. 6 (anni successivi) c. 9 (conferma benefici) art. 3 c. 7 per iscrizione a tempo parziale

È inoltre **necessario che tali crediti siano regolarmente registrati dal proprio Ateneo con data uguale o anteriore al 10 agosto 2020.**

Nella somma dei crediti NON potranno essere conteggiati:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero.
5. i crediti provenienti dal corso 24 cfu per la formazione dei docenti

Per gli studenti che hanno conseguito crediti durante progetti di mobilità internazionale, la seconda rata verrà erogata solo dopo l'avvenuto riconoscimento dei crediti sostenuti all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza.



Gli studenti iscritti part-time non possono confermare i benefici per merito.

LAUREA, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2020 in base alla tipologia di domanda	
	DOMANDA STANDARD	CONFERMA BENEFICI PER MERITO
2019/20	25	35
2018/19	80	90
2017/18 (ulteriore semestre)	135	150

LAUREA, PART-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2020 in base alla tipologia di domanda	
	DOMANDA STANDARD	
2019/20	16	
2018/19	52	

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 5 ANNI, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2020 in base alla tipologia di domanda	
	DOMANDA STANDARD	CONFERMA BENEFICI PER MERITO
2019/20	25	35
2018/19	80	90
2017/18	135	150
2016/17	190	210
2015/16 (ulteriore semestre)	245	270

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 6 ANNI, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2020 in base alla tipologia di domanda	
	DOMANDA STANDARD	CONFERMA BENEFICI PER MERITO
2019/20	25	35
2018/19	80	90
2017/18	135	150
2016/17	190	210
2015/16	245	270
2014/15 (ulteriore semestre)	300	330

LAUREA MAGISTRALE, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2020 in base alla tipologia di domanda	
	DOMANDA STANDARD	CONFERMA BENEFICI PER MERITO
2019/20	30	40
2018/19 (ulteriore semestre)	80	90

EDISU riceverà tutte le deroghe ai requisiti di merito previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2020/2021.

Art. 14 comma 3. CREDITI BONUS

Gli studenti che entro il 10 agosto 2020 non riuscissero a raggiungere le soglie minime di crediti indicate nelle tabelle al comma 2 del presente articolo possono presentare Domanda Standard utilizzando gli **eventuali crediti bonus** a loro disposizione.

Non possono utilizzare i crediti bonus:

1. **gli studenti laureati presso un Ateneo estero;**
2. gli studenti che confermano i benefici per merito;
3. gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale che sono stati iscritti a corsi di laurea appartenenti al vecchio ordinamento;
4. gli studenti iscritti ai primi anni, per il conseguimento dei requisiti di merito indicati all'art. 12 commi 1 e 4.

I bonus vengono **maturati a partire dall'anno di prima iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico** secondo le seguenti progressioni.

1. Studenti iscritti full-time.
 - a. 5 bonus: per richiedere benefici per il secondo anno;
 - b. 12 bonus: per richiedere benefici per il terzo anno;
 - c. 15 bonus: per richiedere benefici per gli anni successivi al terzo.
2. Studenti iscritti part-time.
 - a. 3 bonus: per richiedere benefici per il secondo anno;
 - b. 6 bonus: per richiedere benefici per il terzo anno.

Lo studente che utilizza dei bonus non ne maturerà più per tutto il resto della sua carriera universitaria, ma l'eventuale quota di bonus residui potrà essere utilizzata negli anni successivi.



Ad esempio, se uno studente utilizza 7 dei 12 crediti bonus a sua disposizione per fare domanda per il terzo anno di iscrizione a un corso di laurea non maturerà più bonus per tutto il resto della sua carriera universitaria, neanche se dopo la laurea cambiasse livello iscrivendosi a un corso di laurea magistrale. Tuttavia, i 5 crediti bonus non utilizzati rimarranno a disposizione per effettuare richieste negli anni successivi.

I crediti bonus utilizzati per raggiungere i crediti minimi per l'anno accademico di richiesta del beneficio non possono essere conteggiati dallo studente nei crediti conseguiti per ottenere il merito nell'anno accademico successivo

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale devono utilizzare l'eventuale quota di bonus maturata e non utilizzata durante l'iscrizione al precedente corso di laurea, pertanto **non verranno maturati nuovi crediti bonus durante il corso di laurea magistrale.**

Gli **studenti provenienti da atenei non piemontesi** devono richiedere il numero di bonus a loro disposizione all'Ente per il diritto allo studio associato all'Ateneo di provenienza, successivamente **devono autocertificare tale numero nel corso della compilazione** della sezione "Dati scolastici" della domanda specificando Regione e Ateneo. EDISU verificherà d'ufficio il numero di crediti bonus autocertificato.



Durante la compilazione della sezione "Dati scolastici" della domanda, la procedura aggiunge automaticamente i crediti bonus eventualmente disponibili fino al raggiungimento della soglia minima di crediti richiesti: non è pertanto previsto che lo studente li aggiunga durante la compilazione della domanda.

*I crediti bonus aggiunti dalla procedura saranno **visibili** dallo studente nella **pagina personale dello sportello on line relativa alla pubblicazione delle graduatorie.***

Tali crediti non concorrono né al calcolo del punteggio di merito né al calcolo del punteggio di graduatoria (art. 16 comma 2).

EDISU riceverà le eventuali disposizioni ministeriali e regionali in merito ad ulteriori crediti bonus. Saranno elaborate ulteriori graduatorie nelle quali verranno inseriti gli studenti esclusi unicamente per mancanza dei requisiti di merito nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 15 dicembre 2020, che con i bonus aggiuntivi rientrano nei suddetti requisiti.

Art. 14 comma 4. PASSAGGI E TRASFERIMENTI

Gli studenti che effettuano:

1. passaggi di corso all'interno del medesimo Ateneo;
2. trasferimenti fra Atenei piemontesi, o da un Ateneo non piemontese

devono presentare domanda come anno successivo e devono compilare le specifiche voci "Trasferimento da Altro Ateneo" o "Passaggio di corso interno" nella sezione Merito della domanda online.

Il passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo non equivale ad un'interruzione di carriera. Pertanto, in seguito ad un passaggio, sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello del corso precedente e non potrà essere presentata domanda come primo anno.

Ad esempio, se lo studente inizia una carriera ad un corso di Laurea in Infermieristica presso l'Università degli Studi di Torino nell'a.a. 2017/2018 e nell'a.a. 2020/2021 effettua un passaggio interno al corso di Laurea in Biologia, anche presso quest'ultimo corso l'anno di prima immatricolazione, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, sarà considerato il 2017/2018. Lo stesso vale se il passaggio viene effettuato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina.

Il trasferimento da altro Ateneo, anche non piemontese, non equivale ad un'interruzione di carriera. Pertanto, in seguito ad un trasferimento, sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello dell'Ateneo precedente e non potrà essere presentata domanda come primo anno.

Ad esempio, se lo studente inizia una carriera ad un corso di Laurea Magistrale presso l'Università degli Studi di Bologna nell'a.a. 2018/2019 e nell'a.a. 2020/2021 si trasferisce presso l'Università degli studi di Torino, anche presso quest'ultimo Ateneo l'anno di prima immatricolazione, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, sarà considerato il 2018/2019.

Le medesime disposizioni valgono anche in caso di passaggio da un corso di laurea ad uno di laurea magistrale a ciclo unico e viceversa.

Se lo studente, al momento di presentazione della domanda, **ha già richiesto al proprio Ateneo** il riconoscimento dei crediti a seguito di passaggio di corso o di trasferimento da altro Ateneo, deve **dichiararlo** tramite l'**apposita procedura** presente alla **sezione "Dati scolastici" della domanda** online.

Se il riconoscimento dei crediti avviene:

1. prima della presentazione della domanda: lo studente è tenuto a dichiararlo tramite l'apposita opzione disponibile alla sezione "Dati scolastici" della richiesta;
2. dopo la presentazione della domanda, ma entro il 20 novembre 2020: lo studente è tenuto a darne comunicazione a EDISU entro il 20 novembre 2020, compilando l'apposita sezione del reclamo o tramite ticket come utente accreditato
3. dopo il 20 novembre 2020: lo studente è tenuto a darne comunicazione tempestiva a EDISU aprendo un ticket come utente accreditato

Per poter rientrare nelle graduatorie definitive della borsa di studio del 15 dicembre 2020 lo studente deve ottenere la convalida dei crediti entro il 30 novembre 2020. Qualora la convalida dovesse essere deliberata dopo tale data, Edisu verificherà che lo studente abbia mantenuto i requisiti di merito, ossia che i crediti riconosciuti nel nuovo corso didattico siano sufficienti al raggiungimento dei requisiti di merito di cui alla tabella dell'art. 14 comma 2 del presente bando, calcolando come anno di immatricolazione l'anno di prima iscrizione come indicato all'inizio del presente comma.

Sarà considerato valido solo il totale dei crediti fornito dagli Atenei; qualsiasi discordanza tra i crediti dichiarati dallo studente e quelli confermati dall'Ateneo dovrà essere chiarita dallo studente presso il proprio Ateneo.

Gli studenti che hanno presentato regolare reclamo per passaggio di corso o trasferimento, per i quali non sarà stata conclusa la procedura di Convalida da parte dell'Ateneo alla data del 30 novembre 2020, verranno esclusi nelle graduatorie definitive del 15 dicembre e potranno essere inseriti in apposito atto qualora i crediti richiesti vengano convalidati entro l'11 febbraio 2021. L'assegnazione della borsa di studio è subordinata alla disponibilità di fondi.

Art. 14 comma 5. RICONOSCIMENTO CREDITI (ABBREVIAZIONE DI CARRIERA, CORSI SINGOLI, CARRIERE PRECEDENTI)

Gli studenti che ottengono:

- a. un' **abbreviazione di carriera**⁵³, in seguito al riconoscimento dei crediti relativi ai titoli conseguiti o agli esami svolti presso un **Ateneo estero**,
- b. il riconoscimento di **crediti** derivanti da **singoli corsi/insegnamenti precedentemente sostenuti**⁵⁴,
- c. il riconoscimento dei **crediti** da una **precedente carriera chiusa in seguito a rinuncia, decadenza o riconoscimento di crediti conseguiti in qualità di studente "incoming" ospite presso un Ateneo Piemontese con progetto di mobilità internazionale**.
- d. il riconoscimento di crediti per un **corso di laurea magistrale a ciclo unico dopo il conseguimento della laurea** devono **dichiararlo** entrando nella pagina "Convalide" disponibile alla sezione "Dati scolastici" della **domanda** online.

Nelle graduatorie **verrà retrodatato ai soli fini Edisu l'anno accademico di prima immatricolazione** in base al numero di crediti riconosciuti, come di seguito descritto:

1. Corsi di laurea.
 - a. Da 0 a 24 crediti: nessuna modifica
 - b. Da 25 a 79 crediti: retrodatato di un anno.
 - c. Da 80 a 134 crediti: retrodatato di due anni.
 - d. 135 o più crediti: retrodatato di tre anni.
2. Corsi di laurea magistrale
 - a. Da 0 a 29 crediti: nessuna modifica.
 - b. Da 30 a 79 crediti: retrodatato di un anno.
 - c. 80 o più crediti: retrodatato di due anni.
3. Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
 - a. Da 0 a 24 crediti nessuna modifica
 - b. Da 25 a 79 crediti: retrodatato di un anno.
 - c. Da 80 a 134 crediti: retrodatato di due anni.
 - d. Da 135 a 189 crediti: retrodatato di tre anni.
 - e. Da 190 a 244 crediti: retrodatato di quattro anni.
 - f. Da 245 a 299 crediti: retrodatato di cinque anni.
 - g. 300 o più crediti: retrodatato di sei anni

La tabella soprariportata è condizionata alla possibilità di conseguire i crediti richiesti nel piano carriera

I crediti riconosciuti per diverse motivazioni (abbreviazione di carriera, corsi singoli, carriere precedenti) vengono sommati al fine della valutazione dell'anno di iscrizione.

Sarà considerato valido solo il totale dei crediti fornito dagli Atenei, qualsiasi discordanza tra i crediti dichiarati dallo studente e quelli confermati dall'Ateneo dovrà essere chiarita dallo studente presso il proprio Ateneo.

I crediti registrati a seguito di prova integrativa verranno considerati interamente sostenuti in Italia

In caso di iscrizione ad un corso di laurea a ciclo unico a seguito di conseguimento titolo di laurea triennale per richiedere la borsa di studio lo studente dovrà avere un minimo di 135 crediti convalidati e sarà inserito ad un quarto anno di corso.

Si precisa che per gli studenti con disabilità uguale o superiore al 66% o riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992 il numero di crediti convalidati viene ridotto ai sensi del successivo art. 29 comma 3.2.

I crediti riconosciuti per diverse motivazioni (abbreviazione di carriera, corsi singoli, carriere precedenti) vengono sommati al fine della valutazione dell'anno di iscrizione.

Se lo studente, al momento di presentazione della domanda, **ha già richiesto al proprio Ateneo** l'abbreviazione di carriera estera, il riconoscimento di singoli corsi/insegnamenti o la convalida di crediti dalla precedente carriera chiusa a seguito di rinuncia o decadenza, **dovrà dichiararlo** tramite l'**apposita procedura** presente alla **sezione "Dati scolastici" della domanda** online.

Se il riconoscimento dei crediti avviene:

1. **prima della presentazione della domanda**: lo studente è tenuto a dichiararlo tramite l'apposita opzione disponibile alla sezione "Dati scolastici" della richiesta;

⁵³ Criteri Regionali 2020/21 Sez. V art. 3

⁵⁴ Criteri Regionali 2020/21 Sez. VI art 1 c. 2

- 2. dopo la presentazione della domanda, ma entro l'20 novembre 2020:** lo studente è tenuto a darne comunicazione a EDISU entro il 20 novembre 2020, compilando l'apposita sezione del reclamo o tramite ticket come utente accreditato
- 3. dopo il 20 novembre 2020:** lo studente è tenuto a darne comunicazione tempestiva a Edisu aprendo un ticket come utente accreditato ma non subirà modifiche nell' a.a. 2020/2021. Nell'a.a. 2021/22, invece, l'anno accademico di prima immatricolazione dello studente verrà retrodatato in base al numero di crediti riconosciuti e pertanto saranno richiesti i crediti previsti per tale anno.

Le modifiche possono avvenire anche a seguito di controlli d'ufficio nel corso dell'anno accademico.

Le suddette disposizioni vigono anche in caso di "immatricolazione anticipata" a partire da marzo 2020.

Ai fini del calcolo del punteggio, qualora l'ateneo non assegni un voto agli esami convalidati, verrà considerata la media degli esami sostenuti in Italia. Se lo studente non ha sostenuto esami in Italia, ai fini del calcolo del punteggio di merito verrà considerata la media ECTS livello C del corso frequentato, comunicata ad EDISU dall'Ateneo che la stabilisce annualmente per ciascun corso di studi.

Art. 14 comma 6. PARTECIPANTI A PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE A.A. 2019/20

Se uno studente ha partecipato a un progetto di mobilità internazionale nel precedente a.a. 2019/20, ai fini del calcolo dei requisiti di merito EDISU tiene in considerazione esclusivamente i crediti formalmente riconosciuti dall'Ateneo a cui è iscritto.

- 1. Se lo studente è ancora in attesa di convalida al momento della compilazione della domanda,** deve indicare di essere in attesa di riconoscimento, tramite l'apposita voce disponibile alla pagina "Merito" alla sezione "Dati scolastici" della domanda, e dichiarare la data di partenza e la data di ritorno (o indicativa se è ancora in mobilità): la procedura aggiungerà automaticamente all'autocertificazione di merito, in via convenzionale e temporanea, 5 crediti ogni 30 giorni di permanenza all'estero e gli eventuali giorni restanti, solo se superiori a 15, corrisponderanno a ulteriori 5 crediti. Verrà preso in considerazione solo il periodo trascorso in mobilità dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020. Ai fini del calcolo del punteggio (art. 16 comma 2) verrà tenuta in considerazione la media ponderata degli esami registrati in Italia. Se lo studente non ha sostenuto esami in Italia, verrà considerata la media ECTS livello C del corso frequentato, comunicata ad EDISU dall'Ateneo.
In seguito al riconoscimento dei crediti conseguiti durante il periodo di mobilità internazionale, EDISU calcolerà i requisiti di merito effettivi e, rispettando le disposizioni del presente bando, provvederà a confermare o revocare i benefici eventualmente erogati.
Se la convalida ha data successiva al 10 agosto 2020 ma il periodo di mobilità è compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020, i crediti saranno considerati validi ai fini della richiesta di benefici 2020/2021.
- 2. Se lo studente al momento della compilazione della domanda è già in possesso della convalida e questa è avvenuta entro il 10 agosto 2020,** deve indicare di aver ottenuto il riconoscimento, tramite l'apposita voce disponibile alla pagina "Merito" alla sezione "Dati scolastici" della domanda, e dichiarare i crediti riconosciuti nel corso della compilazione dell'autocertificazione di merito.
- 3. Se lo studente al momento della compilazione della domanda è già in possesso della convalida, ma con data successiva al 10 agosto 2020,** deve selezionare la relativa voce e indicare i crediti e punteggio della relativa convalida, non dovrà però indicarli nell'autocertificazione di merito. Lo studente deve calcolare il punteggio di merito come indicato al successivo art. 16 comma 2.

ART. 15: MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 15 comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate a partire dal **21 luglio 2020**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 comma 1.1 (per gli studenti in possesso di Codice Utente 2020/21) e 1.2 (per gli studenti in possesso di PIN). Gli studenti internazionali con nucleo familiare residente all'estero devono seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli art. 30 e 31.



Qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, cambio di impegno da part-time a full-time e viceversa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, passaggio di dipartimento o corso di studi ecc.) **deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU**, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici. In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verranno revocati.

Art. 15 comma 2. SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	SCADENZA
BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	3 SETTEMBRE ORE 12
BORSA DI STUDIO	1° OTTOBRE ORE 12



La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).

Per gli studenti che presentano la domanda con Codice utente 2020/21 la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e della richiesta PIN e la copia del documento di identità in corso di validità.

Dalla richiesta del codice utente al suo rilascio da parte di Edisu possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Art. 15 comma 3. TRASFORMAZIONE DOMANDA

Gli studenti che **presentano domanda di solo settimo semestre di laurea**, ma che intendono iscriversi a un corso di laurea magistrale in un Ateneo piemontese nel 2020/21, **possono aggiungere la richiesta di primo anno di laurea magistrale entro il 1° ottobre 2020 ore 12**, tramite l'apposito campo che verrà attivato al termine della compilazione della richiesta per il settimo semestre. In tal modo, la loro richiesta verrà correttamente modificata in settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale (sez. V, artt.19-23).

Gli studenti che **presentano domanda singola per una laurea di primo livello con immatricolazione 2017/2018**, ma che, a seguito dei controlli con l'Ateneo indicato in domanda, dovessero risultare laureati entro il 31/07/2020, saranno considerati iscritti a un primo anno di laurea magistrale nel caso in cui si riscontri tale carriera presso il medesimo Ateneo; in assenza di tale riscontro saranno esclusi dai benefici richiesti.

Gli studenti che **presentano domanda per una carriera di laurea di primo livello con immatricolazione precedente al 2017/2018** ma che, a seguito dei controlli con l'Ateneo indicato in domanda, dovessero risultare iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale, verranno inseriti nelle graduatorie di tale carriera.

ART. 16: GRADUATORIE E RECLAMI

Gli studenti **devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online**, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria". **Gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa.**

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria poi una graduatoria definitiva.

Dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di borsa, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva di borsa, verranno effettuati i controlli con gli Atenei al fine di accertare la regolare immatricolazione dello studente ed eventuali requisiti di merito. Le graduatorie provvisoria e definitiva di borsa riceveranno l'esito di tali accertamenti.

Le **graduatorie di servizio abitativo** verranno invece elaborate **sulla base dei dati autocertificati dagli studenti.**

Su richiesta dello studente, in particolari situazioni, possono essere effettuati controlli anche al momento della compilazione della domanda.

Verranno inoltre effettuate modifiche d'ufficio a seguito di controlli effettuati con gli Atenei in merito alle condizioni di merito del richiedente.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Art. 16 comma 1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per gli studenti, immatricolati a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, che si iscrivono:

1. ad anni successivi al primo con Conferma dei Benefici per Merito (art. 14 comma 1.2),
2. al primo anno di laurea magistrale con Conferma dei Benefici per Merito (art. 9 comma 1),
3. ad anni successivi al primo con Domanda Standard (art. 14 comma 1.1)

le borse vengono ripartite secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 4.

Le graduatorie vengono formulate secondo le seguenti modalità e secondo il seguente **ordine di priorità**:

1. **Conferme Benefici per Merito anni successivi al primo** (comprendono anche gli ulteriori semestri e i settimi semestri di laurea più primo anno di laurea magistrale). La graduatoria è ordinata per punteggio decrescente e suddivisa per Ateneo, senza distinzioni per livello e dipartimento. A parità di punteggio, ha precedenza lo studente con l'ISEE Universitario inferiore (ISEE Parificato per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con minore età.
2. **Conferme Benefici per Merito primo anno di laurea magistrale.** La graduatoria è ordinata per ISEE Universitario inferiore (ISEE Parificato per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE) crescente e suddivisa per Ateneo, senza distinzioni per dipartimento. A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con minore età.
3. **Domanda standard anni successivi al primo.** Le graduatorie sono suddivise per Ateneo, livello e dipartimento, poi ordinate in ordine di punteggio decrescente. A parità di punteggio, ha precedenza lo studente con l'ISEE Universitario inferiore (ISEE Parificato per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con minore età.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea con impegno part-time, il punteggio viene calcolato moltiplicando il punteggio reale per il coefficiente 1,53 già applicato per individuare i requisiti minimi di merito rispetto a quelli richiesti dal DPCM 9 aprile 2001 in caso di iscrizione full-time.

Per quanto attiene ai dottorati e alle scuole di specializzazione si rimanda alla Sezione 6.

Nel caso in cui tutti gli studenti appartenenti alle categorie sopraelencate risultino vincitori, le eventuali risorse eccedenti saranno destinate ai primi anni.

Le **graduatorie di servizio abitativo vengono formulate** con le stesse modalità previste per la borsa di studio, in modo da distribuire, per ogni sede, tra gli Atenei i posti letto indicati sul bando di concorso mantenendo la stessa percentuale in rapporto agli aventi diritto, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

Qualora lo studente cambi sede di corso dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo o delle graduatorie di scorrimento, verrà inserito in coda alla graduatoria definitiva o graduatoria di scorrimento della nuova

sede di corso. In caso vi siano più studenti che devono essere inseriti nella nuova sede di corso l'ordine di inserimento avverrà in base alla data e orario di comunicazione da parte dello stesso del cambio sede di corso.

Art. 16 comma 2. PUNTEGGIO DI MERITO E DI GRADUATORIA

Il **punteggio di merito** è relativo alla carriera accademica dello studente e viene ottenuto moltiplicando i crediti per il voto di ogni esame e sommando tutti i parziali risultanti.

Il **Punteggio di graduatoria** è quello utilizzato per determinare la posizione dello studente in graduatoria ed è ottenuto dividendo il punteggio di merito per il numero di anni di iscrizione dello studente diminuito di un'unità (in caso di secondo anno il punteggio di merito rimane invariato, in caso di terzo anno viene diviso per due, in caso di ulteriore semestre per tre, ecc.).

Agli esami con valutazione non espressa in trentesimi ("idoneo", "superato", etc.) viene assegnato un voto pari alla media ponderata calcolata sugli altri esami con valutazione numerica.

La lode non viene considerata nel calcolo dei punteggi.

Esempio di calcolo del punteggio di merito su 3 esami

Voto	Cfu	Parziale
20	x 5	= 100 +
20	x 6	= 120 +
30	x 10	= 300 =
<hr/>		
520 punteggio di merito		

Art. 16 comma 3. GRADUATORIE PROVVISORIE

Nella graduatoria provvisoria sono possibili 2 esiti.

- 1. Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, deve quindi attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva.
- 2. Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

In merito agli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa, qualora:

- 1.** non intendano presentare reclamo, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza;
- 2.** presentino reclamo, dovranno farlo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 6 del presente articolo.

Art. 16 comma 4. RECLAMI

Gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie, oppure gli idonei che debbano modificare i propri dati, **possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 (procedura online) ed entro le scadenze indicate al comma 6 del presente articolo.** Gli esiti dei reclami saranno disponibili con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti che **non intendono accettare il servizio abitativo** richiesto **devono presentare la rinuncia al medesimo entro il 15 settembre 2020 (ore 12,00)**, compilando l'apposita procedura all'interno dello sportello online. **Diversamente, qualora risultassero vincitori di borsa di studio, riceveranno l'importo corrispondente alla tipologia di "Studente in sede".**

Art. 16 comma 5. GRADUATORIE DEFINITIVE

Nella graduatoria definitiva sono possibili 3 esiti.

- 1. Vincitore:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti.
 - a. I vincitori di servizio abitativo devono accettarlo online con le modalità indicate all'art. 33 comma 1.
 - b. I vincitori di borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 17 comma 1.
- 2. Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, ma non può usufruire del beneficio richiesto per esaurimento delle risorse disponibili:
 - a. Gli idonei al servizio abitativo devono compilare la Dichiarazione di Interesse online con le modalità indicate all'art. 33 comma 2.

b. Gli idonei alla borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 5.

3. Escluso: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o non ha sanato tramite un reclamo gli errori materiali presenti nella domanda.

Gli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie definitive di borsa dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza.

Art. 16 comma 6. DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Tipologia di beneficio	GRADUATORIA PROVVISORIA	RECLAMI	GRADUATORIA DEFINITIVA
SERVIZIO ABITATIVO	9 settembre 2020 ore 12	Dal 9 al 15 settembre 2020 ore 12	21 settembre 2020 ore 12
BORSA DI STUDIO	30 ottobre 2020 ore 12	Dal 30 ottobre al 20 novembre 2020 ore 12	15 dicembre 2020 ore 12

Avverso agli esiti definitivi della graduatoria, gli studenti che ne avranno interesse potranno ricorrere al T.A.R. Piemonte tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Possono altresì ricorrere al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

ART. 17: EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Art. 17 comma 1. PERIODO DI EROGAZIONE

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate:

1. la **prima rata, pari al 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine dicembre 2020;
2. la **seconda rata, pari al restante 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine giugno 2021.

La seconda rata verrà pagata in automatico, previa verifica del mantenimento dei requisiti di carriera accademica. Non viene richiesto un ulteriore requisito di merito rispetto a quanto previsto dal precedente art. 14 comma 2 e pertanto non viene richiesta la compilazione dell'autocertificazione di merito per la seconda rata.

Gli studenti vincitori di borsa in qualità di ulteriore semestre ricevono un'unica rata a fine dicembre 2020 che non verrà revocata qualora lo studente non si laurei entro il 31 marzo 2021.

L' erogazione della prima rata viene disposta a **partire da dicembre 2020 qualora lo studente comunichi il proprio IBAN italiano entro il 30 novembre 2020.**



Se lo studente comunica l'IBAN **entro il 31 MARZO 2021**, l'erogazione della prima rata viene disposta a partire da **aprile 2021**;

I successivi pagamenti della prima rata sono previsti in concomitanza con il periodo di erogazione delle seconde rate.

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2022 le rate non saranno più esigibili.



Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di Edisu all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente.

La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nel mese successivo a quello di erogazione, sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente **tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN italiano di cui lo studente sia intestatario o cointestatario.** Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3.

Art. 17 comma 2. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Agli studenti che si trovano in una **situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva** o abbiano in corso una **rateizzazione** e stiano provvedendo al pagamento delle pendenze economiche nei confronti di EDISU viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito.

Analoga sospensione viene applicata agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico, verifica del merito o decadenza dai benefici, relativo anche ad anni accademici precedenti.

Art. 17 comma 3. RIMBORSO TASSA REGIONALE

Per gli studenti anni successivi che nella graduatoria definitiva sono risultati **vincitori o idonei** di borsa di studio per l'a.a. **2020/2021** e **che al momento dell'iscrizione hanno versato l'importo richiesto dall'Ateneo di € 156,00, possono presentare istanza di rimborso della tassa regionale di € 140,00 online**, secondo quanto previsto dal Regolamento per il rimborso Tassa regionale disponibile sul sito Edisu effettuando l'apposita procedura **da gennaio a giugno 2021**.

Il rimborso sarà concesso solo se il beneficio viene mantenuto, il pagamento verrà disposto dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio (Bando per il Conferimento di borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. di riferimento)

Di seguito l'elenco completo degli Atenei:

ATENEIO	BORSISTI ANNI SUCCESSIVI VINCITORI O IDONEI
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI EUROPEA DEI MEDIA DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA "A. VIVALDI"	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO "GUIDO CANTELLI" DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. F.GHEDINI" - CUNEO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" (TO)	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
POLITECNICO DI TORINO	RIMBORSO A CARICO DELL'ATENEIO
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "A. MACAGNO" CN	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA" TO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA

Per maggiori informazioni sul rimborso della tassa regionale si rimanda a quanto contenuto nel relativo Regolamento.

Il rimborso della tassa regionale non sarà concesso agli:

- studenti soggetti a revoca della borsa di studio
- studenti che risulteranno ESCLUSI nelle graduatorie definitive
- studenti che rinunciano agli studi oltre i termini per l'iscrizione

ART. 18: ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO ANNI SUCCESSIVI

Disposizioni dettagliate in merito all'accettazione del servizio abitativo sono disponibili all'art. 33.

SEZIONE V – SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE

ART. 19: REQUISITI DI ACCESSO E DI MERITO

Art. 19 comma 1. REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale esclusivamente gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

1. si sono immatricolati a un corso di laurea nell'a.a 2017/18 e sono iscritti al momento della presentazione della domanda ad un corso di laurea presso un Ateneo Piemontese;
2. si laureano fra il 1° settembre 2020 e il 31 marzo 2021. Vengono considerate valide anche date di laurea nel mese di aprile 2021, purché rientrino nella sessione del mese di marzo fissata dai calendari dell'Ateneo;
3. si immatricolano a un corso di laurea magistrale presso un Ateneo piemontese nel 2020/21 entro le scadenze indicate all'art. 21 comma 2.

Gli studenti che non soddisfano congiuntamente questi tre requisiti devono verificarne il possesso per la richiesta di solo settimo semestre di laurea (art. 15 comma 3) o di solo primo anno di laurea magistrale (art. 10 comma 4)⁵⁵.

Qualora presentino domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale e, a seguito di accertamenti con gli Atenei venga verificata la data di laurea al 31 luglio 2020, la domanda verrà trasformata d'ufficio in richiesta di primo anno di laurea magistrale.

Art. 19 comma 2. REQUISITI DI MERITO

I requisiti di merito per la domanda di settimo semestre di laurea sono distinti da quelli per la richiesta di primo anno di laurea magistrale.

1. I requisiti per il **settimo semestre di laurea** sono richiesti all'atto della presentazione della domanda e sono indicati all'art. 14 comma 2.
2. I requisiti di merito per il **primo anno di laurea magistrale**, invece, sono da conseguire nel corso dell'anno accademico e sono indicati all'art. 12 comma 1.

Gli studenti che presentano domanda di settimo semestre di laurea più il primo anno di laurea magistrale, e **confermano i benefici per merito per il settimo semestre di laurea, hanno automaticamente la conferma estesa al primo anno di laurea magistrale**. Per l'erogazione della rata relativa al primo anno di laurea magistrale, tuttavia, è richiesto il conseguimento dei requisiti di merito indicati all'art. 12 comma 1.

Edisu riceverà tutte le deroghe ai requisiti che venissero previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2020/2021.

ART. 20: MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 20 comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate a partire dal **21 luglio 2020**. All'inizio della richiesta, lo studente deve **selezionare l'opzione "Settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale": prima deve essere compilata la domanda per il settimo semestre di laurea, successivamente quella per il primo anno di laurea magistrale**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 comma 1.1 (per gli studenti in possesso di Codice Utente 2020/21) e comma 1.2 (per gli studenti in possesso di PIN e SPID). Gli studenti internazionali Extra-UE o UE con nucleo familiare residente all'estero devono seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli art. 30 e 31.

⁵⁵ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VII art. 2 comma 2b i



Lo studente deve presentare anche la richiesta relativa al primo anno di laurea magistrale entro le scadenze indicate al comma 2 del presente articolo anche se l'immatricolazione avverrà entro le scadenze previste al successivo art. 21 comma 2. Qualora si immatricolasse a un corso diverso rispetto a quello indicato nella domanda, dovrà comunicare la variazione con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 entro le date previste per la presentazione dei reclami al successivo art. 21 comma 3.2



Durante la compilazione della domanda online di richiesta benefici lo **studente internazionale extra-UE con famiglia residente all'estero** che nell'a.a. 2019/2020 sia risultato vincitore di benefici o fruitore di servizi EDISU Piemonte potrà confermare i dati economici precedentemente presentati **per quanto riguarda la sola domanda di settimo semestre di laurea triennale**. In caso di richiesta benefici per il solo settimo semestre di laurea triennale non sarà pertanto necessario presentare nuova documentazione consolare e ISEE Parificato a EDISU Piemonte.

Qualora faccia richiesta di benefici **anche per il primo anno di laurea magistrale**, lo studente dovrà obbligatoriamente trasmettere a EDISU Piemonte la **nuova documentazione consolare e ISEE Parificato secondo le modalità e le scadenze descritte all'art. 31 comma 1.4**.

Art. 20 comma 2. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sono possibili 4 tipologie di richiesta:

1. Borsa di studio e servizio abitativo, sia per il settimo semestre di laurea che per il primo anno di laurea magistrale;
2. borsa di studio e servizio abitativo per il settimo semestre di laurea, sola borsa per il primo anno di laurea magistrale;
3. sola borsa di studio per il settimo semestre di laurea, borsa e servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale;
4. sola borsa di studio, sia per il settimo semestre di laurea che per il primo anno di laurea magistrale.

Le scadenze di presentazione della domanda dipendono dalla tipologia di richiesta che si intende effettuare.

TIPOLOGIA DI RICHIESTA		SCADENZA
Settimo semestre di laurea	Primo anno di laurea magistrale	
1	Borsa e servizio abitativo	3 SETTEMBRE 2020 ORE 12 Si può aggiungere la richiesta di servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale fino alle ore 12 del 1° ottobre 2020 (art 7 comma 5.1 punto 2)
	Solo borsa	
2	Borsa e servizio abitativo	1° OTTOBRE 2020 ORE 12 Si può aggiungere la richiesta di servizio abitativo limitatamente al primo anno di laurea magistrale, fino alle ore 12 del 1° ottobre 2020 (art 7 comma 5.1 punto 2)
	Solo borsa	

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).



Per gli studenti che presentano la domanda con Codice utente 2020/21 la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e della richiesta PIN e la copia del documento di identità in corso di validità.

Dalla richiesta del codice utente al suo rilascio da parte di Edisu possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Art. 20 comma 3. MODIFICA DELLA DOMANDA

Gli studenti che presentano domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, ma che dichiarano la laurea entro 31 luglio 2020, vengono avvisati da un warning all'interno della procedura di compilazione che li invita a tornare alla sezione richieste per modificare la domanda in qualità di "primo anno" (sez. III, artt. 9-13). Gli studenti che presentano domanda come settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale ma che, a seguito dei controlli, con l'Ateneo indicato nella domanda per la carriera di laurea, risultino immatricolati alla **laurea di primo livello in un anno accademico precedente al 2017/2018**, saranno valutati soltanto per la domanda di primo anno di laurea magistrale, secondo quanto previsto per le domande singole relative ai primi anni; la domanda di settimo semestre di laurea sarà invece annullata d'ufficio. Qualora la modifica d'ufficio non avvenga entro la pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di studio lo studente è tenuto a presentare reclamo.

ART. 21: GRADUATORIE E RECLAMI

Dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di borsa, **prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva di borsa, verranno effettuati i controlli con gli Atenei** al fine di accertare la regolare immatricolazione dello studente. Le graduatorie provvisoria e definitiva di borsa riceveranno l'esito di tali accertamenti. Su richiesta dello studente, in particolari situazioni, possono essere effettuati controlli anche al momento della compilazione della domanda.

Gli studenti devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria".

Gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa.

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria poi una graduatoria definitiva.

Verranno inoltre effettuate modifiche d'ufficio a seguito di controlli effettuati con gli Atenei in merito alle condizioni di merito del richiedente.

La graduatoria provvisoria riceverà le modifiche effettuate d'ufficio a seguito di controlli con gli Atenei in merito alle condizioni di iscrizione e merito. Le graduatorie definitive riceveranno gli esiti dei reclami presentati avverso alle graduatorie provvisorie ed ulteriori eventuali controlli con gli Atenei.

Le graduatorie relative al servizio abitativo vengono elaborate sulla base dei dati autocertificati dagli studenti.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Art. 21 comma 1. GRADUATORIE PER IL SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA

Per quanto riguarda il settimo semestre di laurea, gli studenti vengono inseriti nelle graduatorie relative agli anni successivi. Per maggiori informazioni in merito a tali graduatorie e alle modalità e tempistiche di presentazione dei reclami bisogna fare riferimento agli artt. 16 e 7 comma 6.

Gli studenti che **vincono la borsa per il settimo semestre di laurea** conservano il beneficio anche qualora:

1. risultassero esclusi o idonei nelle graduatorie definitive di borsa relative al primo anno di laurea magistrale (comma 3.2 del presente articolo);
2. non conseguissero i requisiti di merito relativi al primo anno di laurea magistrale (art. 12 comma 1)

Art. 21 comma 2. COMUNICAZIONE DATA DI LAUREA E IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Al fine di **essere inseriti nelle graduatorie relative al primo anno di laurea magistrale**, gli studenti devono:

1. **comunicare la data di laurea esclusivamente online** tramite l'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborata in graduatoria". La procedura è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail dello studente. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute";
2. **immatricolarsi al corso di laurea magistrale.**

Le finestre temporali in cui comunicare la data di laurea e le scadenze entro cui iscriversi al corso di laurea magistrale dipendono da quando viene conseguito il titolo di laurea, come illustrato nella tabella sottostante.

Conseguimento laurea	Comunicazione data di laurea	Immatricolazione al corso di laurea magistrale
Entro il 31 dicembre 2020	Dal 17 dicembre 2020 al 11 gennaio 2021 ore 12	11 febbraio 2021
Fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021	Dal 26 febbraio al 10 aprile 2021 ore 12	10 maggio 2021

Edisu effettuerà i controlli con l'Ateneo per verificare il conseguimento del titolo di laurea e l'immatricolazione al corso di laurea magistrale. L'esito di tali controlli verrà recepito dalle graduatorie provvisorie relative al primo anno di laurea magistrale.

Gli studenti che non comunicheranno la propria data di laurea entro le ore 12 del 10 aprile 2021 verranno comunque inseriti d'ufficio nelle graduatorie del 22 aprile 2021 (provvisoria) e del 14 e 21 maggio 2021 (definitive).

Art. 21 comma 3. GRADUATORIE PER IL PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 21 comma 3.1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per il primo anno di laurea magistrale, le graduatorie vengono **suddivise per Ateneo, senza distinzioni fra dipartimenti**, e all'interno di ogni Ateneo sono **ordinate in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario** (ISEE parificato per gli studenti Extra-Ue con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con età inferiore.

Art. 21 comma 3.2. DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Le date di pubblicazione delle graduatorie dipendono da quando lo studente ha comunicato la data di laurea con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo, come illustrato nella tabella sottostante.

Comunicazione data di laurea	Graduatoria provvisoria	Reclami	Graduatoria definitiva	
			Servizio abitativo	Borsa di studio
Dal 17 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 ore 12	22 gennaio 2021	Dal 22 al 29 gennaio 2021 ore 12	17 febbraio 2021	25 febbraio 2021
Dal 26 febbraio al 10 aprile 2021 ore 12	22 aprile 2021	Dal 22 aprile al 4 maggio 2021 ore 12	14 maggio 2021	21 maggio 2021

Tutte le graduatorie saranno visualizzabili a partire dalle ore 12 del giorno di **pubblicazione nella pagina personale dello Sportello Online dello studente, alla sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria"**. Gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate nella precedente tabella.

Lo studente può risultare escluso nella graduatoria relativa al settimo semestre di laurea ma risultare vincitore o idoneo nella graduatoria relativa al primo anno di laurea magistrale.

Gli studenti che risultano esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 25 febbraio 2021 devono lasciare la residenza dal 1° marzo 2021. Diversamente, dovranno pagare € 7,57 per ogni ulteriore giorno in cui rimangono in residenza.



Limitatamente alle esclusioni per causali di dati economici, lo studente potrà presentare istanza di reclamo unicamente per il settimo semestre: la domanda di primo anno di magistrale verrà corretta d'ufficio. Nel caso di studente internazionale può essere presentata anche entro le scadenze per il reclamo relativo al primo anno di laurea magistrale

Gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre in qualità di in sede/pendolare e di primo anno di laurea magistrale in qualità di fuori sede, per essere considerati fuori sede nella graduatoria definitiva di borsa devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso secondo le modalità e scadenze previste all'art. 8 comma

2. Al momento dell'elaborazione della graduatoria definitiva del 21 maggio 2021 verrà effettuata un'ulteriore verifica con gli Atenei in merito all'immatricolazione al primo anno di laurea magistrale da parte degli studenti.

Qualora lo studente

- non si laurei entro il 31 marzo 2021
- non si immatricoli al primo anno di laurea magistrale entro il 10 maggio 2021

sarà escluso dalle graduatorie definitive del 14 e 21 maggio 2021 e dovrà restituire il valore del servizio abitativo eventualmente fruito secondo quanto disposto al successivo art. 23.

ART. 22: EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Art. 22 comma 1. PERIODO DI EROGAZIONE

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate:

1. la **prima rata, pari al 50%** dell'importo totale, è relativa alla richiesta in qualità di settimo semestre di laurea e viene erogata a partire da fine dicembre 2020
2. la **seconda rata, pari al restante 50%** dell'importo totale, è relativa alla richiesta in qualità di primo anno e pertanto viene erogata secondo tempistiche determinate in base a quando i requisiti di merito vengono conseguiti (art. 12 comma 1) e, se richiesto, autocertificati (comma 2 del presente articolo).
 - a. La seconda rata viene erogata a partire da fine giugno 2021 se lo studente:
 - i. consegue almeno 20 crediti (registrati dall'Ateneo) entro il 30 aprile 2021;
 - ii. autocertifica tali crediti entro le ore 12 del 6 maggio 2021.
 - b. Qualora non possedesse o non autocertificasse i precedenti requisiti di merito, la seconda rata viene erogata a partire da fine novembre 2021 se lo studente consegue almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2021 (registrati dall'Ateneo).

Le casistiche sopra descritte sono riassunte nella seguente tabella.

RATA	REQUISITI DI MERITO	EROGAZIONE	AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO
Seconda rata (50%)	Almeno 20 crediti entro il 30 aprile 2021	Da fine giugno 2021	Fra il 2 aprile e il 6 maggio 2021 ore 12
	Almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2021	Da fine novembre 2021	Non richiesta

Gli studenti vincitori di borsa di studio per il primo anno di laurea magistrale nelle graduatorie del 21 maggio 2021 non possono beneficiare dell'erogazione della rata a giugno 2021. Pertanto, il pagamento verrà effettuato da fine novembre 2021.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente **tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN italiano di cui lo studente sia intestatario o cointestatario**. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2022 le rate non saranno più esigibili.

Art. 22 comma 2. AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO

Come indicato al comma 1 del presente articolo, al fine di ricevere la seconda rata (pari al 50% dell'importo totale) a partire da fine giugno 2021 lo studente deve autocertificare il merito scolastico richiesto tramite un'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online fra il 2 aprile e il 6 maggio 2021 ore 12. Nel corso della compilazione dell'autocertificazione devono essere inseriti tutti gli esami superati e registrati dall'Ateneo con i relativi dettagli (descrizione, voto, data, crediti). L'autocertificazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online, ed è da considerarsi correttamente trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail dello studente. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".

Art. 22 comma 3. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Agli studenti che si trovano in una situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva o abbiano in corso una rateizzazione e stiano provvedendo al pagamento della pendenza economica nei confronti di EDISU viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito.

Analoga sospensione viene applicata agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico, di verifica del merito o decadenza dai benefici, relativo anche ad anni accademici precedenti.

ART. 23: ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO

Gli studenti fuori sede che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, **risultati vincitori o idonei nelle graduatorie di servizio abitativo, devono provvedere a compilare e trasmettere apposita procedura di “Accettazione” online o di “Dichiarazione di interesse” online in qualità di settimo semestre di laurea entro la scadenza e secondo la modalità indicata all’art. 33.** In caso non provvedano all'accettazione o alla dichiarazione di interesse oppure rinuncino al posto letto per il settimo semestre, anche l'importo della borsa di studio relativo al primo anno di laurea magistrale verrà derubricato a “in sede”.

Se lo studente è stato **derubricato “in sede” per il settimo semestre e ha richiesto il servizio abitativo per il primo di magistrale, nella graduatoria definitiva di alloggio del primo di magistrale risulterà escluso**, salvo iscrizione presso sedi di corso prive di residenze universitarie.

Gli studenti già beneficiari del servizio abitativo in qualità di settimo semestre del corso di laurea mantengono il posto letto fino al 31 marzo 2021. Tale posto letto verrà riassegnato automaticamente a partire dal 1° aprile 2021 per l'iscrizione al primo anno di laurea magistrale.

Gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale che risultano **esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 25 febbraio 2021 devono lasciare la residenza dal 1° marzo 2021.** Diversamente, dovranno pagare € 7,57 per ogni ulteriore giorno in cui rimangono in residenza.

Gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale che risultano **esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 21 maggio 2021, relative al primo anno di laurea magistrale, dovranno lasciare la Residenza entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle stesse** e corrispondere l'importo relativo al periodo fruito a partire dal 1° aprile 2021, calcolato sulla tariffa di € 7,57 giornalieri.

Gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, assegnatari di posto letto in qualità di settimo semestre, che risultano vincitori nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 21 maggio 2021 relative al primo anno di laurea magistrale ma **che in seguito rinunciano al servizio abitativo, dovranno pagare l'importo relativo al periodo fruito a partire dal 1° aprile 2021.**

Gli studenti risultati vincitori nelle graduatorie del 25 febbraio 2021 e del 21 maggio 2021 che **non conseguono i 20 crediti entro il 10 agosto 2021 dovranno pagare il periodo fruito a partire dal 1° aprile 2021** e non potranno rientrare in residenza a settembre.

Per gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale e che non intendono immatricolarsi al corso di laurea magistrale dopo il conseguimento del titolo, la domanda relativa al primo anno di magistrale decadrà automaticamente. Tali studenti sono tenuti a **lasciare la residenza entro 10 giorni dalla laurea.**

Gli studenti che usufruiscono del posto letto dopo il 31 marzo 2021, qualora, per qualsiasi ragione, non dovessero immatricolarsi al corso di laurea magistrale dovranno pagare il periodo fruito a partire dal 1° aprile 2021.

Gli studenti beneficiari di servizio abitativo, qualora fossero esclusi nelle graduatorie del 21 maggio 2021 per mancata iscrizione dovuta alla necessità di colmare debiti formativi, possono richiedere la permanenza a pagamento secondo quanto disposto dall'art. 34 comma 6.2; inoltre, sono tenuti pagare il periodo fruito dal 01/04/2021 al 21/05/2021 (data di uscita della graduatoria definitiva di borsa di studio) o fino al giorno in cui non abbia inizio l'ospitalità a pagamento.

Gli studenti che **hanno richiesto la borsa di studio in qualità di in sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e la borsa di studio e il servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale, se risulteranno vincitori di servizio abitativo in qualità di primo anno di laurea magistrale riceveranno comunicazione dell'assegnazione del posto letto via e-mail dall'indirizzo inforesidenze@edisu-piemonte.it**
Qualora risultino idonei non assegnatari per esaurimento di posti devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro le scadenze previste dall'art. 8 comma 2.

Gli studenti che rinunciano al posto letto, per essere considerati fuori sede nella graduatoria definitiva di borsa relativa al primo anno di laurea magistrale, devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso secondo le modalità e scadenze previste all'art 8 comma 2.

SEZIONE VI – DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ART. 24: REQUISITI DI ACCESSO E DI MERITO

Questa sezione è rivolta a tutti gli studenti che si iscrivono, nell'anno accademico 2020/21, a un primo anno o a un anno successivo al primo di:

1. corsi di dottorato, che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private⁵⁶;
2. scuole di specializzazione, che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

Di seguito sono indicati i requisiti di accesso e di merito richiesti per la partecipazione al concorso, le scadenze di presentazione della domanda (art. 25), le date di pubblicazione delle graduatorie (art. 26), le tempistiche di erogazione della borsa (art. 27) e le modalità di accettazione del servizio abitativo (art. 28). Nella sezione 9, artt. 32-35, sono indicate le modalità di assegnazione del servizio abitativo vinto e accettato dallo studente.

Art. 24 comma 1. REQUISITI DI ACCESSO

Sia ai primi anni che agli anni successivi, oltre ai requisiti economici (art. 6 e Sezione VII Disposizioni Specifiche per gli studenti internazionali - e successivo comma 3), viene richiesta esclusivamente l'ammissione o iscrizione al corso di dottorato o alla scuola di specializzazione che verranno verificati in fase di elaborazione delle graduatorie provvisorie e definitive di borsa di studio.

Art. 24 comma 2. REQUISITI DI MERITO

Oltre ai requisiti economici (art. 6 e Sezione 7 Disposizioni Specifiche per gli studenti internazionali - e successivo comma 3) e di accesso (comma 1 del presente articolo), per gli anni successivi al primo non sono previsti ulteriori requisiti di merito ai fini di accedere alle graduatorie;

La borsa di studio verrà **revocata** qualora lo studente presenti **rinuncia al dottorato nel corso dell'anno accademico o presenti richiesta di congelamento o sospensione** della carriera nell'a.a. 2020/21.

Qualora uno studente abbia **regolarmente congelato o sospeso**⁵⁷ la propria carriera universitaria in anni accademici precedenti, il periodo di congelamento/sospensione non verrà considerato se nel corso dello stesso non sia stato compiuto alcun atto di carriera. A tal fine, EDISU modificherà l'anno di immatricolazione dello studente in modo tale che il periodo di congelamento/sospensione non incida negativamente sul calcolo dei requisiti di merito. Lo studente al momento della presentazione della domanda deve comunicare il congelamento della precedente carriera aprendo un ticket.

⁵⁶ D.M. 224/99.

⁵⁷ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. Il punto 6

Art. 24 comma 3. REQUISITI ECONOMICI

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione hanno la facoltà di poter richiedere l'elaborazione dell'ISEE secondo le regole ordinarie (con richiesta di ISEE Dottorato) oppure ISEE Parificato, ovvero di fare esplicita richiesta presso il CAAF del rilascio dell'ISEE Dottorato nucleo ristretto (art. 6 comma 4).

Tipologia studente	Residenza	Dove sono stati prodotti redditi	Patrimonio immobiliare posseduto in	Tipo ISEE
Studente italiano – Ue o Extra Ue con famiglia interamente in Italia	Italia	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente Extra Ue titolare di protezione internazionale	Italia	nessun riferimento a reddito e patrimonio della famiglia di origine		ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato secondo le regole ordinarie - NO nucleo ristretto
Studente Extra-UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente Extra-UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato secondo le regole ordinarie - NO nucleo ristretto

L'attestazione ISEE Dottorato deve essere sottoscritta e rilasciata a partire dal 1° gennaio 2020. Si ricorda che l'attestazione ISEE per essere considerata valida ai fini del concorso, deve applicarsi, nei confronti del richiedente benefici, a corsi di Dottorato o, in alternativa, essere valida per nucleo ristretto, qualora il richiedente volesse fruirne. La medesima deve essere altresì priva di annotazioni di omissioni/difformità (art. 6 comma 1).

Si segnala che, per potersi avvalere dell'opzione "Nucleo Ristretto", lo studente interessato deve procedere alla sottoscrizione della DSU per il rilascio dell'attestazione ISEE in qualità di **dichiarante**.

Si specifica che la richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato secondo le regole ordinarie **esclude** la fruizione dell'ISEE Dottorato nucleo ristretto. Per la Documentazione Consolare necessaria per richiederne il rilascio, si rimanda agli artt. 30 e 31 del presente bando.

Si ricorda che, qualora lo studente sia residente in Italia mentre il coniuge e/o eventuali figli risiedano all'estero, sarà necessario fare richiesta di un'attestazione ISEE Dottorato/nucleo ristretto che includa il richiedente, e poi integrare i dati economici relativi ai membri residenti all'estero tramite richiesta di un'attestazione ISEE Parificato. In questo caso per completare la domanda di richiesta benefici sarà necessario presentare entrambe le attestazioni, così come la documentazione consolare relativa ai membri del nucleo residenti all'estero (artt. 30 e 31 del presente Bando).

Qualora lo studente Internazionale Extra-UE o UE, residente in Italia, fruisca dell'ISEE nucleo ristretto nella procedura online di richiesta dovrà considerare unicamente se stesso (e l'eventuale coniuge e figli minori) come famiglia, quindi la tipologia di borsa di studio sarà subordinata alla residenza anagrafica assunta in Italia (art. 4 del presente bando).

Gli studenti internazionali Extra UE e UE che presentano la Documentazione Consolare e l'ISEE Parificato devono fare riferimento alle scadenze indicate all'art. 31 comma 1.5 del presente Bando.

ART. 25: MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 25 comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate a partire dal **19 ottobre 2020**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 commi 1.1 (per gli studenti in possesso di Codice Utente 2020/21) e 1.2 (per gli studenti in possesso di PIN e SPID). Gli studenti internazionali con nucleo familiare residente in un paese Extra-UE o UE devono seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli artt. 30 e 31.

Non sono previste riserve di posti letto per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuola di specializzazione. Pertanto, viene prevista solo **la possibilità di confermare il posto agli studenti già assegnatari per l'a.a 2019/20**. Agli altri studenti idonei di servizio abitativo verrà corrisposto, in caso risultino vincitori di borsa di studio, l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso.



Lo studente deve presentare la richiesta entro le scadenze indicate nella seguente tabella anche se al momento della presentazione della domanda non fosse ancora regolarmente iscritto.

Art. 25 comma 2. MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE TRASMESSE VIA WEB ENTRO LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo la trasmissione online della domanda i dati inseriti possono essere modificati, esclusivamente online, fino alle ore 12:00 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta, come indicato al successivo comma 3. La procedura di modifica dati resta invariata rispetto a quanto disciplinato all'art. 7 comma 5.1.

La medesima procedura per la sezione "dati economici ISEE", per i soli studenti di cui alla presente sezione, può avvenire attraverso la presentazione di un'attestazione ISEE Dottorato o Nucleo Ristretto per il richiedente benefici, priva di annotazioni di omissioni/differmità che sia in corso di validità.

Art. 25 comma 3. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	SCADENZA
Borsa e servizio abitativo	27 NOVEMBRE 2020 ORE 12
Sola borsa di studio	

Gli studenti che hanno già presentato domanda per l'ulteriore semestre di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico possono comunque richiedere benefici per il primo anno di dottorato/scuola di specializzazione. Qualora risultino vincitori di borsa potranno ricevere una rata per la laurea magistrale e due rate relativamente al dottorato/scuola di specializzazione. Per presentare la domanda, questa tipologia di studente dovrà aprire un ticket entro il **27 novembre 2020** allegando il documento d'identità, indicando Ateneo, corso con relativa durata.

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.



Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).

Per gli studenti che presentano la domanda con Codice utente 2020/21 la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e della richiesta PIN e la copia del documento di identità in corso di validità.

ART. 26: GRADUATORIE E RECLAMI

Gli studenti devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria".

Gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa.

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria poi una graduatoria definitiva. Solo dopo il termine ultimo di presentazione delle domande, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva, verranno effettuati i controlli con gli Atenei al fine di accertare la regolare iscrizione dello studente. La graduatoria provvisoria riceverà l'esito di tali accertamenti.

Verranno inoltre effettuate modifiche d'ufficio a seguito di controlli effettuati con gli Atenei in merito alle condizioni di merito del richiedente.

Le graduatorie provvisorie e definitive di servizio abitativo verranno elaborate unicamente sulla base dei dati dichiarati dallo studente.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Art. 26 comma 1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Secondo quanto indicato all'art. 1 comma 4, gli **iscritti ai primi anni** dei corsi di dottorato e scuola di specializzazione **rientrano nella destinazione del 15% delle borse assegnate ad ogni Ateneo**. La destinazione avviene sulla base degli studenti richiedenti la borsa in qualità di primo anno. Le graduatorie vengono formulate in base all'Ateneo di appartenenza in modo crescente sulla base dell'ISEE Dottorato dello studente. A parità di ISEE Dottorato l'età inferiore costituisce titolo preferenziale.

Secondo quanto indicato all'art. 1 comma 4, gli iscritti agli **anni successivi** al primo per i corsi di dottorato e scuola di specializzazione **rientrano nella destinazione dell'85 % delle borse assegnate ad ogni Ateneo**. La destinazione avviene sulla base degli studenti richiedenti la borsa in qualità di anno successivo. Le graduatorie vengono formulate in base all'Ateneo di appartenenza in modo crescente sulla base dell'ISEE Dottorato dello studente. A parità di ISEE Dottorato l'età inferiore costituisce titolo preferenziale.

Art. 26 comma 2. GRADUATORIE PROVVISORIE

Nella graduatoria provvisoria sono possibili 2 esiti.

- 1. Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, deve quindi attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva.
- 2. Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

Art. 26 comma 3. RECLAMI

Gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 5 del presente articolo.

Per quanto riguarda la procedura di reclamo relativa ai dati economici, si ricorda che l'attestazione ISEE dottorato/dottorato con opzione "nucleo ristretto" presentata dovrà necessariamente essere in corso di validità.

Si ricorda che, in caso di presentazione di una nuova attestazione ISEE dottorato/dottorato con opzione "nucleo ristretto" anno 2021 tramite istanza di reclamo, anche l'eventuale importo di studio borsa dovrà essere modificato con riferimento all'anno fiscale 2019.

Le graduatorie definitive riceveranno gli esiti dei reclami presentati avverso alle graduatorie provvisorie ed ulteriori eventuali controlli con gli Atenei.

Art. 26 comma 4. GRADUATORIE DEFINITIVE

Nella graduatoria definitiva sono possibili tre esiti.

- 1. Vincitore:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti.
 - a.** I vincitori di servizio abitativo per Conferma devono accettarlo con le modalità indicate all'art. 28.
 - b.** I vincitori di borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 27.

2. **Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, ma non può usufruire del beneficio richiesto per esaurimento delle risorse disponibili.
 - a. Gli idonei alla borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 5.
3. **Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o non ha sanato tramite un reclamo gli errori materiali presenti nella domanda.



Qualsiasi **evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda** (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, ecc.) **deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU**, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici. In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verranno revocati.

Art. 26 comma 5. DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Tipologia di beneficio	GRADUATORIA PROVVISORIA	RECLAMI	GRADUATORIA DEFINITIVA
Servizio abitativo Dottorati e Scuole di Specializzazione	22 gennaio 2021 ore 12	Dal 22 gennaio al 29 gennaio 2021 ore 12	17 febbraio 2021 ore 12
Borsa di studio Dottorati e Scuole di Specializzazione	22 aprile 2021 ore 12	Dal 22 aprile al 04 maggio 2021 ore 12	21 maggio 2021 ore 12

Art. 26 comma 6. AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO

Tutti gli studenti fuori sede che non sono ospiti delle residenze EDISU sono tenuti ad autocertificare l'onerosità del domicilio al fine di ricevere, solo ed esclusivamente nel caso risultino vincitori nelle graduatorie definitive di borsa, l'importo spettante appropriato (art. 5 comma 1.2). Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).

Per maggiori informazioni in merito all'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso bisogna fare riferimento all'art. 8.

ART. 27: EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Art. 27 comma 1. PERIODO DI EROGAZIONE

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate:

1. la **prima rata, pari al 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine maggio 2021;
2. la **seconda rata, pari al restante 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine giugno 2021.

Agli studenti beneficiari di borsa di studio in qualità di **ulteriore semestre di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico e primo anno di dottorato/scuola di specializzazione** viene **concessa una rata per la laurea magistrale e due rate relativamente al dottorato/scuola di specializzazione.**



L' erogazione della prima rata viene disposta a partire da fine maggio 2021 qualora lo studente comunichi il proprio IBAN italiano entro il 30 aprile 2021.

Sono previsti ulteriori pagamenti in concomitanza con il periodo di erogazione delle seconde rate.

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2022 le rate non saranno più esigibili.

Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di Edisu all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente.

La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nel mese successivo a quello di erogazione, sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente **tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN di cui lo studente sia intestatario o cointestatario.** Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3

Art. 27 comma 2. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Agli studenti che si trovano in una situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva o abbiano in corso una rateizzazione e stiano provvedendo al pagamento della pendenza economica nei confronti di EDISU viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito.

Analoga sospensione viene applicata agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di verifica del merito, relativo anche ad anni accademici precedenti.

Art. 27 comma 3. REVOCA BENEFICI

Edisu procederà alla revoca dei benefici laddove, a seguito dei controlli svolti con gli Atenei, non accerti l'esistenza della condizione di ammissione

ART. 28: SERVIZIO ABITATIVO

Non sono previste riserve di posti letto per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuola di specializzazione. Pertanto, viene prevista **solo la possibilità di confermare il posto agli studenti già assegnatari per l'a.a 2019/20 in qualità di studente iscritto ad un corso di dottorato.** Agli altri studenti idonei di servizio abitativo verrà corrisposto, in caso risultino vincitori di borsa di studio, l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dall'art. 8 comma 2. Gli studenti che rinunciano al posto letto, per essere considerati fuori sede nella graduatoria definitiva di borsa devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso secondo le modalità e scadenze previste all'art.8 comma 2.

Gli studenti che hanno presentato **domanda in qualità di conferma, possono rinunciare alla condizione di conferma e al posto letto in residenza, presentando "rinuncia di conferma" in sede di reclamo. In caso risultino vincitori di borsa di studio verrà erogato l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo solo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso** entro i termini previsti dall'art. 8 comma 2.

Si specifica che, in caso di fruizione di ISEE nucleo ristretto, la richiesta dell'eventuale servizio abitativo è subordinata alla residenza anagrafica dello studente richiedente beneficio, così come disciplinato dall'art. 4 del presente bando.

SEZIONE 7 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

ART. 29: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Oltre alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, per gli studenti diversamente abili valgono le seguenti disposizioni specifiche.

Ai fini del concorso, verranno considerati come diversamente abili gli studenti con:

1. invalidità pari o superiore al 66%;
2. riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992⁵⁸.

Il riconoscimento della DSA non costituisce titolo per rientrare nelle disposizioni specifiche per studenti diversamente abili.

Al momento della compilazione della domanda lo studente dovrà allegare nell'apposita sezione la certificazione attestante la disabilità (indicata nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto da un solo studente, titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio" > allegati del sito Edisu).

Tale certificazione non dovrà essere allegata qualora lo studente l'abbia presentata in anni accademici precedenti e sia del tipo "non rivedibile".

Art. 29 comma 1. DURATA DEI BENEFICI

Agli studenti diversamente abili i benefici sono concessi per la prima iscrizione secondo le seguenti durate.

Iscritti ai corsi di laurea a tempo pieno	Novi semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Iscritti ai corsi di laurea a tempo parziale	Sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione. Tali studenti possono richiedere la sola borsa, senza il servizio abitativo.
Iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a tempo pieno	Quindici semestri (per gli iscritti a corsi con durata legale di 6 anni) o tredici (per gli iscritti a corsi con durata legale di 5 anni), a partire dall'anno di prima iscrizione.
Iscritti ai corsi di laurea magistrale a tempo pieno⁵⁹	Sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Iscritti al dottorato o scuola di specializzazione	Numero di anni previsto per il corso di studi

Art. 29 comma 2. REQUISITI ECONOMICI

I requisiti economici richiesti sono quelli indicati all'art. 6. È inoltre previsto l'incremento della scala di equivalenza per un valore pari a 1,05.

Art. 29 comma 3. REQUISITI DI MERITO

Art. 29 comma 3.1. REQUISITI DI MERITO PRIMI ANNI

Per gli studenti diversamente abili non si applicano le disposizioni relative al conseguimento dei requisiti di merito per l'erogazione della seconda rata di borsa (art.12 comma 1) e all'eventuale revoca della stessa (art. 12 comma 9).

⁵⁸ D. Lgs. 210/98. D. lgs 68/2012
⁵⁹ D.M. 509/99, D. M. 270/04.

Art. 29 comma 3.2. REQUISITI DI MERITO ANNI SUCCESSIVI

Oltre ai requisiti economici (art. 6), all'atto della presentazione della domanda viene richiesto il possesso di determinati requisiti di merito. Tali requisiti consistono nel conseguimento entro il 10 agosto 2020 del numero di crediti indicato nelle seguenti tabelle, determinato in base ai seguenti parametri:

1. livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale);
2. tipologia di iscrizione (full-time o part-time);
3. anno accademico di immatricolazione dello studente.

È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente registrati dal proprio Ateneo con data uguale o anteriore al 10 agosto 2020.

Nella somma dei crediti non potranno essere conteggiati:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero.
5. I crediti provenienti dal corso 24 cfu per la formazione dei docenti

Il punteggio viene determinato moltiplicando il punteggio di graduatoria, ottenuto secondo quanto indicato all'art.2 comma 4 della sezione 7, per il coefficiente di 1,67, nel rispetto della riduzione del 40% dei crediti minimi richiesti dall'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001, come stabilito dal comma 2 dell'art. 14 del DPCM medesimo.

LAUREA, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2020
2019/20	15
2018/19	48
2017/18	81
2016/17 (ulteriore semestre)	108

LAUREA, PART-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2020
2019/20	14
2018/19	42
2017/18	70

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 5 ANNI, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2020
2019/20	15
2018/19	48
2017/18	81
2016/17	114
2015/16	147
2014/15 (ulteriore semestre)	180

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 6 ANNI, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2020
2019/20	15
2018/19	48
2017/18	81
2016/17	114
2015/16	147
2014/15	180
2013/14 (ulteriore semestre)	213

LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2020
2019/20	15
2018/19	48
2017/18 (ulteriore semestre)	72

Art. 29 comma 3.3. CREDITI BONUS

Qualora non raggiungessero i crediti minimi necessari per presentare richiesta, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono utilizzare i crediti bonus a loro disposizione in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti. Maggiori informazioni sono disponibili all'art. 14 comma 3 anche in merito ad eventuali ulteriori crediti bonus, o riduzione del numero di crediti richiesti, a seguito di disposizioni ministeriali.

Art. 29 comma 3.4. CONFERMA DEI BENEFICI PER MERITO

Possono confermare i benefici per merito per il 2020/21 gli studenti:

1. vincitori di borsa di studio per l'a.a. 2019/20;
2. che rinnovano la richiesta secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 15.

Art. 29 comma 4. INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER INTERVENTI LEGATI ALLA DISABILITÀ

Gli interventi hanno lo scopo di favorire la prosecuzione del percorso formativo universitario intrapreso dallo studente, agevolando la fruizione dell'attività didattica e dello studio.

Gli interventi sono erogati integrando quelli specifici predisposti dagli Atenei ai sensi della Legge 17/99, pertanto **i richiedenti devono essere iscritti all'ufficio disabili del proprio Ateneo.**

La richiesta di intervento deve essere presentata all'atto della compilazione online della domanda di borsa di studio, nell'apposita pagina all'interno della sezione "Dati anagrafici".

In caso di vincita, l'importo della borsa viene incrementato fino ad un massimo di € 3.000,00, su richiesta dello studente e sulla base di progetti dei singoli Atenei. Tale incremento viene erogato prioritariamente in servizi, e si differenzia in base alle tipologie di seguito illustrate⁶⁰.

Art. 29 comma 4.1. DIDATTICA E SUPPORTI INFORMATICI

Gli studenti che richiedono un contributo per attività che favoriscono la fruizione dell'attività didattica, o per l'acquisto di supporti informatici o didattici legati alla disabilità, devono risultare inseriti in un apposito progetto personalizzato dell'Ufficio disabili del proprio Ateneo.

Se il contributo è richiesto per attività che favoriscono la fruizione dell'attività didattica, quali **l'assistenza didattica (tutorato) o la mediazione linguistica**, l'importo non verrà erogato in denaro allo studente ma sarà fornito direttamente dall'Ateneo per l'attivazione del servizio richiesto.

Se il contributo è richiesto per l'acquisto di **supporti informatici o didattici legati alla disabilità**, questo potrà essere erogato direttamente solo nel caso in cui l'Ateneo di appartenenza non possa garantire la costanza nella disponibilità del supporto o non sia in grado di fornirlo. A seguito di tale conferma lo studente dovrà presentare preventivo o fattura in merito al supporto richiesto. In caso di presentazione di preventivo verrà erogato il 50% dell'importo mentre il saldo del restante 50% verrà erogato solo dopo presentazione della fattura (a seguito dell'acquisto). In caso di presentazione della fattura che attesta l'acquisto del supporto verrà invece erogato il 100% del contributo in un'unica soluzione. Non si possono richiedere gli stessi supporti informatici per 2 anni consecutivi.

Art. 29 comma 4.2. TRASPORTO

Se il contributo è richiesto per il **trasporto a mezzo taxi all'interno del Comune di Torino**, questo non verrà erogato in denaro ma in corse ad eventuale integrazione di quelle già offerte dal Comune di residenza o, qualora il medesimo non preveda tale servizio, in sostituzione dello stesso.

Se il contributo è richiesto per il trasporto a mezzo taxi, ambulanza o furgoncino debitamente attrezzato al di fuori del Comune di Torino, questo verrà erogato in denaro allo studente.

Art. 29 comma 4.3. INTERVENTI PRESSO LE RESIDENZE EDISU

Se il contributo è richiesto per l'ospitalità e l'aiuto nell'attività domestica presso una residenza EDISU, lo studente dovrà contattare il responsabile della struttura presso la quale è ospite. Il contributo non verrà erogato in denaro allo studente ma sarà utilizzato per attivare il servizio richiesto, qualora questo sia effettivamente legato alla disabilità.

Art. 29 comma 5. MODALITÀ DI RICHIESTA ED ESITI

Per richiedere uno o più di uno di questi interventi lo studente, **all'atto della compilazione della richiesta di borsa di studio, dovrà compilare l'apposita sezione che si aprirà automaticamente alla sezione "Dati anagrafici" entro i termini per la presentazione della domanda di borsa di studio.** Le richieste potranno essere integrate entro il termine per la presentazione dei reclami di borsa di studio (20 novembre 2020).

Le richieste relative a didattica e supporti informatici e trasporto verranno valutate dall'Ufficio Disabili del proprio Ateneo e gli esiti verranno comunicati al momento della pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive di borsa di studio.

⁶⁰ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VIII art. 1 c. 6

Art. 29 comma 6. EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

La prima rata di borsa di studio verrà erogata secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 12 comma 1 (primi anni) e art. 17 comma 1 (anni successivi). Per l'erogazione della seconda rata ai primi anni non viene richiesto il conseguimento del merito al 10 agosto 2021 e verrà erogata a partire da fine giugno 2021.

Gli studenti che nelle graduatorie definitive di borsa risultano sia vincitori della borsa che dell'importo integrativo per gli interventi legati alla disabilità riceveranno la parte in denaro spettante nel mese di gennaio 2021, e nello stesso mese riceveranno comunicazione in merito ai tempi di attivazione dei servizi richiesti.

Sono previsti pagamenti nei mesi di marzo, luglio e dicembre 2021 relativi ai saldi per acquisto dei dispositivi, a seguito di consegna della fattura di acquisto. Gli acquisiti devono avvenire entro il 30 giugno 2021 pena la perdita del diritto ad ottenere il restante 50% del contributo.

Art. 29 comma 7. SERVIZIO ABITATIVO

Gli studenti diversamente abili che richiedono il servizio abitativo vengono inseriti nelle graduatorie elaborate secondo quanto previsto dagli artt. 11 comma 1 (primi anni), 16 comma 1 (anni successivi) e 26 comma 1 (dottorati e scuole di specializzazione) senza riserve di posti.

Lo studente è tenuto a indicare, qualora presente, il proprio tutore legale.

All'atto della presentazione della domanda lo studente potrà richiedere un posto letto per un accompagnatore. EDISU valuterà caso per caso l'opportunità di assegnare il posto letto all'accompagnatore in base a quanto certificato dal SSN.

Al momento dell'accettazione del posto letto lo studente dovrà dichiarare la tipologia di disabilità e le esigenze per la vita in residenza.

Presso le Residenze Edisu sono riservati n. 88 posti letto differenziati secondo le seguenti tipologie di disabilità ai fini della sicurezza e della gestione delle emergenze: autosufficiente (n.65 posti), non autosufficiente con la presenza di accompagnatore (n.19 posti) non autosufficiente senza accompagnatore (n.4 posti).

L'accompagnatore del disabile non autosufficiente dovrà essere presente in struttura in compresenza con lo studente e non potrà assentarsi neanche per ragioni lavorative. Qualora non attesti ad Edisu di possedere opportuna formazione nella gestione dell'esodo in caso di emergenza sarà debitamente formato da Edisu.

Non vengono forniti servizi alla persona.

I richiedenti, dopo il termine per la presentazione della domanda di servizio abitativo verranno contattati dal Settore Residenze per un colloquio informativo.

SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI

ART. 30: DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

Art. 30 comma 1. STUDENTI INTERNAZIONALI CHE NON DEVONO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

Le seguenti categorie di studenti NON sono tenute a presentare documentazione consolare.

1. Studenti internazionali con nucleo familiare interamente residente in Italia⁶¹. All'atto della presentazione della domanda devono essere esclusivamente in possesso di un ISEE Universitario (art. 6); si segnala che in questo caso gli studenti internazionali extra-UE oppure UE devono presentare domanda con le stesse modalità richieste agli studenti italiani (art. 7).
2. Studenti internazionali extra-UE con famiglia residente all'estero che presentano domanda benefici per l'ulteriore semestre del proprio ciclo di studi confermando i propri dati economici, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare. Appartengono a questa categoria gli studenti che nell'a.a. 2019/20 sono risultati beneficiari o fruitori di benefici/servizi EDISU Piemonte presentando l'ISEE Parificato oppure confermando i dati economici dell'a.a. 2018/19 o dell'a.a. 2017/18. In questo caso gli studenti devono presentare domanda secondo le modalità descritte al precedente art. 7. **Qualora la situazione familiare, reddituale o patrimoniale dello studente abbia subito modifiche, NON sarà possibile avvalersi della conferma dati.**
3. Studenti apolidi o in regime di protezione internazionale (si rimanda al successivo comma 5 per maggiori informazioni)

Art. 30 comma 2. STUDENTI INTERNAZIONALI CHE DEVONO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

Gli studenti che appartengono alle seguenti categorie devono presentare la documentazione consolare indicata nel presente articolo al comma 3 e successivi:

1. Studenti internazionali Extra-UE con nucleo familiare residente all'estero che si iscrivono a un primo anno o a un anno successivo;
2. Studenti internazionali Extra-UE con nucleo familiare residente all'estero che presentano domanda di settimo semestre e primo di laurea magistrale;
3. Studenti internazionali UE con nucleo familiare residente all'estero;

Le modalità di presentazione della domanda e della documentazione consolare sono disponibili al successivo art. 31.

NOVITA'

In conseguenza delle disposizioni statali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di possibile prolungamento della modalità di fruizione della didattica on line fino alla fine dell'anno 2020, viste altresì le difficoltà delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi extra-UE al rilascio di nuova documentazione consolare, per l'a.a. 2020/21, in deroga a quanto di norma previsto in tema di documentazione consolare e ISEE parificato, gli **studenti Extra-Ue anni successivi** che hanno già presentato la documentazione consolare per un beneficio nell'a.a. 2019/20 e che richiedono la borsa di studio 2020/2021, potranno produrre la documentazione consolare *ex novo* entro il 20 novembre 2020, termine di scadenza per la presentazione dei reclami di borsa di studio". Qualora non riuscissero a produrla neanche entro tale data, causa situazioni emergenziali nel proprio Paese debitamente comprovate, verrà consentito loro di mantenere la conferma dei dati economici anche per l'a.a. 2020/21.⁶²

Gli studenti internazionali UE devono fare riferimento a quanto disposto nel successivo comma 7.

Art. 30 comma 3. DOCUMENTAZIONE CONSOLARE



La traduzione in lingua italiana del documento consolare deve essere associata al relativo documento originale e da esso indivisibile.

⁶¹ DPCM 159/2013

⁶² Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. V art. 1 c. 3

La documentazione consolare richiesta consiste in certificati o dichiarazioni in originale relativi:

1. alla **composizione del nucleo familiare** dello studente (nome, cognome e data di nascita di genitori, fratelli, sorelle e altri soggetti che abitino nella stessa casa di residenza dello studente). In caso di morte di uno (o entrambi) i genitori, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione, anche in copia non originale, attestante l'evento. Nel caso di studente **orfano di entrambi i genitori**, il nucleo familiare anagrafico deve riferirsi a quanto disposto dal precedente art. 6 comma 1.6, unicamente nel caso in cui lo studente risieda da solo.
In caso di separazione o divorzio dei genitori, ovvero di genitore unico, deve essere allegato un certificato, anche in copia non originale, che attesti l'estraneità economica e affettiva del genitore nei confronti dello studente.
Lo studente che intende fruire dello **status di indipendente** deve obbligatoriamente presentare documentazione comprovante il reddito da lavoro per gli anni d'imposta 2018 e 2019 e la residenza diversa da quella della propria famiglia d'origine da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda.
Nel caso lo studente sia coniugato, il nucleo familiare è composto dallo studente, dal coniuge, dai figli e da eventuali altri soggetti conviventi. I genitori dei coniugi devono essere inseriti nel nucleo familiare dello studente solo qualora siano ancora residenti con il medesimo o nel caso in cui, pur essendo diversa la residenza, né lo studente né il proprio coniuge rispettino i requisiti per soddisfare lo **status di indipendente** di cui sopra.
2. ai **redditi**⁶³ prodotti all'estero nell'anno 2018 o, per i soli studenti Extra UE impossibilitati a reperire la documentazione relativa a tale anno, nel 2019.
Tali redditi devono essere riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, compresi eventuali fratelli o sorelle. Non saranno ammesse indicazioni dei redditi riferite a periodi compresi tra due differenti anni (ad esempio, il reddito compreso tra luglio 2018 e settembre 2019). Nel caso in cui lo studente decida di avvalersi della possibilità di consegnare documentazione riferita a periodi compresi tra due differenti anni, dovrà essere presente la doppia annualità (ad esempio, il reddito compreso tra luglio 2017 e settembre 2018 e il reddito compreso tra luglio 2018 e settembre 2019) cosicché si possa desumere un'indicazione del reddito riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Nel caso in cui il padre, la madre o altri componenti del nucleo familiare maggiorenni, compresi eventuali fratelli o sorelle, non abbiano esercitato alcuna attività nell'anno di riferimento, dalla documentazione deve risultare la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione; per eventuali fratelli o sorelle in età da lavoro è accettabile, a titolo di certificato di disoccupazione, anche l'attestato d'iscrizione a una scuola o un'università; qualora all'interno del nucleo vi fossero pensionati, sarà necessario fornire documentazione relativa alla pensione con riferimento ad almeno una mensilità.
I movimenti del conto corrente dai quali si evince il pagamento del salario mensile non possono essere accettati come documentazione relativa ai redditi poiché recanti l'ammontare netto.
Gli studenti con cittadinanza UE devono obbligatoriamente fare riferimento all'anno fiscale 2018 per quanto riguarda i redditi prodotti in paesi UE.
3. alla presenza di **patrimoni mobiliari** (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre 2018 di ogni singolo componente del nucleo familiare.
Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga come documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un numero di conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la dichiarazione della banca che attesta la giacenza media della somma posseduta nel 2018. Tale documento non deve essere legalizzato ma solo tradotto;
4. alla **presenza o assenza di patrimoni immobiliari** prodotti all'estero. In caso di presenza di proprietà immobiliari (prima casa e/o altri fabbricati), il certificato deve obbligatoriamente contenere la specifica dei metri quadrati delle stesse oltre al valore degli immobili espresso in moneta locale.
Sono valutati unicamente i documenti relativi a fabbricati, mentre non è richiesta la presentazione di certificati relativi a terreni a **solo uso agricolo**.
In caso di assenza di patrimoni immobiliari deve essere prodotta, per ciascun membro del nucleo familiare maggiorenni l'assenza di proprietà: il contratto d'affitto non può essere utilizzato come prova di assenza di beni immobili ma può essere impiegato ai soli fini del ricalcolo dell'ISEE Parificato.
Gli studenti con cittadinanza UE devono obbligatoriamente fare riferimento alla data del 31 dicembre 2018 per quanto riguarda i patrimoni immobiliari prodotti in paesi UE.

I certificati dovranno essere:

- a. rilasciati dalle competenti autorità dello stato estero ove i redditi e patrimoni sono stati prodotti;
- b. tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale;
- c. avviati alla procedura di legalizzazione presso le rappresentanze diplomatiche italiane nel paese d'origine (ufficio legalizzazioni presso l'Ambasciata o Consolato generale), oppure postillati dall'autorità interna competente se lo stato ha aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961. Fanno eccezione gli studenti che provengono da Paesi che si trovano in comprovata difficoltà politica, amministrativa o sociale per i quali verrà considerata valida la dichiarazione rilasciata dalle Autorità diplomatiche del Paese di appartenenza presenti sul territorio italiano⁶⁴. Tali documenti dovranno essere legalizzati presso la Prefettura.

⁶³ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. V art. 1 c. 2

⁶⁴ Criteri Regionali a.a. 2020/21, Sezione IV, art. 2 punto 4.

Nel caso in cui lo studente arrivi in Italia con i soli documenti in lingua originale⁶⁵, non tradotti e legalizzati dall'autorità diplomatica italiana nel suo paese di origine, questo dovrà:

- **vidimare e tradurre i documenti** presso la sua Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano
- **legalizzare** i documenti presso una Prefettura⁶⁶.

Nel caso in cui sui **documenti relativi ai soli redditi** non venga indicato l'anno di riferimento dei redditi stessi, questi verranno considerati prodotti:

- nel 2019 in caso di documentazione consolare rilasciata nel 2020
- nel 2018 in caso di documentazione consolare rilasciata nel 2019

Non verranno accettati documenti relativi ai redditi rilasciati nel 2018 se non nel caso in cui vi sia espressa indicazione che tali redditi sono da riferirsi all'anno 2018

I documenti relativi alla composizione del nucleo familiare e ai patrimoni devono essere obbligatoriamente rilasciati dalle autorità competenti nell'anno 2020.

La documentazione consolare, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, deve essere obbligatoriamente tradotta e legalizzata nel corso dell'anno 2020. Non saranno accettate traduzioni e legalizzazioni datate precedentemente al 1° gennaio 2020.

In caso lo studente produca tutta la documentazione richiesta, ma questa non sia riferita agli anni previsti sopra, verrà escluso nella graduatoria provvisoria e potrà sanare presentando la documentazione corretta entro la scadenza per la presentazione dei reclami relativi al beneficio richiesto.



Non saranno in alcun modo accettate dichiarazioni, in forma di autocertificazione o affidavit rilasciate sulla base della documentazione originale prodotta e presentata dallo studente, o sulla base di semplici dichiarazioni dello studente o altri componenti del nucleo familiare. In caso di dichiarazioni consolari in cui i dati non sono dattiloscritti lo studente dovrà consegnare a Edisu anche i documenti originali rilasciati dall'autorità del Paese d'origine nei quali sono indicati i dati poi riportati nella dichiarazione Consolare.

Art. 30 comma 4. STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale⁶⁷;

Non sono previste riserve di borsa di studio e posti letto a favore di tali studenti, al di fuori della riserva del 15% prevista per gli studenti Extra-UE iscritti ai primi anni (artt. 11 e 33).



L'elenco dei Paesi particolarmente poveri, stabilito con Decreto del M.I.U.R. n°62/2020 è presente nella tabella C al fondo del presente bando⁶⁸.



La documentazione indicata nel presente articolo dovrà essere presentata a un CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) convenzionato con EDISU per il rilascio dell'ISEE Parificato, e presentata a EDISU Piemonte secondo le modalità descritte al successivo articolo 31.

L'elenco dei CAAF convenzionati con EDISU è disponibile sul sito www.edisu.piemonte.it alla sezione "Documentazione" > "Elenchi informativi". Si raccomanda allo studente di contattare telefonicamente un CAAF non appena possibile al fine di prendere un appuntamento.

L'accettazione della documentazione consolare da parte del CAAF per il rilascio dell'ISEE Parificato non comporta necessariamente l'accoglimento della stessa da parte di EDISU Piemonte. L'accettazione della documentazione consolare ai fini della partecipazione al concorso per l'assegnazione di benefici è sempre subordinata alla sua valutazione da parte di EDISU Piemonte.

Al momento di valutare la documentazione consolare, EDISU si riserva la facoltà di confrontarla con i dati presenti sull'ISEE Parificato. In caso vi siano discrepanze, EDISU potrà effettuare ricalcoli sull'ISEE Parificato sulla base di quanto riportato in documentazione.

⁶⁵ Art. 3 DPR 445/00

⁶⁶ Art. 33 DPR 445/00

⁶⁷ DPCM 9 aprile 2001 art. 13 c. 5

⁶⁸ Definito annualmente con decreto del Ministro emanato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri

Art. 30 comma 5. STUDENTI IN REGIME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E APOLIDI

Gli studenti sottoposti a regime di protezione internazionale devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, il permesso di soggiorno con l'indicazione dello status di "rifugiato politico" (asilo politico), di "protezione sussidiaria" o, ove il permesso di soggiorno non sia ancora scaduto, "motivi umanitari". Se ancora il permesso di soggiorno non è stato rilasciato possono presentare l'attestato nominativo eventualmente rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato dalla Commissione Territoriale competente nel quale viene riconosciuto lo status di protezione internazionale.

In caso di rifiuto al riconoscimento della protezione internazionale (ad eccezione dei casi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza della richiesta) verrà richiesto allo studente di produrre idonea documentazione che attesti la presentazione del ricorso avverso tale decisione ed eventualmente copia del permesso di soggiorno della durata limitata rilasciato in attesa della decisione del Tribunale. In questo caso lo studente sarà poi tenuto, in caso di accoglimento del ricorso, a presentare copia del permesso di soggiorno rilasciatogli dove si evidenzia lo status di protezione internazionale riconosciuta (indicato nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto dal solo studente, titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio" > "allegati" del sito EDISU).

Gli studenti apolidi devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, copia del permesso di soggiorno che attesta lo "status di apolide" o, se non ancora in possesso, copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di apolidia.

Gli studenti in regime di protezione internazionale e apolidi devono essere in possesso di un ISEE Universitario così come disciplinato dall'art. 6 comma 1.1 del presente bando⁶⁹.

Qualora vengano previsti altri status oltre a quelli sopra citati, verranno presi in considerazione ai fini della valutazione della documentazione.

Non sono previste riserve di borsa di studio e posti letto a favore di tali studenti, al di fuori della riserva del 15% prevista per gli studenti Extra-UE iscritti ai primi anni (artt. 11 e 33).

Art. 30 comma 6. STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE O UE CON PARTE DELLA FAMIGLIA IN PAESI DIVERSI (UE/EXTRA-UE, EXTRA-UE/ITALIA e UE/ITALIA)

Indipendentemente dalla residenza della famiglia di origine, la presentazione della domanda benefici è subordinata alla cittadinanza dello studente:

- se la cittadinanza dello studente è EXTRA-UE oppure UE, questi deve attenersi a quanto indicato nell'art.31 per la modalità di presentazione e compilazione della domanda;
- Se lo studente ha cittadinanza italiana, questi deve attenersi a quanto indicato nell'art. 6 comma 5 per la modalità di presentazione e compilazione della domanda. Tali direttive sono valide anche per gli studenti con doppia cittadinanza che scelgono di avvalersi di quella italiana.



In caso di cittadinanza multipla, le modalità di presentazione della domanda benefici vengono identificate sulla base della cittadinanza scelta dallo studente al momento dell'iscrizione presso l'Ateneo piemontese. Lo studente dovrà quindi presentare domanda di benefici EDISU avvalendosi obbligatoriamente della medesima cittadinanza registrata presso il proprio Ateneo piemontese.



Nel caso in cui la parte di nucleo familiare residente in Italia abbia un componente che produca reddito e/o possieda patrimonio, nella procedura online, lo studente interazionale extra-UE o UE dovrà indicare "famiglia in Italia", mentre la tipologia di borsa di studio verrà eventualmente erogata in base alla residenza anagrafica che lo studente ha assunto con la parte di famiglia in Italia. Si invita a consultare l'art. 4 del presente bando per maggiori informazioni riguardanti la tipologia di borsa di studio che eventualmente sarà erogata agli studenti internazionali con parte della famiglia in Italia.

⁶⁹ DPCM 9 aprile 2001 art. 5

Art. 30 comma 7. STUDENTI INTERNAZIONALI UE

Gli studenti Internazionali UE devono presentare la domanda **online allegando obbligatoriamente la documentazione tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente**⁷⁰ riguardo alla composizione del nucleo familiare, ai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2018 e al patrimonio immobiliare e mobiliare, comprensivo di giacenza media, alla data del 31 dicembre 2018.

La correttezza della documentazione allegata alla domanda di richiesta benefici verrà valutata da EDISU Piemonte e, attraverso la propria pagina personale dello sportello online, lo studente potrà visionarne l'esito. Qualora la documentazione sia stata rilevata incompleta o errata da EDISU, lo studente, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potrà sanare o integrare quanto trasmesso presentando formale istanza di reclamo, così come disciplinato all'art. 31 comma 4.2 del presente bando.

Art. 30 comma 7.1 SPECIFICHE PER LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI UE

Gli studenti internazionali europei devono obbligatoriamente presentare la documentazione consolare elencata al precedente comma 3. **In aggiunta a quanto disposto da tale comma**, si specifica che la documentazione consolare presentata dagli studenti internazionali europei deve:

- essere tradotta in lingua italiana da un traduttore ufficiale (le traduzioni effettuate autonomamente non verranno accettate);
- fare riferimento unicamente all'anno fiscale **2018** per quanto riguarda la certificazione relativa ai **redditi** prodotti dai membri del nucleo familiare;
- fare riferimento alla data del **31.12.2018** per quanto riguarda la certificazione relativa al patrimonio **immobiliare e mobiliare** dei membri del nucleo familiare;

Qualora lo studente richiedente i benefici sia risultato vincitore di borsa di studio EDISU Piemonte in anni accademici precedenti, dovrà obbligatoriamente presentare la documentazione relativa al conto corrente intestato a suo nome e utilizzato per ricevere gli importi.



Qualora i membri del nucleo familiare dello studente internazionale europeo risiedano, producano reddito o possiedano proprietà in un Paese Extra-UE, la relativa documentazione consolare dovrà essere rilasciata dalle autorità e legalizzata ai sensi della normativa vigente nello Stato in oggetto.

Gli studenti internazionali europei devono obbligatoriamente presentare la documentazione consolare utilizzando la **procedura di allegazione disponibile** durante la compilazione della domanda online. Per maggiori informazioni si rimanda al successivo articolo 31.

NOVITA'

Considerato che l'emergenza epidemiologica COVID - 19 ha colpito anche i Paesi appartenenti all'Unione Europea e gli studenti si trovano in difficoltà a causa della chiusura o interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi UE, si consente, laddove fossero impossibilitati al reperimento della documentazione consolare necessaria, di ripresentare a EDISU Piemonte la documentazione consolare tradotta e legalizzata nell'anno 2019⁷¹.

Tale criterio si applica unicamente agli studenti internazionali UE appartenenti ad anni successivi che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2019/2020.

Art. 30 comma 8. STUDENTI INTERNAZIONALI ISCRITTI A UN CORSO DI DOTTORATO O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO

Gli studenti iscritti a un corso di dottorato o scuola di specializzazione che devono presentare un'attestazione **ISEE Parificato** possono trovare indicazioni riguardo alla documentazione consolare necessaria:

4. al precedente comma 3 per gli studenti internazionali extra-UE;
5. al precedente comma 7 per gli studenti internazionali UE.

⁷⁰ Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, Convenzione di Londra del 07.06.1968, Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987, REGOLAMENTO (UE) 2016/1191 del 06.07.2016, Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti. Sezione V art. 2 punto 5 Criteri Regionali 2020/21

⁷¹ Criteri Regionali a.a. 2020/21 Sezione V art. 1 c. 3

ART. 31: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA-UE o UE) CON DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

Sono previste tre modalità di presentazione della documentazione: consegna di persona allo sportello EDISU Piemonte, invio tramite posta raccomandata o corriere, o allegazione durante la compilazione della domanda online di richiesta benefici (opzione riservata ai soli studenti UE). Tali modalità differiscono sulla base della nazionalità dello studente e della tipologia di domanda presentata.

Si segnala che **anche le scadenze per la presentazione della documentazione consolare a EDISU Piemonte si diversificano sulla base degli stessi parametri. Lo studente deve pertanto verificare nella tabella sotto riportata la modalità di presentazione della domanda di richiesta benefici e della documentazione consolare a EDISU Piemonte**, nonché consultare il relativo comma nel presente articolo per maggiori informazioni.

Nazionalità dello studente	Tipologia di iscrizione	Modalità di presentazione della domanda di richiesta benefici	Modalità di presentazione della documentazione consolare	Maggiori indicazioni e scadenze
EXTRA-UE	Iscrizione a un PRIMO ANNO studente extra-UE <u>con visto di ingresso per a.a. 2020/2021</u>	Calcolo del Codice fiscale ai fini Edisu (se lo studente non è in possesso di quello ufficiale) e richiesta codice utente 2020-21 + Compilazione della domanda tramite procedura online	CONSEGNA ALLO SPORTELLLO (anche attraverso delegato) <i>oppure</i> INVIO TRAMITE POSTA O CORRIERE	Comma 1.1
	Iscrizione a un PRIMO ANNO studente extra-UE <u>già soggiornante in Italia</u>	Compilazione della domanda tramite procedura online	INVIO TRAMITE POSTA O CORRIERE <i>oppure</i> CONSEGNA ALLO SPORTELLLO (anche attraverso delegato)	Comma 1.2
	Iscrizione a un ANNO SUCCESSIVO (<u>NO ULTERIORE SEMESTRE*</u>)	Compilazione della domanda tramite procedura online	INVIO TRAMITE POSTA O CORRIERE	Comma 1.3
	Iscrizione a 7° SEMESTRE TRIENNALE e 1° ANNO MAGISTRALE	Compilazione della domanda tramite procedura online	INVIO TRAMITE POSTA O CORRIERE	Comma 1.4
	Iscrizione a un CORSO DI DOTTORATO o SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE con presentazione di ISEE PARIFICATO	Compilazione della domanda tramite procedura online	INVIO TRAMITE POSTA O CORRIERE <i>oppure</i> CONSEGNA ALLO SPORTELLLO (anche attraverso delegato)	Comma 1.5
UE	OGNI TIPOLOGIA DI STUDENTE:	Compilazione della domanda tramite procedura online	ALLEGAZIONE TRAMITE PROCEDURA	Comma 2

* Gli studenti internazionali extra-UE con famiglia residente all'estero che presentano domanda benefici per l'ulteriore semestre del proprio ciclo di studi confermando i propri dati economici, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare (nell'a.a. 2019/20 sono risultati beneficiari o fruitori di benefici/servizi) non devono presentare nuova documentazione consolare.

Art. 31 comma 1. STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE

Gli studenti internazionali extra-UE con famiglia residente all'estero devono presentare la domanda di richiesta benefici secondo le modalità descritte nei successivi commi, che si differenziano sulla base della tipologia di domanda (iscrizione a un primo anno da parte di studenti con visto d'ingresso per l'a.a. 2020/2021, iscrizione a un primo anno per studenti già regolarmente soggiornanti in Italia, iscrizione a un anno successivo, richiesta di benefici per il settimo semestre di laurea triennale e il primo anno di laurea magistrale, oppure iscrizione a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione tramite presentazione di un'attestazione ISEE Parificato).

Art. 31 comma 1.1. STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI CON VISTO D'INGRESSO PER ISCRIZIONE A.A. 2020/21

Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente all'estero, che si iscrivono a un primo anno e arrivano per la prima volta in Italia con un visto di ingresso per motivi di studio, devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

NOVITA'

- 1. Passaggio 1: Calcolo del Codice fiscale ai fini Edisu se lo studente non è in possesso di quello ufficiale e richiesta Codice Utente 2020/21.** Nella procedura online di registrazione lo studente troverà informazioni relative al calcolo del codice fiscale.
- 2. Passaggio 2: compilazione e trasmissione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo**
La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo:
 - a. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3;
 - b. le scadenze indicate all'art. 10 comma 2:
 - **3 settembre 2020 ore 12:00** per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio
 - **1° ottobre 2020 ore 12:00** per la sola borsa di studio
- 3. Passaggio 3: presentazione della seguente documentazione allo Sportello EDISU o invio della stessa a mezzo posta raccomandata o corriere:**
 - a. Documentazione consolare (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare dello studente; (art. 30 comma 3).
 - b. ISEE Parificato⁷², elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato sulla base della documentazione consolare sopraccitata che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. **La richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato può avvenire anche tramite delega oppure presentando richiesta di elaborazione a distanza aprendo un ticket sezione requisiti Economici ISEE).** Per ulteriori informazioni visitare la sezione Borsa di Studio del sito www.edisu.piemonte.it.

Qualora alla scadenza della domanda lo studente non sia in possesso di un ISEE Parificato può ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici presentando la sola ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato. I dati in esso contenuti dovranno essere comunicati dallo studente tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 11 comma 5.

- a. Copia del passaporto
- b. Copia del visto, se necessario ai fini dell'ingresso in Italia
- c. Copia del codice fiscale, se rilasciato dall'Ambasciata italiana o sul territorio italiano
- d. Copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, o copia della ricevuta di prenotazione per la richiesta del permesso di soggiorno. **Gli studenti che si iscriveranno in remoto non dovranno produrre tale documento**
- e. Gli studenti minorenni devono inoltre consegnare il modulo di autorizzazione firmato da un genitore o un tutore legale. Il modulo è scaricabile alla sezione *documentazione* del sito www.edisu.piemonte.it.

La suddetta documentazione deve essere presentata entro la scadenza di presentazione della domanda del beneficio che si intende richiedere o entro ulteriori scadenze di seguito previste.

Qualora lo **studente non riesca ad ottenere il visto per arrivare in Italia entro la scadenza** per la presentazione della domanda di servizio abitativo o borsa di studio **dovrà comunque trasmettere la domanda entro i termini** e dovrà presentarsi allo sportello entro il **15 settembre 2020 (per richiedere sia il servizio abitativo che la borsa)** o entro il **20 novembre (per richiedere la sola borsa di studio)** munito di:

- a. **Passaporto con timbro recante data d'ingresso non anteriore a 10 giorni dalla scadenza di presentazione della domanda**
- b. Copia del visto D per studio

⁷² L'ISEEU all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'Estero (DPCM 09.04.2001) e Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. V

Dovrà inoltre presentare insieme ai documenti sopraelencati:

- a. Documentazione consolare tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente (art. 30 comma 3).
- b. ISEE Parificato⁷³ calcolato da un CAAF convenzionato con EDISU sulla base della documentazione consolare tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente.
- c. Copia del codice fiscale, rilasciato all'arrivo in Italia.
- d. Copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, o copia della ricevuta di prenotazione per la richiesta del permesso di soggiorno.

In questo caso, verrà reintegrato nelle graduatorie definitive di servizio abitativo del 21 settembre 2020 e in quelle definitive di borsa di studio del 15 dicembre 2020.

NOVITA'

Gli studenti che dovranno obbligatoriamente fruire della didattica online per il primo semestre, e pertanto non saranno presenti sul territorio italiano entro il 20 novembre 2020, dovranno trasmettere la domanda entro il 3 settembre ore 12.00 ora italiana (per la richiesta di borsa di studio e servizio abitativo) o 1 ottobre ore 12.00 ora italiana (per la richiesta di sola borsa di studio) e far pervenire entro il 20 novembre 2020 la documentazione consolare in originale ed il codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità per essere inseriti nella sola graduatoria di borsa di studio (invio tramite posta, corriere o persona delegata). Per l'inserimento nella graduatoria definitiva di servizio abitativo del 21 settembre 2020 la documentazione dovrà pervenire ad Edisu entro il 15 settembre 2020. Anche in caso di sola mancanza del codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità lo studente verrà escluso nelle graduatorie definitive di servizio abitativo del 21 settembre. **Potrà essere ricollocato in quelle del 15 marzo 2021 qualora si iscriva regolarmente entro il 28 febbraio 2021⁷⁴.**

Gli studenti per i quali non verrà ricevuta da Edisu la documentazione consolare entro il 20 novembre 2020 e gli studenti che non riusciranno ad iscriversi presso l'ateneo entro 30 novembre risulteranno esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 15 dicembre 2020 e potranno essere inseriti in quelle del 15 marzo 2021 solo qualora si iscrivano regolarmente entro il 28 febbraio 2021 e facciano pervenire ad Edisu entro il 28 febbraio 2021 la documentazione consolare in originale sempre afferente alle annualità stabilite dall'articolo 30 commi 3 e 7 (invio tramite posta, corriere o persona delegata) ed il codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità.

Art. 31 comma 1.2. STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA

Gli studenti internazionali Extra-UE **con nucleo familiare residente all'estero, che si iscrivono a un primo anno e sono regolarmente soggiornanti in Italia**, devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

1. Passaggio 1: presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo:

- a. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3;
- b. le scadenze indicate all'art. 10 comma 2 (**3 settembre 2020 ore 12:00** per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, 1° ottobre 2020 ore 12:00 per la sola borsa di studio)

2. Passaggio 2: invio della documentazione richiesta a EDISU Piemonte

Entro la scadenza di presentazione della domanda del beneficio che intende richiedere, e **successivamente alla trasmissione della domanda online** (passaggio 1), lo studente deve **inviare a EDISU Piemonte a mezzo posta raccomandata o corriere** la seguente documentazione o consegnarlo agli sportelli di cui al successivo comma 3:

- a. **Documentazione consolare** (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare dello studente (art. 30 comma 3).
- b. **ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora lo studente sia residente in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un'ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare anagrafico in Italia che sarà, successivamente, integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base della documentazione consolare sopraccitata che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere consegnate allo sportello EDISU Piemonte.

⁷³ L'ISEEU all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'Estero (DPCM 09.04.2001 e Criteri Regionali a.a. 2020/21 Sez. V)

⁷⁴ Criteri Regionali a.a. 2020/21 Sezione V art. 1 c. 3

Qualora alla scadenza della domanda on line lo studente non sia in possesso di un ISEE Parificato può ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici inviando copia della ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato. L'ISEE Parificato può essere richiesto anche inviando la documentazione consolare tramite sistema ticketing (Sezione Requisiti Economici/ISEE). Per ulteriori informazioni visitare la sezione Borsa di Studio>studenti internazionali Extra-Ue del sito www.edisu.piemonte.it. I dati in esso contenuti dovranno essere comunicati dallo studente tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 11 comma 5.

- c. Ai soli fini dell'attribuzione della pratica, si richiede **copia di un documento d'identità in corso di validità dello studente**. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.
- d. **Copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno**, del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rinnovo.
- e. Gli studenti minorenni devono inoltre allegare il modulo di autorizzazione firmato da un genitore o un tutore legale. Il modulo è scaricabile alla sezione *documentazione* del sito www.edisu.piemonte.it.

La documentazione deve essere inviata a:

EDISU PIEMONTE
Via Madama Cristina 83 10126 TORINO

Sulla busta deve essere indicato:

1. cognome e nome dello studente richiedente benefici (necessariamente in questo ordine);
2. la dicitura "D.C. a.a. 2020/2021".



I documenti spediti a EDISU Piemonte devono essere originali, pena l'esclusione dal concorso. Fanno eccezione i certificati di matrimonio, divorzio/separazione legale o decesso, così come i documenti relativi al patrimonio mobiliare, che possono essere presentati in fotocopia.

Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

In alternativa può essere consegnata agli sportelli di cui al successivo comma 4.

Art. 31 comma 1.3. STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE ANNI SUCCESSIVI

NOVITA'

In conseguenza delle disposizioni statali in materia di contenimento della emergenza epidemiologica COVID-19 e di possibile prolungamento della modalità di fruizione della didattica on line fino alla fine dell'anno 2020, viste altresì le difficoltà delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi extra UE al rilascio di nuova documentazione consolare, per l'a.a. 2020/21, in deroga a quanto di norma previsto in tema di documentazione consolare e ISEE parificato, gli studenti Extra-Ue anni successivi che hanno già presentato la documentazione consolare per un beneficio nell'a.a. 2019/20 e che richiedono la borsa di studio 2020/2021, **potranno produrre la documentazione consolare ex novo entro il 20 novembre 2020, termine di scadenza per la presentazione dei reclami di borsa di studio**".

Qualora non riuscissero a produrla neanche entro tale data, causa situazioni emergenziali nel proprio Paese debitamente comprovate, verrà consentito loro di mantenere la conferma dei dati economici anche per l'a.a. 2020/21.

Si conferma che tale criterio si applica unicamente agli studenti internazionali Extra-UE appartenenti ad anni successivi che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2019/2020.

*Anche gli studenti internazionali extra-UE iscritti a un **anno successivo** richiedenti **servizio abitativo**, fruitori di benefici e/o servizi nell'a.a. 2019/20, che alla data di scadenza di presentazione domanda hanno trasmesso a EDISU Piemonte solo parte della documentazione, possono avvalersi della possibilità di spedire i certificati mancanti entro la scadenza dei reclami relativi alla **borsa di studio**. Qualora, però, la documentazione consolare non risultasse completa e idonea entro tale termine, potranno avvalersi della conferma dati presentando formale istanza di reclamo.*



Si conferma che tale criterio si applica unicamente agli studenti internazionali Extra-UE appartenenti ad anni successivi che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2019/2020. Non possono seguire tale criterio gli studenti internazionali Extra-Ue non hanno fruito di benefici/servizi per l'a.a. 2019/20 dal momento che l'ente non dispone dell'ISEE Parificato elaborato nel 2019.

Tali studenti per essere inseriti nelle graduatorie definitive di servizio abitativo del 21 settembre 2020 devono produrre la documentazione completa entro il 15 settembre 2020, termine per la presentazione dei reclami.

Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente all'estero che si iscrivono a un anno successivo al primo devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

1. **Passaggio 1: presentazione online della domanda di borsa di studio o borsa di studio e servizio abitativo**

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo:

- a. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3,
- b. le scadenze indicate all'art. 15 comma 2 (**3 settembre 2020 ore 12:00** per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, **1° ottobre 2020 ore 12:00** per la sola borsa di studio).

Qualora alla scadenza della domanda on line NON sia in possesso della documentazione consolare o di parti di questa, lo studente può ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici **selezionando l'opzione** "Sono consapevole che per il mantenimento del servizio abitativo e/o la richiesta di borsa di studio devo trasmettere a mezzo posta la Documentazione Consolare e l'ISEE Parificato completi che devono pervenire ad Edisu entro il 20 novembre 2020".

Qualora, invece, sia in possesso della documentazione consolare completa entro la scadenza, lo studente dovrà indicare i dati dell'attestazione ISEE Parificato; se quest'ultima non è ancora stata elaborata, sarà ugualmente possibile trasmettere la domanda di richiesta benefici inviando copia della ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato presso un CAAF convenzionato entro il termine dei reclami relativi alla borsa di studio. I dati dell'ISEE Parificato dovranno essere comunicati dallo studente tramite la procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 16 comma 6; entro il termine della presentazione dei reclami di borsa di studio lo studente è inoltre tenuto a presentare a EDISU copia dell'attestazione elaborata.

2. **Passaggio 2: invio della documentazione a EDISU**

Entro la scadenza di presentazione della domanda o, per i soli studenti che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2019/2020, entro la data di scadenza per la presentazione dei reclami relativi alla borsa di studio (**20 novembre 2020**) e **successivamente alla trasmissione della domanda online** (passaggio 1), lo studente deve **inviare a EDISU a mezzo posta raccomandata o corriere** la seguente documentazione.

- a. **Documentazione consolare** (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare dello studente (art. 30 comma 3).
- b. **ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora lo studente sia residente in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un'ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare anagrafico in Italia che sarà, successivamente, integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base della documentazione consolare sopraccitata che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere trasmesse a EDISU Piemonte.
- c. Ai soli fini dell'attribuzione della pratica, si richiede **copia di un documento d'identità in corso di validità dello studente**. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.



La documentazione consolare spedita a EDISU Piemonte deve essere in originale. Fanno eccezione i certificati di matrimonio, divorzio/separazione legale o decesso, così come i documenti relativi al patrimonio mobiliare, che possono essere presentati in fotocopia.

In caso di impossibilità a presentare i documenti entro il 20 novembre 2020, per avvalersi della possibilità di confermare i dati economici, lo studente dovrà produrre idonea documentazione per comprovare tale impossibilità da allegare alla procedura di reclamo.

La documentazione deve essere inviata a:

EDISU PIEMONTE
Via Madama Cristina 83 10126 TORINO

Sulla busta deve essere indicato:

1. cognome e nome dello studente richiedente benefici (necessariamente in questo ordine);
2. la dicitura "D.C. a.a. 2020/2021".

Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

Si segnala che verranno effettuate verifiche sulla presenza di ISEE Ordinari in corso di validità rilasciati allo studente.

Art. 31 comma 1.4. **STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE**

Gli studenti internazionali Extra-UE che si iscrivono al settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale possono partecipare al concorso anche se non in possesso della documentazione consolare **completa** alla data di scadenza di presentazione della domanda di richiesta benefici. **La documentazione consolare dovrà essere presentata a EDISU Piemonte entro la data di scadenza della domanda o, per i soli studenti che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2019/2020, entro la data di scadenza per la presentazione dei reclami di borsa di studio relativi alla domanda di primo anno di laurea magistrale, (29 gennaio 2021 per essere inseriti nelle graduatorie del 25 febbraio 2021 e 4 maggio 2021 per essere inseriti nelle graduatorie del 21 maggio 2021).**

Gli studenti internazionali Extra-UE, soggiornanti in Italia, con nucleo familiare residente all'estero che:

1. si sono immatricolati a un corso di laurea nell'a.a. 2017/18 e sono iscritti al momento della presentazione della domanda ad un corso di laurea presso un Ateneo Piemontese,
2. si laureano fra il 1° settembre 2020 e il 31 marzo 2021,
3. si immatricolano a un corso di laurea magistrale presso un Ateneo piemontese nel 2020/21 entro le scadenze indicate all'art. 21 comma 2

devono presentare domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, seguendo le disposizioni indicate alla sezione V, artt. 19-23. La domanda deve essere presentata seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

1. Passaggio 1: presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo

- a. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3,
- b. le scadenze indicate all'art. 20 comma 2 (**3 SETTEMBRE ore 12:00** per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, **1° OTTOBRE 2020 ore 12:00** per la sola borsa di studio).



*Durante la compilazione della domanda online di richiesta benefici lo studente che **nell'a.a. 2019/2020** sia risultato **vincitore di benefici o fruitore di servizi EDISU Piemonte** potrà confermare i dati economici precedentemente presentati **per quanto riguarda la sola domanda di settimo semestre di laurea triennale**. In caso di richiesta benefici per il solo settimo semestre di laurea triennale non sarà pertanto necessario presentare nuova documentazione consolare e ISEE Parificato a EDISU Piemonte.*

2. Passaggio 2: presentazione della documentazione e della domanda allo Sportello EDISU

Entro la scadenza di presentazione della domanda o, per i soli studenti che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2019/2020, entro la data di scadenza per la presentazione dei reclami relativi alla borsa di studio **per il primo anno di laurea magistrale e successivamente alla trasmissione della domanda online** (passaggio 1), lo studente deve **inviare a EDISU a mezzo posta raccomandata, corriere, o tramite presentazione allo sportello** la seguente documentazione.

- a. **Documentazione consolare** (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare dello studente (art. 30 comma 3).
- b. **ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora lo studente sia residente in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un'ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare anagrafico in Italia che sarà, successivamente, integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base della documentazione consolare sopraccitata che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere trasmesse a EDISU Piemonte.
- c. Ai soli fini dell'attribuzione della pratica, si richiede **copia di un documento d'identità in corso di validità dello studente**. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.



La documentazione consolare spedita ad EDISU Piemonte deve essere in originale, pena l'esclusione dal concorso. Fanno eccezione i certificati di matrimonio, divorzio/separazione legale o decesso, così come i documenti relativi al patrimonio mobiliare, che possono essere presentati in fotocopia.

La documentazione deve essere inviata a:

EDISU PIEMONTE
Via Madama Cristina 83 10126 TORINO

Sulla busta deve essere indicato:

1. cognome e nome dello studente richiedente benefici (necessariamente in questo ordine);
2. la dicitura "D.C. a.a. 2020/2021".

Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

Si segnala che verranno effettuate verifiche sulla presenza di ISEE Ordinari in corso di validità rilasciati allo studente. Consegnare agli sportelli di cui al successivo comma 3.

Art. 31 comma 1.5. STUDENTI ISCRITTI A UN CORSO DI DOTTORATO O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO

Gli studenti internazionali Extra-UE che si iscrivono a un anno successivo possono partecipare al concorso anche se non in possesso della documentazione consolare **completa** alla data di scadenza di presentazione della domanda di richiesta benefici. **La documentazione consolare dovrà obbligatoriamente essere presentata a EDISU Piemonte entro la data di scadenza della presentazione dei reclami di borsa di studio.**



*Gli studenti internazionali extra-UE iscritti a un anno successivo richiedenti **servizio abitativo**, che alla data di scadenza di presentazione domanda non hanno trasmesso a EDISU Piemonte tutta la documentazione consolare richiesta, possono avvalersi della possibilità di spedire i certificati mancanti entro la scadenza dei reclami relativi alla **borsa di studio**.*

Gli studenti **che si iscrivono a un corso di dottorato o una scuola di specializzazione tramite presentazione di un'attestazione ISEE Parificato** devono trasmettere domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

1. Passaggio 1: presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo le scadenze indicate all'art. 25 (**27 novembre 2020 ore 12:00**) sia per richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, sia per la sola borsa di studio).

2. Passaggio 2: invio della documentazione richiesta a EDISU Piemonte

Entro la scadenza di presentazione della domanda del beneficio che intende richiedere, e **successivamente alla trasmissione della domanda online** (passaggio 1), lo studente deve **inviare a EDISU Piemonte a mezzo posta raccomandata, corriere, o tramite presentazione allo sportello** la seguente documentazione.

- a. Documentazione consolare** (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare dello studente (art. 30 comma 3).
- b. ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato.
Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere consegnate allo sportello EDISU Piemonte.
Qualora alla scadenza della domanda on line lo studente non sia in possesso di un'ISEE Parificato può ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici inviando copia della ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato. I dati in esso contenuti dovranno essere comunicati dallo studente tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 11 comma 5.
- c.** Ai soli fini dell'attribuzione della pratica, si richiede **copia di un documento d'identità in corso di validità dello studente**. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.
- d. Copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno**, del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta in caso di presenza sul territorio italiano.

Gli studenti che dovranno obbligatoriamente fruire della didattica online per il primo semestre, e pertanto non saranno presenti sul territorio italiano entro il 27 novembre 2020, devono far pervenire entro il 4 maggio 2021 la documentazione consolare in originale (invio tramite posta, corriere o persona delegata) ed il codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità.

La documentazione deve essere inviata a:

EDISU PIEMONTE
Via Madama Cristina 83 10126 TORINO

Sulla busta deve essere indicato:

- 1.** cognome e nome dello studente richiedente benefici (necessariamente in questo ordine);
- 2.** la dicitura "D.C. a.a. 2020/2021".



Documentazione consolare spedita a EDISU Piemonte devono essere in originale, pena l'esclusione dal concorso. Fanno eccezione i certificati di matrimonio, divorzio/separazione legale o decesso, così come i documenti relativi al patrimonio mobiliare, che possono essere presentati in fotocopia.

Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

Art. 31 comma 2. STUDENTI INTERNAZIONALI UE

Per poter fare richiesta di benefici EDISU Piemonte, gli studenti internazionali UE devono trasmettere la documentazione consolare entro la scadenza della presentazione della domanda benefici. **Qualora sia impossibilitato deve presentare la documentazione entro le seguenti scadenze:**

- 1. primo anno richiedente borsa di studio e servizio abitativo e anni successivi non richiedenti borsa di studio a.a. 2019/20: deve produrre la documentazione entro il 15 settembre 2020 per essere inserito nelle graduatorie definitive di servizio abitativo del 21 settembre 2020 oppure entro il 20 novembre per essere inserito nelle sole graduatorie di borsa di studio del 15 dicembre**
- 2. anni successivi richiedenti borsa di studio e servizio abitativo o sola borsa di studio: entro il 20 novembre 2020 se assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2019/20. Verranno inseriti nelle graduatorie definitive di servizio abitativo sulla base dei dati economici presentati nell'a.a. 2019/20 e allegati nuovamente nella domanda 2020/21. Non possono usufruire di tale possibilità gli studenti internazionali UE che non hanno fruito di benefici/servizi per l'a.a. 2019/20 dal momento che l'ente non dispone dell'ISEE Parificato elaborato nel 2019.**

Tali studenti per essere inseriti nelle graduatorie definitive di servizio abitativo del 21 settembre 2020 devono produrre la documentazione completa entro il 15 settembre 2020, termine per la presentazione dei reclami.

NOVITA'

Considerato che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha colpito anche i Paesi appartenenti all'Unione Europea e gli studenti si trovano in difficoltà a causa della chiusura o interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi UE, si consente, laddove vi sia una impossibilità al reperimento della documentazione consolare necessaria, di ripresentare a EDISU Piemonte la documentazione consolare tradotta e legalizzata nell'anno 2019.

Tale criterio si applica unicamente agli studenti internazionali UE appartenenti ad anni successivi che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2019/2020.⁷⁵

Gli studenti che intendono iscriversi ad un PRIMO ANNO che non allegheranno, tramite procedura on line, la documentazione consolare entro il 20 novembre 2020 e gli studenti che non riusciranno ad iscriversi presso l'ateneo entro il 30 novembre risulteranno esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 15 dicembre 2020 e **potranno essere inseriti in quelle del 15 marzo 2021 solo qualora si iscrivano regolarmente entro il 28 febbraio 2021 e facciano pervenire ad Edisu entro il 28 febbraio 2021 la documentazione consolare tradotta e legalizzata in base alla normativa vigente sempre afferente alle annualità stabilite dall'articolo 30 commi 3 e 7 (invio a mezzo ticketing, sezione requisiti economici ISEE) ed il codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità.**

Gli studenti internazionali UE con nucleo familiare residente all'estero devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

1. Passaggio 1: presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3, entro le seguenti scadenze:

- **3 SETTEMBRE 2020 ore 12:00** per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, e **1° OTTOBRE 2020 ore 12:00** per la sola borsa di studio, per gli studenti iscritti a un **primo anno**, a un **anno successivo (incluso la richiesta di ulteriore semestre)**, e per gli studenti che fanno richiesta di benefici per il **settimo semestre di laurea triennale e il primo anno di laurea magistrale**;
- **27 novembre 2020 ore 12:00** per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, O SOLA la sola borsa di studio, **per gli studenti iscritti a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione** che fanno domanda presentando un'attestazione ISEE Parificato.

2. Passaggio 2: presentazione della documentazione consolare tramite la procedura di upload disponibile in fase di compilazione della domanda online

Entro la scadenza di presentazione della domanda del beneficio che intende richiedere, lo studente deve **allegare tramite la procedura online** la seguente documentazione.

- a. Documentazione consolare** tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente (art. 30 commi 3 e 7). È obbligatorio allegare sia la documentazione in lingua originale, sia la traduzione in lingua italiana.
- b. ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora lo studente sia residente in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un'ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare anagrafico in Italia che sarà, successivamente, integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base della documentazione consolare sopraccitata che deve obbligatoriamente essere tradotta e

⁷⁵ Criteri Regionali a.a. 2020/21 Sezione V art. 1 c. 3

legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere consegnate allo sportello EDISU Piemonte.

Qualora alla scadenza della domanda on line lo studente non sia in possesso di un'ISEE Parificato può ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici inviando copia della ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato. I dati in esso contenuti dovranno essere comunicati dallo studente tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate successivo comma 3.2.



*La procedura di upload della documentazione richiesta prevede il caricamento di un numero massimo di **5 allegati in versione .pdf**, ciascuno di dimensioni non superiore a **1MB**. Gli studenti devono obbligatoriamente combinare i diversi tipi di documento in un unico file, ad esempio un unico file contenente ISEE ordinario e Parificato, un altro contenente la composizione del nucleo familiare ed eventuali sentenze di divorzio o certificati di decesso, un altro contenente tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare e quello relativo al patrimonio mobiliare (c/c, risparmi, depositi, ecc...) e immobiliare (solo valutazione dei fabbricati espressi in mq). Fatta salva, per i soli studenti iscritti agli anni successivi, la possibilità di confermare i dati economici presentati nell'a.a. 2019/20 come sopradescritto.*

Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

Art. 31 comma 3. VALUTAZIONE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA UE E UE

Tutta la documentazione consolare trasmessa a EDISU Piemonte sarà **sogetta a valutazione** sulla base di quanto disposto all'articolo 30 comma 3 e commi successivi. **Qualora i certificati presentati a EDISU siano valutati come non validi o incompleti**, lo studente richiedente benefici **avrà modo di integrare la documentazione richiesta secondo le modalità e le tempistiche descritte al successivo comma 3.2.**

Art. 31 comma 3.1 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE TRASMESSA A EDISU

La modalità di valutazione della documentazione presentata si differenzia sulla base della nazionalità dello studente richiedente benefici e la tipologia di domanda presentata (per maggiori informazioni si rimanda alla tabella esplicativa all'inizio del presente articolo).

- **DOCUMENTAZIONE CONSOLARE PRESENTATA ALLO SPORTELLLO STUDENTI EDISU PIEMONTE**
La documentazione consegnata personalmente allo Sportello Studenti EDISU Piemonte dagli studenti Extra-UE con visto di ingresso verrà immediatamente valutata dagli operatori. In caso di documentazione mancante o non valida, le indicazioni su quali certificati presentare verranno fornite verbalmente al diretto interessato. In caso di esito negativo della valutazione della documentazione consolare, lo studente potrà presentare la documentazione mancante/corretta secondo quanto disposto al successivo comma 3.2.
- **DOCUMENTAZIONE CONSOLARE INVIATA TRAMITE POSTA RACCOMANDATA O CORRIERE**
Per l'accettazione della documentazione consolare trasmessa tramite posta raccomandata o corriere farà fede la data del timbro della spedizione
Una volta pervenuta presso gli uffici, la documentazione consolare verrà esaminata dagli operatori EDISU Piemonte e lo studente verrà informato **dell'avvenuta valutazione tramite comunicazione all'indirizzo e-mail indicato durante la compilazione della domanda online. Sulla pagina personale dello Sportello Online lo studente richiedente benefici avrà modo di verificare l'esito della valutazione della documentazione consolare trasmessa: qualora i certificati esaminati risultino non validi o incompleti, verranno fornite indicazioni su quale documentazione presentare.**



Non si garantisce la pubblicazione immediata dell'esito della valutazione della documentazione consolare sullo Sportello Online dello studente richiedente benefici. Pertanto, si invitano gli studenti a non spedire la documentazione consolare a ridosso delle scadenze.

In caso di esito negativo della valutazione della documentazione consolare, lo studente potrà inviare la documentazione mancante/corretta secondo quanto disposto al successivo comma 3.2.

Si ricorda che l'esito della valutazione della documentazione consolare pubblicato sullo Sportello Online dello studente richiedente benefici NON verrà modificato a seguito dell'eventuale trasmissione di ulteriori certificati.

- **DOCUMENTAZIONE CONSOLARE STUDENTI UE ALLEGATA DURANTE LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE DI RICHIESTA BENEFICI**
Lo studente internazionale UE richiedente benefici deve presentare la documentazione consolare utilizzando la procedura di allegazione disponibile durante la compilazione della domanda online entro la scadenza di trasmissione della domanda relativa al beneficio richiesto.

Una volta completata e trasmessa la domanda online, la documentazione consolare allegata verrà esaminata dagli operatori EDISU Piemonte e lo studente verrà **informato dell'avvenuta valutazione tramite comunicazione all'indirizzo e-mail indicato durante la compilazione della domanda online. Sulla pagina personale dello Sportello Online lo studente richiedente benefici avrà modo di verificare l'esito della valutazione della documentazione consolare trasmessa: qualora i certificati esaminati risultino non validi o incompleti, verranno fornite indicazioni su quale documentazione presentare.**



Non si garantisce la pubblicazione dell'esito della valutazione della documentazione consolare sullo Sportello Online in caso di domande trasmesse a ridosso della scadenza.

L'esito della valutazione della documentazione consolare trasmessa tramite la procedura di allegazione sarà in ogni caso disponibile entro la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa al beneficio richiesto.

In caso di esito negativo della valutazione della documentazione consolare, lo studente potrà presentare la documentazione mancante/corretta secondo quanto disposto al successivo comma 3.2.

Si ricorda che l'esito della valutazione della documentazione consolare pubblicato sullo Sportello Online dello studente richiedente benefici NON verrà modificato a seguito della trasmissione di ulteriori certificati tramite la procedura di modifica dati o di reclamo. L'esito della richiesta di modifica dati sarà disponibile solamente con la pubblicazione della graduatoria provvisoria del beneficio richiesto (art. 7 comma 5), mentre l'esito dell'istanza di reclamo sarà disponibile solamente con la pubblicazione della graduatoria definitiva del beneficio richiesto (art. 7 comma 6).

Art. 31 comma 3.2 INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE VALUTATA COME NON VALIDA O INCOMPLETA DA EDISU PIEMONTE

Le modalità e le scadenze per l'integrazione della documentazione valutata come incompleta o non valida da EDISU Piemonte si differenzia sulla base della nazionalità dello studente richiedente benefici e della tipologia di domanda presentata. Si invita lo studente a verificare la propria situazione nella seguente tabella:

Nazionalità dello studente	Tipologia di iscrizione	Modalità di presentazione della <u>integrazione Documentazione Consolare</u>	Scadenza
EXTRA-UE	Iscrizione a un PRIMO ANNO	CONSEGNA ALLO SPORTELLO (anche attraverso delegato) <i>oppure</i> INVIO TRAMITE POSTA o CORRIERE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 settembre 2020 (per la richiesta servizio abitativo) <i>oppure</i> ▪ 20 novembre 2020 (per la sola richiesta di borsa di studio) <i>oppure</i> ▪ 28 febbraio 2021 (per non soggiornanti) Per l'iscrizione a Dottorato o Scuola di Specializzazione <ul style="list-style-type: none"> ▪ 29 gennaio 2021 (per la richiesta servizio abitativo) <i>oppure</i> ▪ 4 maggio 2021 (per la sola richiesta di borsa di studio)
	Iscrizione a un ANNO SUCCESSIVO inclusa iscrizione settimo semestre e primo di laurea magistrale	INVIO TRAMITE POSTA o CORRIERE <i>oppure</i> CONSEGNA ALLO SPORTELLO (anche attraverso delegato)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 novembre 2020 per richiedenti solo borsa o per richiedenti servizio abitativo con benefici o servizi Edisu per l'a.a. 2019/20 <i>oppure</i> ▪ 15 settembre 2020 per richiedenti servizio abitativo studenti non beneficiari a.a. 2019/20 <i>oppure</i>

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ conferma dati economici su reclamo (solo se beneficiario/fruttore servizi EDISU) entro 20 novembre 2020 <p>Per l'iscrizione al 7° semestre e 1° LM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>29 gennaio</u> o <u>4 maggio 2021</u> (solo per richiedenti con benefici o servizi Edisu per l'a.a. 2019/20) <p>Per l'iscrizione a Dottorato o Scuola di Specializzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>4 maggio 2021</u>
<p>UE</p>	<p>Iscrizione a un PRIMO ANNO o ANNO SUCCESSIVO</p>	<p>ALLEGAZIONE tramite procedura ON LINE o invio a mezzo ticketing (sezione requisiti economici ISEE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>15 settembre 2020</u> (per la richiesta anche del servizio abitativo) <i>oppure</i> ▪ <u>20 novembre 2020</u> (per la sola richiesta di borsa di studio) <p>OPPURE</p> <p>SOLO PER PRIMI ANNI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>28 febbraio 2021</u> <p>SOLO PER ANNI SUCCESSIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rappresentazione dati economici anno 2019 (solo se beneficiario/fruttore servizi EDISU) su reclamo entro <u>15 settembre 2020</u> per servizio abitativo <u>20 novembre 2020</u> per sola borsa di studio <p>Per l'iscrizione al 7° semestre e 1° LM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>29 gennaio</u> o <u>4 maggio 2021</u> (solo per richiedenti con benefici o servizi Edisu per l'a.a. 2019/20) <p>Per l'iscrizione a Dottorato o Scuola di Specializzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>4 maggio 2021</u>

Art. 31 comma 4. SPORTELLI EDISU E INDIRIZZI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

Gli studenti internazionali Extra-UE che devono inviare la documentazione consolare tramite posta raccomandata o corriere devono utilizzare il seguente indirizzo:

EDISU PIEMONTE
Via Madama Cristina 83 10126 TORINO

Sulla busta deve essere indicato:

1. cognome e nome dello studente richiedente benefici (necessariamente in questo ordine);
2. la dicitura "D.C. a.a. 2020/2021".

Si consiglia l'invio tramite raccomandata A/R o corriere. Per il rispetto delle scadenze fa fede la data del timbro postale di partenza, con timbro non posteriore al termine ultimo previsto per la presentazione della documentazione consolare.

Gli studenti internazionali Extra-UE iscritti a un primo anno possono consegnare la documentazione consolare presso i seguenti sportelli.

Torino
Sportello unico – Segreteria studenti
Via Giulia di Barolo 3/bis
Lunedì e venerdì 9:00-11:00
Martedì, mercoledì e giovedì 9:00-11:00 / 13:30-15:00
(attualmente chiuso riapre a settembre)

MESE DI SETTEMBRE
da lunedì a venerdì
ORARIO CONTINUATO
9:00 - 15:00

Alessandria
Via Parma 36
Lun. e Ven. 9:00-11:00
Mart., Merc. e Giov. 9:00-11:00 / 13:30-15:00

Cuneo
Via S. Croce 7
Lun. e Ven. 9:00-11:00
Mart., Merc. e Giov. 9-11 / 13:30-15

Novara
Via Passalacqua 11
Lun., Merc. e Ven. 9:00-12:00
Mart. e Giov. 13:00-15:30.

Vercelli
Via Q. Sella 5
Lun. e Ven. 9:00-11:00
Mart., Merc. e Giov. 9:00-11:00 / 13:30-15:00

Gli sportelli sono stati chiusi a partire al 6 marzo 2020 e riapriranno il 26 agosto 2020, salvo nuove disposizioni. Prima di recarsi allo sportello gli studenti sono invitati a visitare il sito edisu per verificare l'effettiva apertura dello stesso e l'indirizzo corretto in quanto potrebbe variare in corso d'anno.

Giornalmente potranno accedere allo sportello di Torino un massimo di n. 100 studenti. In caso i delegati debbano consegnare più di una pratica devono munirsi di un numero per ogni pratica. Gli studenti che si presenteranno entro le ore 14 del giorno di scadenza, qualora sia stato superato il numero massimo di utenti, verranno muniti di un numero da ripresentare il giorno successivo unitamente al proprio documento di identità.

In caso di smarrimento o furto della documentazione consolare all'arrivo in Italia, lo studente dovrà presentare copia della denuncia resa alla competente autorità italiana e solo in questo caso potrà presentare la nuova documentazione in sede di reclamo per il beneficio richiesto.

Art. 31 comma 5. ABBREVIAZIONI DI CARRIERA

Gli studenti internazionali che ottengono un'abbreviazione di carriera⁷⁶, in seguito al riconoscimento dei crediti relativi ai titoli conseguiti o agli esami svolti presso un Ateneo estero, devono fare riferimento a quanto indicato agli articoli:

1. 9 comma 2, qualora siano iscritti a un primo anno e richiedano l'abbreviazione di carriera nel 2020/21;
2. 14 comma 5, qualora siano già iscritti ad un anno successivo al primo abbiano richiesto l'abbreviazione di carriera in anni accademici precedenti al 2020/21 o la richiedano nell'a.a. 2020/21.

⁷⁶ Criteri Regionali 2020/21 Sezione V art. 3 comma 1

Per studenti che cambiano tipo corso **da laurea a laurea magistrale e viceversa** non viene considerato ai fini della borsa di studio l'anno di immatricolazione al livello precedente. Tali studenti **dovranno presentare nuova documentazione consolare.**

Art. 31 comma 6. MODIFICHE AI DATI TRASMESSI VIA WEB

Gli studenti internazionali possono modificare i dati dichiarati nella domanda secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 7 commi 5 e 6.

Per quanto riguarda la modifica o le integrazioni della documentazione consolare e dell'ISEE Parificato si rimanda al precedente comma 3.

Art. 31 comma 7. MODIFICHE DELLA DOMANDA

Gli studenti internazionali possono modificare la propria domanda secondo le modalità e tempistiche indicate agli articoli

1. precedente comma 3 per la modifica o le integrazioni alla documentazione consolare e dell'ISEE Parificato trasmessi a EDISU Piemonte;
2. 7 comma 5 per modifiche ai dati inseriti in domanda entro la scadenza di presentazione;
3. 7 comma 6 per la presentazione dei reclami dopo le graduatorie provvisorie;
4. 10 comma 4, per modificare la propria domanda da solo primo anno di laurea magistrale a settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale (integrazione settimo semestre di laurea a domanda di solo primo anno di laurea magistrale);
5. 15 comma 3, per modificare la propria domanda da solo settimo semestre di laurea a settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale (integrazione primo anno di laurea magistrale);
6. 20 comma 3, per modificare la propria domanda da settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale a solo primo anno di laurea magistrale.

Art. 31 comma 8. RINUNCIA AI BENEFICI 2020/21

Gli studenti internazionali possono rinunciare ai benefici richiesti secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 7 comma 7.

Art. 31 comma 9. ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO

Gli studenti internazionali devono accettare online il posto letto vinto o assegnato secondo le modalità e tempistiche indicati ai seguenti articoli:

1. Art. 33, per chi ha presentato domanda come primo anno, anno successivo o settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale;
2. Art. 28, per gli iscritti a corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.

Art. 31 comma 10. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ABITATIVO

Le modalità di assegnazione e trasferimento di residenza sono indicate all'art. 34.

Art. 31 comma 11. CONDIZIONE DI FUORI SEDE

Gli studenti internazionali:

1. con nucleo familiare residente all'estero (in un paese UE o Extra-UE);
2. con nucleo familiare residente in Italia, in un comune classificato come fuori sede rispetto a quello in cui ha sede il corso frequentato (art. 4). **(il nucleo familiare viene considerato in Italia anche se solo un componente (oltre lo studente) il nucleo familiare risiede in Italia e produce reddito)**

vengono considerati come fuori sede **solo se autocertificano l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.** Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).

Art. 31 comma 12. VERIFICA DEL MERITO E REVOCA DEL BENEFICIO

Gli studenti internazionali sono sottoposti ad accertamenti del merito ed eventuale revoca dei benefici secondo le modalità e tempistiche indicate agli artt. 12 comma 9 e 39.

SEZIONE IX – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO ABITATIVO

ART. 32 POSTI LETTO A CONCORSO

A seguito delle disposizioni dettate dagli atti ministeriali relative all'emergenza sanitaria di contenimento e prevenzione del Covid-19, le quali dispongono di ospitare gli utenti in camere singole o multiple a uso singolo, per l'a.a. 2020/21 i posti letto messi a concorso sono 1.637 distribuiti come segue:

SEDE RESIDENZA UNIVERSITARIA	TOTALE	ANNI SUCCESSIVI	PRIMI ANNI	PRIMI ANNI EXTRA UE CON FAMIGLIA IN UN PAESE NON UE
Torino/Grugliasco	1516	1289	193	34
Alessandria	16	14	2	0
Cuneo	15	13	2	0
Novara	62	53	8	1
Vercelli	28	24	4	0

Qualora in corso d'anno nuove disposizioni ministeriali permettessero di ospitare gli studenti in camere doppie o triple e in appartamenti, il numero di posti letto sarà:

SEDE RESIDENZA UNIVERSITARIA	TOTALE	ANNI SUCCESSIVI	PRIMI ANNI	PRIMI ANNI EXTRA UE CON FAMIGLIA IN UN PAESE NON UE
Torino/Grugliasco	1943	1652	248	43
Alessandria	23	20	3	0
Cuneo	24	20	3	1
Novara	93	79	12	2
Vercelli	48	40	7	1

La sede di Torino/Grugliasco è disponibile anche per gli studenti che frequentano corsi di studio presso le sedi di Orbassano, Venaria e Leini e Collegno, Beinasco.

Possono fare richiesta presso la sede di Cuneo anche gli studenti che frequentano un corso con sede a Savigliano.

Per informazioni in merito a criteri di formulazione delle graduatorie si rimanda ai seguenti articoli.

1. Art. 11 comma 1: primi anni.
2. Art. 16 comma 1: anni successivi.
3. Art. 21 comma 3.1: settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale.
4. Art. 26 comma 1: dottorati e scuole di specializzazione.
(Non è prevista una riserva di posti letto per questa tipologia di studenti, ma la sola conferma agli studenti già assegnatari nell'a.a. 2019/20).

Al momento della pubblicazione delle rispettive graduatorie nella sezione avvisi del sito www.edisu.piemonte.it sarà pubblicato "L'Elenco Generale posti letto per residenza a.a. 2020/21" nel quale verrà indicato il numero dei posti a concorso per ogni singola residenza, con specifica in merito al numero di camere singole, doppie, triple e appartamenti.

ART. 33: ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO

Alla pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo, viene pubblicato sul sito Edisu, l'elenco dei posti disponibili per ogni residenza universitaria delle sedi di **Torino, Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli** suddiviso per:

1. **primi anni laurea e laurea magistrale a ciclo unico**, suddiviso per residenti in Italia/UE e studenti Extra-UE con famiglia residente in un paese Extra- UE;
2. **anni successivi e primo anno di laurea magistrale**

Gli studenti che nella graduatoria definitiva di servizio abitativo sono risultati **vincitori** devono provvedere all'”**accettazione**” e gli studenti che nella graduatoria definitiva di alloggio sono risultati **idonei** devono procedere alla “**dichiarazione di interesse**”, **compilando le procedure online che verranno attivate contemporaneamente**, secondo le modalità ed entro le scadenze indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo. Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o scuole di specializzazione, invece, devono fare riferimento alle disposizioni indicate all'art. 28. Gli studenti richiedenti settimo semestre solo borsa e primo anno di laurea magistrale borsa di studio e servizio abitativo devono far riferimento all'art. 23.

Nei giorni seguenti gli studenti riceveranno una e-mail da noreply@edisu-piemonte.it con i dettagli dell'assegnazione, con indicazione della residenza di destinazione e periodo di ingresso secondo quanto disposto dal successivo art. 34.



Gli studenti che rifiutano il posto letto in fase di accettazione o di dichiarazione di interesse o non compilano e trasmettono le suddette procedure online verranno considerati studenti “in sede” ai fini dell'importo di borsa di studio.

Lo studente che richiede il servizio abitativo ma non è più interessato al posto letto, può:

- **eliminare la richiesta di servizio abitativo entro le ore 12 del 3 settembre 2020 cliccando su “elimina posto letto”;**
- **presentare “rinuncia al servizio abitativo” entro il 15 settembre 2020, tramite reclamo avverso alla graduatoria provvisoria di servizio abitativo.**

*Esclusivamente seguendo una delle due precedenti procedure, lo studente, qualora risultasse vincitore di borsa di studio, **se compilerà e trasmetterà l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso** recante gli estremi del contratto regolarmente registrato con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8 comma 2 e sulla base di quanto disposto all'art.5 comma 1.2 punto a, potrà **mantenere l'importo in denaro previsto per i fuori sede non richiedenti il servizio abitativo**. Qualora lo studente non presentasse tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti pendolari.*

Si ricorda che, come disposto dall'art. 5 comma 1.2 punto a:

- *se lo studente rinuncia al posto letto al momento dell'assegnazione o entro 30 gg dall'ingresso in residenza ai fini dell'importo della borsa di studio viene derubricato a “in sede”;*
- *se lo studente rinuncia al posto letto dopo 30 giorni dall'ingresso in residenza ma entro i termini di presentazione dell'autocertificazione del domicilio a titolo oneroso potrà percepire l'importo fuori sede non richiedente servizio abitativo;*
- *se lo studente rinuncia al posto letto dopo 30 giorni dall'ingresso in residenza ma oltre i termini di presentazione dell'autocertificazione del domicilio a titolo oneroso percepirà l'importo da pendolare.*

Lo studente che entra in Residenza e rinuncia in seguito al posto letto assegnato, dovrà restituire il valore del servizio abitativo fruito calcolato in € 7,57 giornalieri.

Gli studenti vincitori di borsa e idonei di servizio abitativo perché frequentanti sedi di corso prive di residenze EDISU **non devono effettuare l'accettazione online né la dichiarazione di interesse** (comma 2 del presente articolo). Per ricevere l'importo di borsa comprensivo del valore monetizzato del posto letto non fruito (art. 5 comma 1.2 punto a), **devono autocertificare l'onerosità del domicilio**, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.

Art. 33 comma 1. VINCITORI: ACCETTAZIONE ONLINE

Gli studenti risultati vincitori nelle graduatorie definitive di servizio abitativo devono accettare il posto letto mediante l'apposita **procedura, denominata “Accettazione”**, disponibile accedendo alla graduatoria di servizio abitativo **dalla propria pagina personale dello Sportello Online EDISU**. L'accettazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online secondo le tempistiche indicate nella seguente tabella:

Tipologia studente	Accettazione online
Vincitori posto letto UE ed Extra-UE, nelle sedi di corso con residenze EDISU	Dal 21 al 24 settembre 2020 ore 12

Nel corso della compilazione dell'accettazione devono selezionare una delle seguenti opzioni:

1. accetto;
2. accetto con “Opzione Erasmus” (comma 4.1 e del presente articolo);
3. accetto con “Opzione Renato Einaudi” (comma 5 del presente articolo);
4. rifiuto

Nell'accettazione on line lo studente dovrà mettere in ordine di preferenza tutte le residenze Edisu presenti nella procedura.

NOVITA'

In caso di "Opzione Erasmus" si dovrà inoltre indicare il periodo di permanenza all'estero specificando **le date di partenza e rientro**, che, ai soli fini dell'integrazione dell'importo borsa, **dovranno essere comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021**. Il periodo antecedente al 1° ottobre 2020 e successivo al 30 settembre 2021 non potrà essere considerato a tali fini. Si precisa che la permanenza all'estero non potrà riferirsi ad un progetto di mobilità relativo all'anno accademico 2020/21.

In caso di "Opzione Renato Einaudi" (vedi art. 33 comma 5) **non saranno presenti nella procedura l'elenco delle Residenze Edisu per esprimere la propria preferenza in quanto non potrà essere ospitato in nessuna residenza** ai sensi dell'art. 33 comma 4.2 e comma 5.

Dovrà inoltre compilare tutti gli ulteriori campi presenti nella procedura qualora non siano già precompilati (dati anagrafici, permesso di soggiorno o ricevuta richiesta del permesso di soggiorno) e prendere visione e accettare le informative relative, necessarie per la successiva assegnazione del posto letto.

Per l'"Opzione Erasmus" si rimanda alle linee di indirizzo degli Atenei per la Mobilità studentesca internazionale nel primo semestre dell'a.a. 2020/2021, che vanno a definire l'avvio in remoto della mobilità studentesca verso l'estero, le relative modalità di erogazione della borsa di studio e l'ulteriore posticipo dell'avvio della mobilità. Le direttive date da tali linee guida saranno considerate anche per l'accettazione del posto letto e la disponibilità dello stesso data allo studente.

L'accettazione online è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail dello studente con allegato il PDF del modulo compilato. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".



Verrà inviata una sola ricevuta. Qualora lo studente, controllando la ricevuta verifichi di aver commesso errori nella compilazione della procedura potrà **compilare la modifica dei dati on line** entro i termini per la presentazione dell'Accettazione.

La mancata compilazione e trasmissione online dell'accettazione entro le ore 12 del giorno di scadenza equivale a un rifiuto del servizio abitativo: tali studenti pertanto verranno considerati rinunciari di posto letto (art. 5 comma 1.1) anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es. problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).

Gli studenti che **rifiutano il posto letto in fase di accettazione o non trasmettono online la procedura** verranno considerati studenti "in sede" ai fini dell'importo di borsa di studio.

Art. 33 comma 2. IDONEI: DICHIARAZIONE DI INTERESSE

Gli studenti risultati idonei nelle graduatorie definitive di servizio abitativo devono dichiarare il proprio interesse ad avere un posto letto nelle residenze Edisu **compilando e trasmettendo on line l'apposita procedura, denominata "Dichiarazione di Interesse"**, disponibile accedendo alla graduatoria di servizio abitativo dalla propria pagina personale dello Sportello Online, secondo le tempistiche indicate nella seguente tabella:

Tipologia studente	Dichiarazione di interesse
Idonei posto letto UE ed Extra-UE, nelle sedi di corso con residenze EDISU	Dal 21 al 24 settembre 2020 ore 12

Nel corso della compilazione della dichiarazione di interesse devono selezionare una delle seguenti opzioni:

1. sono interessato con "Opzione Erasmus" (comma 4.1 del presente articolo);
2. sono interessato con "Opzione Renato Einaudi" (comma 5 del presente articolo);

Gli studenti che **dichiarano di essere interessati** o di **essere interessati con l'Opzione Erasmus** devono **esprimere l'ordine di preferenza** su tutte le Residenze Edisu presenti nella procedura. In caso di disponibilità di posti, verrà loro assegnato un posto letto nelle residenze ancora disponibili dopo l'accettazione degli studenti vincitori. Prima della trasmissione on line lo studente dovrà inoltre compilare tutti gli ulteriori campi presenti nella procedura qualora non siano già precompilati (dati anagrafici, permesso di soggiorno o ricevuta richiesta del permesso di soggiorno) e prendere visione e accettare le informative relative, necessarie per la successiva assegnazione del posto letto.

NOVITA'

In caso di “Opzione Erasmus” si dovrà inoltre indicare il periodo di permanenza all'estero specificando **le date di partenza e rientro**, che, ai soli fini dell'integrazione dell'importo borsa, **dovranno essere comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021**. Il periodo antecedente al 1° ottobre 2020 e successivo al 30 settembre 2021 non potrà essere considerato a tali fini. Si precisa che la permanenza all'estero non potrà riferirsi ad un progetto di mobilità relativo all'anno accademico 2021/22.

Per l'“Opzione Erasmus” si rimanda alle linee di indirizzo degli Atenei per la Mobilità studentesca internazionale nel primo semestre dell'a.a. 2020/2021, che vanno a definire l'avvio in remoto della mobilità studentesca verso l'estero, le relative modalità di erogazione della borsa di studio e l'ulteriore posticipo dell'avvio della mobilità. Le direttive date da tali linee guida saranno considerate anche per l'accettazione del posto letto e la disponibilità dello stesso data allo studente.

Gli studenti che **selezionano l'opzione “non sono interessato” in sede dichiarazione d'interesse o non compilano la procedura e non trasmettono** verranno considerati studenti “in sede” ai fini dell'importo di borsa di studio.

La dichiarazione di interesse è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail dello studente. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione “Ricevute”.



*Qualora lo studente, controllando la ricevuta verifichi di aver commesso errori nella compilazione della procedura potrà compilare **la modifica dei dati on line entro i termini per la presentazione della Dichiarazione di Interesse.***

La mancata compilazione e trasmissione online della procedura di dichiarazione d'interesse entro le ore 12 del giorno di scadenza equivale ad aver selezionato l'opzione “Non sono interessato”.

Dopo la chiusura della dichiarazione di interesse, il **29 settembre 2020** viene pubblicato l'**Esito delle dichiarazioni di interesse**, disponibile accedendo alla graduatoria di servizio abitativo dalla propria pagina personale dello Sportello Online EDISU.

In base all'opzione scelta nella dichiarazione di interesse, e al fatto che allo studente sia stato o meno “attribuito” un posto letto, i possibili risultati dell'assegnazione sono i seguenti.

1. Se lo studente ha dichiarato “**sono interessato**”, oppure “**sono interessato con Opzione Erasmus**” e gli è **stato attribuito un posto letto**: nei giorni seguenti Edisu invierà una e-mail allo studente con i dettagli dell'assegnazione dalla procedura (noreply@edisu-piemonte.it); **Se non si presenta in residenza per il check-in entro la scadenza indicata nell'email di convocazione viene derubricato a “studente in sede”**
2. Se lo studente ha dichiarato “**sono interessato**”, oppure “**sono interessato con “Opzione Erasmus”**” ma risulta che **NON gli è stato attribuito un posto letto**, viene **inserito nelle graduatorie uniche di scorrimento** (comma 3 del presente articolo) e concorre per **l'importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del servizio abitativo non fruito** (art. 5 comma 1.2 punto a), qualora fosse vincitore di borsa di studio e **presentasse la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso**;
3. Se lo studente ha dichiarato “**sono interessato con Opzione Renato Einaudi**” deve seguire le disposizioni indicate al comma 5 del presente articolo;

L'esito relativo ai **primi anni** è suddiviso per **livello di corso**, e in esso sono indicati:

1. la posizione dello studente;
2. l'opzione scelta dallo studente nella dichiarazione di interesse.
3. L'attribuzione o meno del posto letto. Per lo studente che ha dichiarato “**sono interessato**” o “**sono interessato con Opzione Erasmus**” l'attribuzione del posto letto può avvenire a livello di tipo corso o Ateneo. Inizialmente i posti rimasti disponibili dopo l'accettazione dei vincitori vengo redistribuiti agli studenti idonei dello stesso livello di corso. Eventuali posti ancora avanzati vengono redistribuiti all'interno dell'Ateneo e infine, in caso di ulteriori posti da assegnare viene fatta un'ultima distribuzione solo sulla base della sede di corso.

L'esito relativo agli **anni successivi** è suddiviso per **dipartimento**, e in esso sono indicati:

1. la posizione dello studente;
2. l'opzione scelta dallo studente nella dichiarazione di interesse.
3. Il risultato dell'attribuzione. Per lo studente che ha dichiarato “**sono interessato**” o “**sono interessato con Opzione Erasmus**” l'attribuzione può avvenire a livello di dipartimento, tipo corso o Ateneo. Inizialmente i posti rimasti disponibili dopo l'accettazione dei vincitori vengo redistribuiti agli studenti idonei del medesimo dipartimento. Terminata tale distribuzione i posti eventualmente avanzati vengono redistribuiti tra tutti i dipartimenti dello stesso livello di corso tra gli studenti ancora da assegnare. Eventuali posti ancora avanzati vengono redistribuiti all'interno dell'Ateneo e infine, in caso di ulteriori posti da assegnare viene fatta un'ultima distribuzione solo sulla base della sede di corso.

Art. 33 comma 3. IDONEI: GRADUATORIE UNICHE SCORRIMENTO

Contemporaneamente alla pubblicazione degli **Esiti dichiarazione d'interesse, il 29 settembre 2020**, verranno pubblicate nuove graduatorie degli studenti idonei che hanno dichiarato di essere interessati in sede di dichiarazione di interesse ma ai quali non è stato attribuito un posto letto in sede di dichiarazione d'interesse. Tali graduatorie sono denominate "**Graduatorie uniche di scorrimento**" e vengono stilate come segue:

1. per i primi anni, suddivise tra studenti UE/Extra-UE e sede di corso, poi ordinate per ISEE Universitario crescente (o ISEE Parificato);
2. per gli anni successivi, suddivise per sede di corso, poi ordinate per punteggio decrescente.

A parità di punteggio, ha precedenza lo studente con l'ISEE Universitario inferiore. A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con età inferiore. Le graduatorie uniche per lo scorrimento sono consultabili accedendo alla graduatoria di servizio abitativo dalla propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, agli sportelli e presso la Direzione delle residenze.

Qualora si liberassero dei posti letto, il Settore Servizio Abitativo contatterà gli studenti in ordine di graduatoria inviando una e-mail da inforesidenze@edisu-piemonte.it all'indirizzo e-mail che lo studente ha indicato nella domanda.

Per gli assegnatari di posto letto in sede di scorrimento, gli importi di borsa di studio variano secondo le seguenti casistiche.

Art. 33 comma 3.1 STUDENTI CHE ACCETTANO IL POSTO LETTO ASSEGNATO PER SCORRIMENTO

In caso di **vincitori** nelle graduatorie definitive di borsa:

1. Se l'accettazione del servizio abitativo avviene entro la pubblicazione delle graduatorie definitive di borsa (15 dicembre 2020) dall'importo di borsa comprensivo del valore monetizzato del posto letto (art. comma 1.2 punto a) verrà detratto il valore del servizio abitativo calcolato in € 227,27 al mese (il mese viene conteggiato se lo studente entra in residenza fino al 15° giorno del mese).
2. Se l'accettazione del servizio abitativo avviene dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di borsa (15 dicembre 2020): qualora lo studente abbia autocertificato l'onerosità del domicilio (art. 8 comma 2), la detrazione relativa al valore del servizio abitativo effettivamente fruito verrà effettuata sulla seconda rata di borsa; qualora lo studente non abbia autocertificato l'onerosità del domicilio, percepirà l'importo di borsa da pendolare (art. 5 comma 1.1) ma ha comunque diritto a fruire del posto letto gratuitamente.

Gli studenti **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa, qualora assegnatari del servizio abitativo, hanno diritto a fruire del posto letto gratuitamente (art. 5).

Lo studente risultato idoneo nelle graduatorie definitive di borsa di studio che perde il diritto al posto letto assegnato dovrà restituire il valore del servizio abitativo fruito.

L'inserimento nella graduatoria unica di scorrimento non implica necessariamente l'assegnazione di un posto letto nel corso dell'anno accademico poiché subordinato alle sopravvenute disponibilità di posti letto. Nel mese di dicembre 2020 vengono sospesi gli scorrimenti per permettere l'elaborazione delle graduatorie definitive di borsa di studio, fino alla pubblicazione delle stesse.

Art. 33 comma 3.2 STUDENTI CHE RIFIUTANO IL POSTO LETTO ASSEGNATO PER SCORRIMENTO

In caso di **vincitori** nelle graduatorie definitive di borsa:

1. Se lo studente ha autocertificato l'onerosità del domicilio (art. 8), allora questo riceve l'importo di borsa comprensivo del valore monetizzato del posto letto non fruito (art. 5 comma 1.2 punto a).
2. Se lo studente non ha autocertificato l'onerosità del domicilio percepisce l'importo di borsa di studio da pendolare (art. 5 comma 1.1).

Gli **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa non hanno diritto a ricevere alcuna monetizzazione del servizio abitativo.



Per tutte le casistiche sopraindicate ai commi 3.1 e 3.2 rimangono valide le disposizioni in merito alla revoca del servizio abitativo fruito sulla base del combinato disposto dell'art. 35 e dell'art. 39.

Art. 33 comma 4. STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE

NOVITA'

Per l'a.a 2020/21 a causa dell'incertezza sui programmi di mobilità internazionale da parte degli Atenei le opzioni "Erasmus Mese" (inferiore a 8 mesi) ed "Erasmus anno" (pari o superiori agli 8 mesi) vengono unificate in sede di accettazione/dichiarazione d'interesse in " Opzione Erasmus". Si rimanda alle linee di indirizzo degli Atenei per la Mobilità studentesca internazionale nel primo semestre dell'a.a. 2020/2021, che vanno a definire l'avvio in remoto della mobilità studentesca verso l'estero, le relative modalità di erogazione della borsa di studio e l'ulteriore posticipo dell'avvio della mobilità. Le direttive date da tali linee guida saranno considerate anche per l'accettazione del posto letto e la disponibilità dello stesso data allo studente.

Art. 33 comma 4.1. "OPZIONE ERASMUS" PER ERASMUS MESE E ERASMUS ANNUALE

Gli studenti assegnatari di servizio abitativo presso una residenza EDISU che trascorrono, nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, un periodo all'estero sia che sia di durata inferiore a 8 mesi (5 mesi in caso di ulteriore semestre) o pari/superiore a 8 mesi (5 mesi in caso di ulteriore semestre) devono accettare il posto letto con l'Opzione "Erasmus"

1. Durante l'accettazione, lo studente dovrà indicare il periodo preciso di permanenza all'estero, a partire dal 1° ottobre 2020.
2. Dopo l'accettazione, e non oltre il 12 ottobre 2020 lo studente dovrà inviare per e-mail a inforesidenze@edisu-piemonte.it:
 - a. copia del documento, rilasciato dagli uffici che si occupano di mobilità internazionale del proprio ateneo, attestante i dettagli del progetto di mobilità;
 - b. copia fronte/retro di un proprio documento d'identità valido.

Qualora il posto letto venisse assegnato nel corso dell'anno accademico, tale documentazione dovrà essere trasmessa al momento dell'accettazione.

Tali studenti, inoltre:

1. devono autocertificare l'onerosità del domicilio solo qualora il loro soggiorno all'estero sia pari o superiore agli 8 mesi;
2. devono comunicare alla propria residenza la data di partenza e quella di ritorno almeno 10 giorni prima: diversamente, la disponibilità del posto letto al ritorno non verrà garantita;
3. esclusivamente qualora risultino vincitori di borsa, ricevono un importo totale integrato con il valore monetizzato del posto letto non fruito di € 227,27 al mese (il mese viene conteggiato solo se lo studente lascia la residenza entro il giorno 15 o rientra in residenza dal giorno 16).

Gli ospiti di una residenza EDISU che vincono un progetto di mobilità internazionale dopo l'accettazione, nel corso dell'anno accademico, devono inviare tempestivamente una e-mail a inforesidenze@edisu-piemonte.it:

1. nel testo devono essere indicati i propri dati anagrafici, la residenza a cui si è stati assegnati e il tipo di progetto di mobilità internazionale a cui si partecipa;
2. in allegato devono essere inseriti:
 - a. copia del documento, rilasciato dagli uffici che si occupano di mobilità internazionale del proprio ateneo, attestante i dettagli del progetto di mobilità;
 - b. copia fronte/retro di un proprio documento d'identità valido.

Non verranno effettuate integrazioni dell'importo di borsa per progetti riferiti agli anni accademici 2019/20 e. 2021/22 o per periodi comunicati a Edisu dopo il 15 giugno 2021.

Le stesse disposizioni relative alla mobilità internazionale possono essere applicate anche in casi di Tesi o Tirocini previsti dall'Ateneo in sedi diverse rispetto a quelle dell'Ateneo.

Art. 33 comma 5. OSPITI DEL COLLEGIO RENATO EINAUDI: OPZIONE RENATO EINAUDI

NOVITA'

Gli studenti vincitori di un posto letto presso il Collegio Renato Einaudi per il 2020/21, iscritti ai primi anni o iscritti agli anni successivi già ospiti del collegio o **idonei non assegnatari a causa di lockdown a seguito di emergenza covid-19 per l'a.a. 2019/20**, devono accettare il posto letto (se vincitori) o dichiararsi interessati (se idonei) con l'Opzione Renato Einaudi. Tali studenti, inoltre:

1. non devono autocertificare l'onerosità del domicilio;
2. esclusivamente qualora risultino vincitori di borsa, ricevono un importo totale integrato con il valore monetizzato del posto letto EDISU non fruito (art. 5 comma 1.2 punto a).

Gli studenti Ospiti presso il Collegio Renato Einaudi con Borsa INPS non possono beneficiare di tale opzione.

ART. 34: ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO PRESSO LE RESIDENZE EDISU

L'assegnazione del posto letto consiste nel diritto a fruire di uno dei posti messi a concorso, non di un posto scelto dallo studente.

Art. 34 comma 1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le residenze vengono assegnate seguendo il seguente ordine di priorità:

- Per conferme per merito e vincitori, domanda standard, l'assegnazione del posto letto avviene in base ad un'unica graduatoria predisposta unicamente in ordine di punteggio per gli anni successivi tenuto conto dell'ordine di preferenza manifestato in sede di accettazione;
- Per conferme primo anno magistrale l'assegnazione del posto letto avviene in base ad un'unica graduatoria in ordine di ISEE Universitario/Parificato tenuto conto dell'ordine di preferenza manifestato in sede di accettazione;
- Per i primi anni di triennale e magistrale e magistrale a ciclo unico domanda standard, suddivisi tra studenti UE e Extra-UE, l'assegnazione del posto letto avviene in base ad un'unica graduatoria in ordine di ISEE Universitario/Parificato tenuto conto dell'ordine di preferenza manifestato in sede di accettazione.

A parità di posizione in graduatoria, viene data la precedenza allo studente già assegnatario di un posto letto nel 2019/20. Successivamente all'assegnazione dei vincitori, viene effettuata l'assegnazione relativa agli idonei a cui è stato attribuito un posto letto in dichiarazione d'interesse, con le stesse modalità. I criteri di assegnazioni sono pubblicati alla sezione Abitare > Servizio abitativo a concorso del sito Edisu.

Gli studenti che **rifiutano in sede di assegnazione, o non si presentano in residenza** nelle date indicate nella e-mail di assegnazione, **verranno considerati studenti "in sede" ai fini dell'importo di borsa di studio** (art. 5 comma 1.1).

Potrà essere **richiesta proroga motivata all'ingresso in Residenza**. La presentazione di richiesta di proroga all'ingresso in residenza verrà considerata come un'accettazione dell'assegnazione stessa, a partire dall'ultimo giorno utile per l'ingresso in Residenza. Pertanto, qualora lo studente non si presentasse in residenza terminato il periodo di proroga verrà considerato rinunciatario e dovrà corrispondere il valore del servizio abitativo, calcolato in € 7,57 al giorno, relativo al periodo per il quale ha richiesto la proroga.

Sarà data specifica indicazione rispetto alle motivazioni concesse per la proroga con apposito atto che verrà emanato nel mese di settembre.

Gli studenti che presentano domanda per il **primo anno di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico** per la sede di Torino/Grugliasco verranno ospitati unicamente nelle residenze Borsellino, Cappel verde, Cavour, Claretta, Olimpia, Paoli, Verdi, per la sede di Novara Castalia in quanto dotate di servizio di sorveglianza.

Art. 34 comma 1.1. TIPOLOGIA CAMERA

L'assegnazione della tipologia camera (singola, doppia, tripla) avviene in base all'anzianità accademica, in ordine di graduatoria, compatibilmente con i posti disponibili.

Gli studenti con più di 30 anni e gli studenti con particolari necessità causate da problemi di salute hanno diritto, previa richiesta, a una camera singola. In questo ultimo caso, verrà richiesto allo studente di presentare la relativa documentazione al servizio di medicina legale, che la analizzerà e potrà richiedere allo studente di sottoporsi a una visita presso la loro sede. Il costo di tale visita sarà a carico dello studente.

Le camere singole che si libereranno in corso d'anno, a seguito dei conseguimenti dei titoli o delle rinunce/revoche del servizio abitativo, verranno assegnate in primo luogo agli studenti già presenti nella residenza in ordine di anzianità accademica e di graduatoria, poi agli studenti idonei non chiamati.

Art. 34 comma 1.2. RICHIESTA TRASFERIMENTI DI STRUTTURA

Gli studenti che intendono chiedere il trasferimento presso un'altra residenza possono farne richiesta solo ed esclusivamente per motivi di salute documentati o per la sicurezza personale che Edisu si riserva di valutare, contattando il servizio residenze tramite la e-mail inforesidenze@edisu-piemonte.it.

Gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale e agli anni successivi possono richiedere il trasferimento presso qualsiasi residenza, mentre quelli iscritti ad un primo anno di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico possono richiedere il trasferimento solo in un'altra residenza dotata di servizio di sorveglianza.

Art. 34 comma 1.3. SCAMBI DI POSTO LETTO FRA RESIDENZE DIVERSE

Gli scambi di posto letto fra studenti ospiti di residenze universitarie diverse che abbiano trovato fra di loro un accordo saranno consentiti alle condizioni stabilite da apposite linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU

Piemonte, in conformità alle quali verranno emanate le relative disposizioni, che saranno pubblicate sul sito www.edisu.piemonte.it.

Le modalità per l'effettuazione degli scambi verranno disciplinate da apposite disposizioni che verrà pubblicato sul sito www.edisu.piemonte.it

Art. 34 comma 2. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Gli studenti che hanno accettato il posto letto riceveranno una mail da noreply@edisu-piemonte.it con i dettagli relativi all'assegnazione. Gli studenti dovranno presentarsi in residenza per l'assegnazione entro i termini indicati nella e-mail muniti di:

1. documento di identità valido;
2. fototessera;
3. ricevuta di pagamento della cauzione di € 180,00 più spese bancarie, tramite il pagamento del MAV nei casi previsti al punto 4 del successivo comma 3;
4. copia iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (tessera sanitaria) o copia della Polizza assicurativa privata per gli studenti Extra-UE⁷⁷.
5. **eventuali dichiarazioni richieste a seguito dell'applicazione delle misure sanitarie richieste dalla prevenzione e contenimento del COVID-19**

Art. 34 comma 3. NORME PER GLI ASSEGNATARI

Accettando il posto letto, lo studente si impegna ad osservare quanto previsto dal presente bando e dal Regolamento Interno Residenze Universitarie. Verranno inoltre applicate le seguenti norme:

1. Non sarà concesso il posto letto allo studente che non risulti in regola con il pagamento di pendenze economiche di qualsivoglia natura inerenti agli anni accademici precedenti (EDISU ha la facoltà di promuovere l'azione di recupero di tali somme) o che sia incorso in un provvedimento di revoca di decadenza dai benefici così come previsto dal Regolamento interno alle residenze.
2. Lo studente non potrà accedere alla residenza fino a quando non avrà compilato la procedura relativa all'accettazione e all'assegnazione del posto letto e consegnato la documentazione indicata al comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre 48 ore dal termine ultimo fissato per l'assegnazione.
3. Il posto letto è riservato esclusivamente allo studente assegnatario, il quale non può cederne l'uso nemmeno temporaneo ad altri, pena decadenza dai benefici.
4. In merito alla cauzione:
 - a. gli studenti già assegnatari di posto letto nell'anno accademico precedente NON dovranno versare alcuna cauzione dal momento che quella versata in anni accademici precedenti è valevole fino a dismissione definitiva dello studente a meno che non sia già stata restituita a causa di dismissione in corso d'anno;
 - b. gli studenti non assegnatari di un posto letto nell'anno accademico 2019/20 dovranno pagare, prima dell'ingresso in residenza, la cauzione tramite MAV allegato alla e-mail di assegnazione e disponibile alla Sezione "Ricevute" della pagina personale dello sportello on line in caso di vincitori o generato al momento dell'ingresso in struttura in caso di idonei chiamati per scorrimento. Sarà cura dello studente procedere al pagamento e stampare la ricevuta da presentare presso la struttura di assegnazione;
 - c. la cauzione verrà restituita entro 90 giorni dal termine del soggiorno in residenza, fatto salvo il riscontro di eventuali danni o pendenze economiche con EDISU di qualsiasi natura;
 - d. gli studenti che nell'anno accademico 2020/21 risulteranno nuovamente assegnatari di servizio abitativo non riceveranno il rimborso della cauzione e non dovranno versare quella relativa al nuovo anno accademico. La cauzione versata per l'a.a. 2019/20 rimarrà valida per tutti gli anni accademici di assegnazione del posto letto, se continuativi.
5. Disposizioni relative alla sicurezza:
 - a. Gli assegnatari di posto letto durante l'anno di permanenza dovranno partecipare obbligatoriamente a tutte le prove di evacuazione organizzate nella residenza di assegnazione
 - b. Sarà obbligatorio partecipare agli incontri di informazione organizzati da EDISU relativi alla sicurezza, il calendario verrà reso noto successivamente alla data di ingresso in residenza.
In caso di mancata partecipazione verrà avviato, nei loro confronti, un procedimento disciplinare.

Le disposizioni complete in merito al soggiorno in residenza e alle relative sanzioni sono contenute all'interno del "Regolamento Interno Residenze Universitarie", consultabile alla sezione "Abitare" del sito www.edisu.piemonte.it e presso la reception della propria residenza.

⁷⁷ Legge n. 68 del 27 maggio 2007, artt. 34 e 35.

Art. 34 comma 4. PERIODI DI ASSEGNAZIONE

Tipologia studente	Periodo di assegnazione
anni successivi	Dal 6 ottobre 2020 al 24 settembre 2021
ulteriore semestre	Dal 6 ottobre 2020 al 31 marzo 2021
Primo anno (corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico)	Con i requisiti di merito indicati all'art. 12 comma 1: dal 6 ottobre 2020 al 24 settembre 2021 Con i requisiti di merito indicati all'art. 12 comma 4 dal 6 ottobre 2020 al 27 luglio 2021
dottorati e scuole di specializzazione già assegnatari in a.a. 2019/20	Dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022

Art. 34 comma 5. CHIUSURA ESTIVA

Le residenze rimarranno chiuse nel periodo estivo dal 31 luglio al 2 settembre 2021 e nei periodi non compresi nella tabella al comma 4 del presente articolo.

Alcune residenze resteranno aperte nel mese di agosto 2021 per gli studenti che abbiano la necessità di rimanere ospiti anche nel periodo estivo: gli interessati dovranno segnalare tale esigenza al momento dell'accettazione del posto letto. Le richieste che perverranno dopo l'accettazione verranno valutate dal settore Servizio Abitativo sulla base delle disponibilità di posti letto.

Gli studenti che permarranno in residenza nel mese di agosto saranno tenuti a versare la quota di € 7,57 giornalieri per un minimo di 7 notti consecutive (gli studenti saranno tenuti a pagare le 7 notti anche nel caso di soggiorni inferiori). Non si applica il conteggio minimo di 7 giorni in caso di permanenza senza soluzione di continuità con il termine di chiusura e di riapertura.

Il pagamento della permanenza estiva dovrà essere effettuato in anticipo, al momento dell'entrata in Residenza, così come previsto dal Regolamento interno delle residenze. Tale regola viene applicata anche agli studenti già presenti nelle strutture dedicate alla permanenza estiva.

Art. 34 comma 6. CASI PARTICOLARI

Art. 34 comma 6.1. ULTERIORI SEMESTRI

1. Gli studenti beneficiari di servizio abitativo per un ulteriore semestre che si laureano entro il 31 marzo 2021 devono:
 - a. Comunicare tempestivamente alla propria residenza la data di conseguimento del titolo, non appena nota, e lasciare il posto letto entro 10 giorni da tale data.
 - b. Qualora il conseguimento del titolo fosse successivo al 31 marzo 2021, ma secondo il calendario didattico del corso frequentato rientrasse nella sessione di laurea di marzo, lo studente dovrà comunque comunicare tempestivamente alla propria residenza la data di conseguimento del titolo e lasciare il posto letto entro 10 giorni da tale data.
 - c. Diversamente, lo studente dovrà restituire un importo pari al valore del servizio abitativo indebitamente fruito, nel periodo intercorrente fra l'undicesimo giorno successivo alla data di laurea e la data di check-out dalla residenza, alla tariffa di residenzialità.
 - d. Il valore del servizio abitativo nel periodo intercorrente fra la data di dismissione dalla residenza e il 31 marzo 2021 non sarà in alcun modo rimborsato.Non costituisce rinuncia per gli studenti beneficiari di servizio abitativo per un ulteriore semestre, la dismissione prima del 31 marzo 2021. Gli stessi non dovranno pagare il periodo fruito.
2. Gli studenti che presentano erroneamente domanda per il solo settimo semestre di laurea, ma nel 2020/21 si iscrivono anche a un primo anno di laurea magistrale, devono comunque comunicare tempestivamente alla propria residenza la data di conseguimento del titolo e lasciare il posto letto entro 10 giorni da tale data. Compatibilmente con la disponibilità di posti letto, tali studenti possono richiedere alla propria residenza o tramite email a infioresidenze@edisu-piemonte.it di permanere in residenza anche dopo la data di laurea, alla tariffa di € 7,57 giornalieri. Diversamente, lo studente dovrà lasciare la residenza entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del settore Servizio Abitativo della propria residenza e restituire un importo pari al valore del servizio abitativo indebitamente fruito, nel periodo intercorrente fra l'undicesimo giorno successivo alla data di laurea e la data di check-out dalla residenza, alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

Art. 34 comma 6.2. SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE

1. Per gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale risultati sia:
 - a. vincitori o assegnatari di un posto letto per il settimo semestre
 - b. idonei o vincitori nelle graduatorie definitive di servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale (art. 21 comma 3)

il posto letto viene mantenuto fino al 31 marzo 2021 e riassegnato in automatico per il primo anno di laurea magistrale. Per i requisiti di merito necessari al mantenimento del posto letto bisogna fare riferimento all'art. 12 commi 5 e 8. Qualora lo studente non conseguisse 20 crediti entro il 10 agosto 2021, non potrà rientrare in residenza nel mese di settembre 2021 e dovrà pagare il corrispettivo del periodo fruito dal 1° aprile 2021.

Anche lo studente che rinuncia al posto letto dopo la riassegnazione per il primo anno di laurea magistrale deve pagare il periodo fruito dal 1° aprile 2021.
2. Gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale risultati sia:
 - a. vincitori o assegnatari di un posto letto per il settimo semestre
 - b. esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio per il primo anno di laurea magistrale del 21 maggio 2021 (art. 21 comma 3)devono lasciare la residenza entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione di tali graduatorie e restituire un importo pari al valore del servizio abitativo indebitamente fruito, nel periodo intercorrente fra il 1° aprile 2021 e la data di check-out dalla residenza, alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

Qualora fosse stato escluso dalle graduatorie del 21 maggio 2021 per mancata iscrizione causata dalla necessità di colmare debiti formativi, lo studente può richiedere alla propria residenza la possibilità di permanere, compatibilmente con la disponibilità di posti letto, pagando il periodo intercorrente fra il 31 marzo 2021 e la data di check-out alla tariffa di € 7,57 giornalieri. A tal fine, lo studente dovrà aprire un ticket allegando la documentazione attestante:

 - a. l'iscrizione e la frequenza ai corsi necessari per superare i debiti formativi;
 - b. l'idoneità all'immatricolazione al primo anno di laurea magistrale nel 2020/21.

Art. 34 comma 6.3. DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o a scuole di specializzazione che hanno vinto il posto letto per il 2019/20 lo mantengono fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo per il 2020/21 (art. 26 comma 5).

Art. 34 comma 6.4. STUDENTI CHE DEVONO LASCIARE LA RESIDENZA PER GRAVI MOTIVI

Gli studenti che devono lasciare la residenza nel corso dell'anno accademico per motivi di particolare gravità, riguardanti lo studente stesso e adeguatamente documentati, non dovranno restituire alcun importo pari al valore del posto letto fruito.

Art. 34 comma 6.5. STUDENTI CHE SI LAUREANO NEL MESE DI LUGLIO VINCITORI DI TERZO ANNO DI CORSO

Questi studenti possono rientrare gratuitamente nel mese di settembre se si iscriveranno al primo anno di laurea magistrale nell'a.a. 2021/22. Qualora non si iscrivessero dovranno corrispondere per il mese di settembre l'importo con tariffe di residenzialità studenti.

ART. 35: REVOCA DEL SERVIZIO ABITATIVO A SEGUITO DI RINUNCIA O PERDITA REQUISITI

Art. 35 comma 1. REVOCA PER RINUNCIA AL SERVIZIO ABITATIVO 2020/21

Le disposizioni per gli studenti che rinunciano al posto letto variano in funzione al periodo in cui viene effettuata la rinuncia.

1. **Gli studenti che rinunciano al posto letto al momento dell'assegnazione verranno considerati studenti "in sede" ai fini dell'importo di borsa di studio.**
2. **Gli studenti che rinunciano al posto letto dopo l'assegnazione ma entro i termini di presentazione dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso (art. 8 comma 2).**
 - a. presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso al fine di aver diritto all'importo da fuori sede senza la quota relativa al servizio abitativo, qualora risultassero vincitori nelle graduatorie definitive di borsa (art. 5 comma 1.2 punto b);
 - b. restituire l'importo pari al valore del posto letto fruito alla tariffa di € 7,57 giornalieri, comprensivo dell'eventuale periodo per il quale si è richiesta la proroga all'ingresso
3. **Gli studenti che rinunciano al posto letto oltre i termini di presentazione dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso (art. 8 comma 2)** devono restituire un importo pari al valore del posto letto fruito alla tariffa di € 7,57 giornalieri e, qualora siano risultati vincitori nelle graduatorie definitive di borsa, riceveranno l'importo di borsa previsto per gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).

Si ricorda che, come disposto dall'art. 5 comma 1.2 punto a:

- se lo studente rinuncia al posto letto al momento dell'assegnazione o entro 30 gg dall'ingresso in residenza ai fini dell'importo della borsa di studio viene derubricato a "in sede";
- se invece lo studente rinuncia al posto letto dopo 30 giorni dall'ingresso in residenza ma entro i termini di presentazione dell'autocertificazione del domicilio a titolo oneroso potrà percepire l'importo fuori sede non richiedente servizio abitativo;
- se lo studente rinuncia al posto letto dopo 30 giorni dall'ingresso in residenza ma oltre i termini di presentazione dell'autocertificazione del domicilio a titolo oneroso percepirà l'importo da pendolare.

Lo studente che entra in Residenza e rinuncia in seguito al posto letto assegnato, dovrà restituire il valore del servizio abitativo fruito calcolato in € 7,57 giornalieri.

Art. 35 comma 2. REVOCA DEL SERVIZIO ABITATIVO PER PERDITA REQUISITI

I casi nei quali è prevista la revoca del servizio abitativo assegnato e il pagamento relativo al periodo fruito sono riportati nei seguenti articoli del presente bando.

1. **Primi anni (Sezione III).**
 - a. Studenti iscritti al primo anno dei corsi che non conseguono il merito per il mantenimento della prima rata di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 "Disposizioni specifiche per i vincitori assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
 - b. Studenti risultati idonei nelle graduatorie definitive di borsa di studio che non conseguono requisiti di merito richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 8 "Disposizioni specifiche per gli idonei assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
 - c. Studenti che si iscrivono a un primo anno di laurea magistrale, richiedono sia la borsa che il servizio abitativo ma non si iscrivono ad un corso di laurea magistrale entro l'11 febbraio 2021, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 3.1 "Primi anni laurea magistrale – casi particolari".
 - d. Studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa di studio che non intendono presentare reclamo, secondo quanto previsto art. 11 comma 2 "Graduatorie provvisorie".
 - e. Studenti esclusi dalle graduatorie definitive di servizio abitativo e da quelle di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 "Graduatorie definitive".
 - f. Studenti sottoposti a revoca del beneficio a seguito di accertamento economico o di merito anche relativo ad anni accademici precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 7 "Casi di sospensione del pagamento".
 - g. Studenti sottoposti a revoca dei benefici in seguito a illecito commesso in Residenza secondo quanto disposto dal Regolamento interno delle Residenze.
2. **Anni successivi, ulteriori semestri (Sezione IV).**
 - a. Studenti esclusi da graduatorie provvisorie borsa di studio che non intendono presentare reclamo, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 "Graduatorie provvisorie".
 - b. Studenti esclusi da graduatorie definitive di servizio abitativo e da quelle di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 5 "Graduatorie definitive".

- c. Studenti che effettuano passaggi di corso per i quali l'Ateneo riconosce un numero di crediti insufficiente per il mantenimento dell'idoneità alla borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 4.
 - d. Studenti sottoposti a revoca del beneficio a seguito di accertamento economico o di merito anche relativo ad anni accademici precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 2 "Casi di sospensione del pagamento".
 - e. Studenti iscritti all'ulteriore semestre che non ottemperano a quanto previsto dall'art. 34 comma 6.1 "Assegnazione e fruizione del servizio abitativo – ulteriori semestri - casi particolari";
 - f. Studenti sottoposti a revoca dei benefici in seguito a illecito commesso in Residenza secondo quanto disposto dal Regolamento interno delle Residenze.
- 3. Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale** (Sezione V).
- a. Studenti iscritti a un primo anno di laurea magistrale che non conseguono il merito per la seconda rata di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 "Disposizioni specifiche per i vincitori assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
 - b. Studenti iscritti a un primo anno di laurea magistrale risultati idonei nelle graduatorie definitive di borsa di studio e che non conseguono requisiti di merito richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 8.1 "Disposizioni per gli idonei assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
 - c. Studenti richiedenti settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale risultati vincitori nelle graduatorie relative al primo anno di laurea magistrale del 25 febbraio e del 21 maggio che non conseguono i 20 crediti entro il 10 agosto 2021 dovranno pagare il periodo fruito a partire dal 1° aprile 2021 e non potranno rientrare in residenza a settembre, secondo quanto previsto dall'art. 23;
 - d. Studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa di studio che non intendono presentare reclamo, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 "Graduatorie provvisorie".
 - e. Studenti esclusi dalle graduatorie definitive di servizio abitativo e da quelle di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 "Graduatorie definitive".
 - f. Studenti sottoposti a revoca del beneficio a seguito di accertamento economico o di merito anche relativo ad anni accademici precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 3 "Casi di sospensione del pagamento".
 - g. Studenti iscritti all'ulteriore semestre dei corsi che non ottemperano a quanto previsto dall'art. 34 comma 6.2 "Assegnazione e fruizione del servizio abitativo – ulteriori semestri - casi particolari".
 - h. Studenti sottoposti a revoca dei benefici in seguito a illecito commesso in Residenza secondo quanto disposto dal Regolamento interno delle Residenze.
- 4. Dottorati e scuole di specializzazione** (sezione VI): art. 27 comma 2 "Casi di sospensione del pagamento"; art. 27 comma 3 "Revoca benefici".
- 5. Studenti che perdono il diritto alla permanenza in residenze** a seguito di provvedimento di revoca benefici secondo quanto disposto negli articoli del Regolamento Interno Residenze Universitarie per i quali non sarà prevista la possibilità di richiedere il servizio per l'a.a. 2021/22.

I benefici verranno revocati, secondo quanto previsto dal combinato disposto del presente art. 35 e dell'art. 39 "Revoca della borsa di studio e del servizio abitativo".

SEZIONE X – PREMIO DI LAUREA

ART. 36: PREMIO DI LAUREA

Art. 36 comma 1. REQUISITI DI ACCESSO

Il premio di laurea viene concesso agli studenti che

1. hanno vinto la borsa nel precedente a.a. 2019/20 e
2. conseguono il titolo nell'ultimo anno regolare del corso di studi entro il 31 luglio 2020 (o calendarizzato nel mese di luglio ma spostato nel mese di settembre o ottobre a seguito di ulteriori disposizioni per emergenza covid-19.⁷⁸

Gli studenti che hanno i requisiti per richiedere il premio di laurea non possono beneficiare della borsa per un semestre aggiuntivo. Qualora lo studente abbia già ricevuto la borsa per il semestre aggiuntivo, il pagamento del premio di laurea sarà sospeso fino alla sua restituzione

Art. 36 comma 2. IMPORTO

L'importo del premio di laurea è pari alla metà dell'importo netto di borsa 2019/20, non comprensivo del valore del servizio abitativo anche se questo è stato monetizzato.

Art. 36 comma 3. MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di premio di laurea deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online tramite l'apposita procedura che sarà attivata nella pagina personale dello Sportello Online dello studente fra il **15 gennaio e il 18 febbraio 2021 ore 12.**

Art. 36 comma 4. ESITI E RECLAMI

Gli studenti devono verificare il risultato della propria richiesta consultando gli esiti pubblicati nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Premio di laurea", cliccando su "Elaborata in graduatoria". Saranno pubblicati prima gli esiti provvisori, poi quelli definitivi.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Gli esiti possono essere consultati esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborata in graduatoria" nella sezione "Premio di laurea") e presso gli Sportelli EDISU.

Art. 36 comma 4.1. ESITI PROVVISORI

Gli esiti provvisori possibili sono due.

1. **Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, deve quindi attendere la pubblicazione degli esiti definitivi.
2. **Escluso:** lo studente non possiede i requisiti richiesti dal bando o ha commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

Art. 36 comma 4.2. RECLAMI

Gli studenti con esito provvisorio "escluso" possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 4.4 del presente articolo.

Dopo il termine di presentazione delle richieste, prima della pubblicazione degli esiti provvisori, e nel periodo intercorrente fra la pubblicazione degli esiti provvisori e quelli definitivi inizieranno i controlli con gli atenei per verificare il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo. Gli esiti provvisori e definitivi riceveranno l'esito di tali accertamenti.

Art. 36 comma 4.3. ESITI DEFINITIVI

Gli esiti definitivi possibili sono due.

1. **Vincitore:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e ha diritto a ricevere il premio di laurea.
2. **Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o non ha sanato tramite reclamo gli errori materiali presenti nella richiesta.

⁷⁸ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. IX art. 2

Art. 36 comma 4.4. DATE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

ESITI PROVVISORI	RECLAMO	ESITI DEFINITIVI
22 marzo 2021	Dal 22 al 29 marzo 2021	14 maggio 2021

Art. 36 comma 5. EROGAZIONE

L'erogazione del premio di laurea verrà effettuato a partire da fine **MAGGIO 2021**.



Si precisa che per erogazione si intende l'atto con cui EDISU dispone il pagamento. L'effettiva disponibilità della somma sul conto corrente o carta dello studente si situerà pertanto nei giorni lavorativi successivi, sulla base delle tempistiche tecniche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere il premio di laurea esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN italiano di cui lo studente sia intestatario o cointestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3



Le erogazioni avverranno con le tempistiche sopraindicate esclusivamente qualora lo studente comunichi il proprio IBAN entro il 30 aprile 2021.

SEZIONE XI- CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE ANNO 2021-2022

Vista l'incertezza circa l'organizzazione di futuri programmi di mobilità internazionale per via di possibili nuove emergenze sanitarie, in via eccezionale e per ragioni che non dipendono dall'Edisu Piemonte, il Bando 2020-21 non regola il contributo integrativo di mobilità internazionale per progetti svolti nell'a.a 2021/2022. Tale beneficio sarà disciplinato con apposito bando la cui pubblicazione è prevista a marzo 2021. Si prega di verificare sul sito www.edisu.piemonte.it gli aggiornamenti in merito

SEZIONE XII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE 2016, N. 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

EDISU Piemonte effettua trattamenti di dati personali ed è considerato Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente “Regolamento” o “GDPR”) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente “Codice”).

La presente informativa ha lo scopo di specificare quali dati personali sono oggetto di trattamento, perché vengono registrati e come vengono utilizzati.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010.

Il Titolare è contattabile, oltre che all'indirizzo postale indicato, all'indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it

3. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti:

- **Contratto** (art. 6, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- **Obbligo di Legge** (art. 6, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- **Interesse pubblico** (art. 6, paragrafo 1 lettera e) del Regolamento): Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- **Obbligo e/o diritto in materia di protezione sociale** (art. 9, paragrafo 2 lettera b) del Regolamento): Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di protezione sociale nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri

I dati personali verranno trattati per l'esecuzione degli obblighi correlati alla partecipazione al Bando di concorso (compilazione graduatorie, erogazione delle provvidenze ecc.) e al fine di condurre il controllo sulla veridicità e/o permanenza delle condizioni (economiche e di merito) ovvero degli status (a titolo esemplificativo, quello di soggetto beneficiario di protezione internazionale) autocertificati dal partecipante, anche al fine della revoca e conseguente restituzione dei benefici concessi.

I dati personali verranno inoltre trattati per l'adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali e per finalità statistiche, quest'ultima mediante la comunicazione ad Enti pubblici all'uopo istituiti.

Eventuali ulteriori e specifiche finalità di trattamento, anche in quanto sopravvenute, verranno comunicate con una diversa e più dettagliata informativa, eventualmente corredata dalla richiesta di apposito consenso.

4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

EDISU Piemonte registra, utilizza ed archivia i dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo: nome e cognome, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, nucleo familiare di appartenenza ed altri elementi di identificazione personale) comunicati direttamente dall'Interessato con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso.

Al fine dell'erogazione dei benefici di cui al Bando di concorso, EDISU Piemonte tratta altresì informazioni relative alla condizione economica, alla carriera universitaria, alla condizione di soggetto diversamente abile ovvero in regime di

protezione internazionale. Anche tali informazioni sono comunicate direttamente dall'Interessato. Per una più puntuale individuazione delle tipologie di dati personali oggetto di trattamento si rinvia al contenuto del presente Bando di concorso e alle informazioni da questo richieste per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. EDISU Piemonte tratterà, infine, dati non comunicati direttamente dall'Interessato ma ricevuti da soggetti terzi istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ateneo di appartenenza, altri Atenei ecc.) cui questi siano stati richiesti al fine di effettuare i controlli relativi alla veridicità e/o permanenza delle condizioni e degli status autocertificati dal partecipante.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i dati personali saranno comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di Autorizzati al trattamento.

I dati personali saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del Bando di concorso.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

Il Titolare potrà altresì comunicare i dati personali alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Atenei piemontesi, Guardia di Finanza, Osservatorio Regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario, Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario ecc.) e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.

L'elenco completo dei destinatari dei dati personali è disponibile, su richiesta, presso il Titolare del trattamento.

6. UTILIZZO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria EDISU Piemonte ricorre a processi decisionali automatizzati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento. Ai sensi del citato articolo, il Titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

7. DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

EDISU Piemonte non effettua alcuna diffusione di dati personali. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio").

8. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno conservati in una forma che consente l'identificazione dell'Interessato per tutta la durata del rapporto con EDISU Piemonte e per i 10 anni successivi alla sua conclusione/cessazione ovvero per il più lungo termine necessario per il compimento del termine di prescrizione previsto dalla normativa civilistica.

Eventuali diversi tempi di conservazione connessi a specifici trattamenti, verranno comunicati con apposita e separata informativa.

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati è necessario per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria. Il mancato conferimento dei dati, pertanto, comporterà l'impossibilità di ottenere i benefici previsti dal Bando di concorso.

10. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Per le finalità elencate nella presente Informativa, i dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa. In tali casi, EDISU Piemonte farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i dati personali in conformità con le prescrizioni contenute nel Regolamento (artt. 44-50).

11. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL'INTERESSATO

<p>Diritto di accesso (art. 15 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo, l'interessato ha, inoltre, diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'art. 46 del Regolamento.</p>
<p>Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.</p>
<p>Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) <i>[lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]</i>; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; f) <i>[lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]</i>
<p>Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
<p>Obbligo di notifica (art. 19 GDPR)</p>	<p>Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.</p>
<p>Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)</p>	<p><i>[articolo omesso in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]</i></p>
<p>Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione.</p> <p>Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.</p>
<p>Diritto di proporre reclamo all'Autorità (art.77 GDPR)</p>	<p>Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro dell'Unione europea dove risiede abitualmente, dove lavora ovvero dove si è verificata la presunta violazione.</p>
<p>Diritto al risarcimento (art.82 GDPR)</p>	<p>Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento.</p>

ART. 38: CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE AUTOCERTIFICATE E SANZIONI

Art. 38 comma 1. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti sono eseguiti successivamente all'erogazione dei benefici. In ottemperanza con quanto stabilito dal "Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte"⁷⁹ e s.m.i, l'EDISU controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica, con verifiche che riguardano il 100% dei richiedenti beneficiari di borsa e/o di servizio abitativo per l'a.a. 2020/21. EDISU⁸⁰ procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'INPS.

Nell'espletamento di tali controlli, l'EDISU può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

L'avvio del procedimento verrà comunicato agli studenti tramite la pubblicazione sul sito www.edisu.piemonte.it del relativo avviso. L'iter procedurale potrà essere seguito da ogni singolo studente sulla propria pagina personale dello Sportello Online, alla voce "accertamenti/revoche". EDISU Piemonte garantisce che i controlli verranno effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia⁸¹.

Nel caso in cui dal ricalcolo effettuato dall'Ufficio Accertamento Economico, i dati autocertificati dallo studente risultino corretti o anche in presenza di lievi irregolarità e/o omissioni che, però, non comportino variazioni di fascia né di decadenza dal beneficio, è prevista l'archiviazione d'ufficio della pratica senza alcuna conseguenza nei confronti dello studente beneficiario.

Se i dati accertati, rilevati dalle banche dati e/o da documentazione già in possesso o richiesta allo studente o agli Enti certificatori, sono **incidenti sul beneficio** in base ai valori ISEE Universitario (o, nel caso di studente con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISEE Parificato) o ISPE (o, nel caso di studente con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISPE Parificato) ricalcolata d'ufficio, si procede alla revoca della borsa di studio ed eventuali altri benefici erogati nel medesimo anno accademico e alle applicazioni delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 L 122/2010.

Viene, altresì, revocata la borsa di studio agli studenti iscritti ai **primi anni** per i quali, al seguito dell'accertamento economico, sia stato riscontrato un valore di ISEE Universitario (o, nel caso di studente con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISEE Parificato), superiore a quanto dichiarato nonché superiore alla soglia limite di ISEE Universitario (o, nel caso di studente con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISEE Parificato) che, per l'a.a. 2020/21, discrimina i vincitori dagli idonei.

Qualora lo studente, risultato non conforme all'accertamento economico, abbia beneficiato del servizio abitativo è tenuto alla restituzione dell'intero importo quantificato in € 2.500,00, così come definito all'articolo 5 comma 1.2 punto a.

EDISU effettua altresì controlli a campione per la verifica della congruità in merito alla conferma dei dati economici ai sensi dell'art. 31 del presente bando. Nel caso in cui venga accertata una discordanza tra i dati confermati a EDISU Piemonte rispetto a quelli presentati all'Ateneo di immatricolazione, o presenti in banca dati INPS, possono essere comminate sanzioni amministrative ai sensi e per effetto del "Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte" e s.m.i.

Tali sanzioni possono essere comminate anche nel caso in cui il ricalcolo effettuato d'ufficio non superi i limiti previsti dal presente bando di concorso. Questo *modus operandi* è dettato dal fatto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 specifica che la sanzione si applica "nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate".

Per quanto riguarda l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso (art. 8), EDISU provvede ad effettuare accertamenti presso gli uffici competenti in merito alla regolare registrazione dei contratti di locazione. EDISU si riserva, in ogni caso, di richiedere allo studente copia del contratto di locazione regolarmente registrato.

Art. 38 comma 2. SANZIONI

In ottemperanza con quanto stabilito dal "Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte" e s.m.i, **nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere al fine di fruire dei benefici, il richiedente sarà soggetto a sanzioni amministrative** che sono accertate e comminate in applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, ovvero ai sensi dell'art. 38 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera⁸² fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

⁷⁹ Disponibile alla pagina <https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/borse-di-studio-e-altri-contributi/borsa-di-studio/accertamenti>

⁸⁰ Art. 11 c. 6 D.P.C.M. 159/2013.

⁸¹ D.P.C.M. 143/2010 del 16/07/10.

⁸² Art. 75 D.P.R. 445/00.

Lo studente dovrà restituire la somma erogata e sarà soggetto all'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita⁸³ fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 3 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, articolata in misura proporzionale al vantaggio economico conseguito, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato. Perderà inoltre il diritto ad ottenere ulteriori erogazioni per la durata del corso di studi, nonché decadrà da TUTTI i benefici⁸⁴ erogati da EDISU Piemonte negli anni successivi all'anno dell'accertamento, ivi compresa la tariffa agevolata per il servizio ristorazione.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso⁸⁵ è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

In particolare, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell'EDISU Piemonte all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei suddetti reati.

ART. 39: REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO E DEL SERVIZIO ABITATIVO A SEGUITO DI VERIFICA DI MERITO, RINUNCIA E PERDITA REQUISITI

Art. 39 comma 1. VERIFICA DELL'ISCRIZIONE E DEL MERITO

Ai fini della verifica dell'iscrizione e del merito, carriera, passaggi e trasferimenti sono effettuati presso gli Atenei controlli su tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti. Tali controlli riguardano l'iscrizione all'a.a. 2020/21, l'anno di prima immatricolazione e il numero di crediti formativi dichiarati eventuali passaggi, trasferimenti e rinunce anche in anni accademici precedenti.

I controlli avranno inizio a partire dalla scadenza di presentazione delle domande e si concluderanno con il pagamento della seconda rata di borsa. Sono comunque possibili controlli successivi al pagamento della seconda rata, anche in seguito a segnalazione da parte degli Atenei.

Art. 39 comma 2. REVOCA DEL BENEFICIO

Gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza dall'idoneità ai benefici nel corso dell'a.a. 2020/21 devono restituire le somme *percepita a titolo di borsa di studio e/o il valore del servizio abitativo fruito e altri interventi in denaro perdendo il diritto all'esonero delle tasse universitarie* ai sensi della normativa vigente in materia di recupero crediti.

I benefici sono revocati, inoltre, agli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari per infrazioni commesse in violazione dei Regolamenti dei rispettivi Atenei, superiori all'ammonizione⁸⁶

Art. 39 comma 2.1. PRIMI ANNI MANCANZA DI MERITO

In seguito a **verifica del mancato conseguimento dei requisiti di merito** per il mantenimento della prima rata di borsa e eventuale anticipo seconda rata percepito, EDISU revoca i benefici ottenuti, la condizione di idoneità, il rimborso della tassa regionale e l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie tramite apposito provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di recupero crediti

Ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., EDISU verifica il merito per il diritto al mantenimento della prima rata di borsa di studio, del posto letto fruito e dell'idoneità. **Tale procedimento, riguardante i primi anni, inizierà il 30 gennaio 2022 e terminerà entro il 30 giugno 2022.**

In caso di esito conforme a quanto autocertificato, lo studente avrà avviso di tale conformità nella propria pagina personale dello Sportello Online, nella sezione "Accertamenti/Revoche". Non verrà inviata altra comunicazione diretta ad informare dell'esito del controllo.

In caso di verificata mancanza di merito si fa riferimento a quanto contenuto al successivo art. 39 comma 3 – Restituzioni Benefici.

Art. 39 comma 2.2. PRIMI ANNI E ANNI SUCCESSIVI PERDITA REQUISITI

Costituisce inoltre motivo di revoca dei benefici di cui al presente bando quanto indicato all'art. 3 "Condizioni di non ammissione" e "Condizione di Esclusione" qualora EDISU ne verifichi l'esistenza, in seguito a controlli che possono avvenire anche successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, quanto previsto all'art. 35 comma 2 "Revoca Servizio Abitativo" e l'essere incorso in un provvedimento disciplinare di sospensione da parte dell'Ateneo di appartenenza o sanzioni disciplinari per infrazioni commesse in violazione dei Regolamenti dei rispettivi Atenei.

⁸³ Art. 10 c. 3 D. Lgs. 68/2012.

⁸⁴ Capitolo II, art. 6 comma 2 del "Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte"

⁸⁵ Art. 76 D.P.R. 445/00.

⁸⁶ Criteri Regionali 2020-21 Sezione VII art. 1 punto 14

Per quanto attiene agli assegnatari di posto letto costituiscono inoltre causa di revoca di servizio abitativo ed eventualmente borsa di studio l'essere incorsi nell'a.a. 2020/21 in un provvedimento disciplinare ai sensi dell'artt.13, 17 e 18 del "Regolamento Interno Residenze Universitarie".

Art 39 comma 3. RESTITUZIONE BENEFICI: MODALITÀ

1. Studenti vincitori di borsa di studio, studenti idonei di borsa di studio e assegnatari di servizio abitativo

Verrà inviata notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente nota di revoca del beneficio erogato, informazioni relative all'importo da restituire, la data entro cui effettuare il pagamento e le modalità per provvedere al versamento ai sensi della normativa vigente in materia di recupero crediti. Copia della stessa verrà inserita nella pagina personale dello Sportello Online alla sezione "I miei accertamenti/Revoche". Tale pubblicazione non costituisce perfezionamento della notifica della revoca del beneficio, ma ha il solo scopo di informare l'interessato.

Gli studenti sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione relativa all'indirizzo di residenza o domicilio a EDISU tramite e-mail a ufficiorevoche@edisu-piemonte.it.

I soggetti sottoposti a revoca dei benefici che non avranno indicato un valido indirizzo di residenza o domicilio, e pertanto risulteranno irreperibili, verranno segnalati all'Ateneo per il blocco amministrativo della carriera accademica. Tale blocco verrà effettuato anche agli studenti che non hanno provveduto al saldo dell'importo dovuto entro i termini indicati nella lettera di notifica.

Agli studenti sottoposti a blocco carriera verrà inoltre attribuita la tariffa piena del servizio ristorazione

2. Studenti idonei di borsa di studio, non assegnatari di servizio abitativo

Verrà data comunicazione nella pagina personale dello Sportello Online alla sezione "Accertamenti/Revoche", in modo tale da rendere edotto lo studente circa la conclusione del procedimento e l'esito nei suoi confronti. Non verrà inviata nessun'altra comunicazione scritta individuale.

La restituzione dei benefici è subordinata alle disposizioni normative vigenti, in tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute saranno sospesi gli eventuali altri benefici assegnati fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria.

Art. 39 comma 4. COMUNICAZIONE ALL'ATENEO E ISCRIZIONE A RUOLO.

L'atto di revoca verrà comunicato agli uffici competenti dell'Ateneo dello studente, i quali provvederanno alla revoca dell'esonero tasse e alla richiesta di corresponsione dell'importo dovuto in base a quanto stabilito dal Regolamento Tasse 2020/21.

In caso di mancata restituzione delle somme dovute, Edisu procederà al recupero dei crediti mediante il concessionario competente in materia di riscossione coattiva.

Art. 39 comma 5. REVOCHE DI ULTERIORI SERVIZI E BENEFICI

EDISU Piemonte procederà alla revoca di ulteriori servizi (ad es. servizio ristorazione) e altri benefici secondo quanto stabilito dai rispettivi bandi e regolamenti interni.

Torino, 02/07/2020

Il Direttore
(Donatella D'Amico)

Il Presidente
(Alessandro Ciro Sciretti)

TABELLA "A1"
NUOVO ORDINAMENTO – TEMPO PIENO

CONFERMA BENEFICI PER MERITO - NUMERO DI CREDITI AL 10/08/2020

LAUREA DI PRIMO LIVELLO

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2019/20	35
2018/19	90
2017/18 (ulteriore semestre)	150

LAUREA SPECIALISTICA (D.M. 509/99) O MAGISTRALE (D.M. 270/2004)

Anno accademico di iscrizione	Numero crediti richiesto
2019/20	40
2018/19 (ulteriore semestre)	90

LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2019/20	35
2018/19	90
2017/18	150
2016/17	210
2015/16 (ulteriore semestre)	270

LAUREA SPECIALISTICA OVVERO MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2019/20	35
2018/19	90
2017/18	150
2016/17	210
2015/16	270
2014/15 (ulteriore semestre)	330

(*) NB: Si ricorda che, per raggiungere il numero di crediti richiesto, gli studenti iscritti al nuovo ordinamento **NON possono utilizzare il "bonus"** a disposizione secondo quanto indicato all' art. 14 comma 1.2.

In caso di passaggi di corso a o trasferimenti da altro Ateneo piemontese per quanto riguarda **l'anno di prima iscrizione** ci si deve riferire a quanto disposto dall'art. 14 comma 4

TABELLA "A2"
NUOVO ORDINAMENTO- TEMPO PIENO

DOMANDA IN ASSENZA DEI REQUISITI DI CONFERMA - NUMERO DI CREDITI AL 10/08/2020
 VALIDA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA ATTIVATI AI SENSI DEL D.M. 509/1999 E DEL D.M. 270/04 (RIFORMA CICLI UNIVERSITARI) A TEMPO PIENO(*)

LAUREA DI PRIMO LIVELLO

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2019/20	25
2018/19	80
2017/18 (ulteriore semestre)	135

LAUREA SPECIALISTICA (D.M. 509/99) O MAGISTRALE (D.M. 270/2004)

Anno accademico di iscrizione	Numero crediti richiesto
2019/20	30
2018/19 (ulteriore semestre)	80

LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2019/20	25
2018/19	80
2017/18	135
2016/17	190
2015/16 (ulteriore semestre)	245

LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2019/20	25
2018/19	80
2017/18	135
2016/17	190
2015/16	245
2014/15 (ulteriore semestre)	300

In caso di passaggi di corso a o trasferimenti da altro Ateneo piemontese per quanto riguarda l'anno di prima iscrizione ci si deve riferire a quanto disposto dall'art. 14 comma 4

TABELLA "B"

NUOVO ORDINAMENTO- TEMPO PARZIALE

NUMERO DI CREDITI AL 10/08/2020

VALIDA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA ATTIVATI AI SENSI DEL D.M. 509/1999 (RIFORMA CICLI UNIVERSITARI) A TEMPO PARZIALE (*)

LAUREA DI PRIMO LIVELLO

ANNO ACCADEMICO DI PRIMA ISCRIZIONE	NUMERO CREDITI RICHIESTO
2019/20	16
2018/19	52

(*) NB: Si ricorda che, per raggiungere il numero di crediti richiesto, gli studenti iscritti al nuovo ordinamento possono utilizzare il "bonus" a disposizione secondo quanto indicato nell' art 14 comma 3.

In caso di passaggi di corso o trasferimenti da altro Ateneo piemontese per quanto riguarda **l'anno di prima iscrizione** ci si deve riferire a quanto disposto dall'art. 14 comma 4

TABELLA “C”

ELENCO PAESI STRANIERI PARTICOLARMENTE POVERI O IN VIA DI SVILUPPO

Afghanistan	Malawi
Angola	Mali
Bangladesh	Mauritania
Benin	Mozambico
Bhutan	Myanmar
Burkina Faso	Nepal
Burundi	Niger
Cambogia	Repubblica Centro Africana
Chad	Rwanda
Comoros	Sao Tome and Principe
Congo (Repubblica Democratica del)	Senegal
Corea (Repubblica Democratica di)	Sierra Leone
Eritrea	Salomone (Isole)
Etiopia	Somalia
Gambia	Sudan
Gibuti	Sudan del Sud
Guinea	Tanzania
Guinea Bissau	Timor Est
Guinea Equatoriale	Togo
Haiti	Tuvalu
Kiribati	Uganda
Laos (Repubblica Popolare Democratica del)	Vanuatu
Lesotho	Yemen
Liberia	Zambia
Madagascar	Zimbabwe